

# IL COMMERCIALISTA VENETO

PERIODICO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DELLE TRE VENEZIE

Anno XXXVII - N. 149 - SETTEMBRE/OTTOBRE 2002 - Spedizione in A. P. 45%, art. 2 comma 20/B L. 662/96 Vicenza

## Professione, etica e immoralità della finanza

### Nuovi modelli di *governance* e conflitti d'interesse

**F**ra le cause degli abusi finanziari e degli scandali dei colossi industriali di cui si sono ampiamente occupate le recenti cronache, vi sono almeno due elementi degni di considerazione da parte nostra: il declino degli standard professionali e il dilagare del conflitto di interessi. Gli addetti ai lavori hanno anteposto il profitto all'etica professionale, favorendo o tollerando pratiche illecite pur di alimentare la crescita esponenziale degli investimenti, ignorando o non curandosi di macroscopici conflitti di interesse. E' ben vero che solo poche persone si sono macchiate di atti criminali, almeno nel senso più classico del termine, ma sono senza dubbio in molti ad aver compiuto più o meno gravi omissioni. Anche norme minuziosamente codificate come i principi contabili venivano aggirate in modo così sistematico da dar vita ad una sorta di "finanza strutturata", dedita quasi esclusivamente a ciò. La distorta aspirazione al successo economico da cui originano tali comportamenti si regge sulla

convincione che il modo migliore di realizzare l'interesse comune sia perseguire gli interessi personali, consentendo un'interpretazione delle regole a proprio vantaggio. Ma il risultato non è la perfetta concorrenza come taluni si ostinano a ritenere, bensì il capitalismo più bieco e ottuso, in cui i ricchi e i potenti si sentono moralmente autorizzati a godere dei propri privilegi.

Ogni volta che viene messa a punto una nuova cornice normativa deve considerarsi quanto possa essere grande la sua influenza sui mercati e quanto sia conseguentemente importante che ad essa si accompagni un mutamento di mentalità. Penso alla riforma in atto del diritto societario, con i nuovi modelli di *governance* e di controllo, alle nuove regole

Carlo Molaro

SEGUE IN ULTIMA



#### INSERTO 1

L'insolvenza transfrontaliera in Europa  
di Giuseppe Limitone / Giudice Delegato di Padova

INSERTO 2 / Borse di Studio 2002

Currency options, copertura o speculazione?

## Assegnate le Borse di Studio *Il Commercialista Veneto* 2002

IL CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE di studio denominate "*Il Commercialista Veneto* 2002" e sponsorizzate da Veneto Banca si è concluso con la proclamazione dei vincitori, che sono stati premiati in occasione della prima Giornata di Studio organizzata dall'Associazione dei dottori commercialisti delle Tre Venezie.

Tanti sono stati i partecipanti, segno di evidente interesse rivolto all'iniziativa nonché indice di un sempre vivo fermento scientifico da parte della nostra categoria; i temi originali trattati sono stati equamente divisi tra problematiche di natura finanziaria, fiscale, giuridica ed economica-aziendale in linea con una professione che si sta posizionando sempre più,

SEGUE IN ULTIMA

#### In questo numero

- 3 RIMINI 2002: UN CONGRESSO DI SVOLTA
- 4 RISERVA, AMMORTAMENTI ANTICIPATI, CONFERIMENTO
- 5/6 IL BILANCIO AMBIENTALE IN ITALIA E ALL'ESTERO
- 7/8 L'ANALOGIA NEL DIRITTO TRIBUTARIO
- 9/10 TRATTATO ITALIA-AUSTRIA SU DOPPIA IMPOSIZIONE
- 11 800 ANNI DAL LIBER ABACI DI FIBONACCI
- 13/18 CAPITALE NETTO: LETTURA COMPARATA DEI PRINCIPI CONTABILI 28 e 30
- 19/21 L'ANATOCISMO BANCARIO
- 25/26 LO STUDIO PROFESSIONALE E IL MARKETING
- 27/29 PLUSVALENZE DA CESSIONE DI AREE
- 30/31 PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI AGLI UTILI
- 31 IL MINISTERO HACKER?

# Romania: lacune e controlli ma risorse umane a buon prezzo

**L** A ROMANIA RAPPRESENTA per le imprese italiane una realtà di crescente interesse: quasi 11.000 sono le società costituite in Romania con apporto di capitale italiano, distribuite in tutto il territorio, con importanti concentrazioni di investimenti italiani nell'area Ovest del Paese e in quella circostante la capitale.

Da oltre un decennio, il Paese subcarpatico è considerato soprattutto un luogo privilegiato per la delocalizzazione produttiva, mentre è prematuro parlare di Romania in termini di "mercato di consumo", fatta eccezione per la capitale Bucarest. Per la verità, le statistiche dicono che la Romania assorbe, da sola, quasi la metà dell'export italiano diretto verso i Paesi dell'Europa Sud Orientale, ma questo dato va depurato degli ingenti flussi commerciali esistenti fra società madri italiane e figlie romene. Le principali attrattive del Paese in esame, agli occhi dell'investitore straniero, sono sostanzialmente riconducibili a tre dati di fatto: la disponibilità

di manodopera a basso costo, come accennato in precedenza, l'inesistente sindacalizzazione della stessa e la posizione geografica. Relativamente a quest'ultimo punto, il fatto che la Romania sia relativamente vicina all'Italia (e ben collegata per via aerea) consente agli imprenditori di seguire personalmente le vicende aziendali; ma, al tempo stesso, la vicinanza all'immenso ex impero sovietico, ai Balcani ed anche al Medio Oriente, fanno della Romania una possibile base di appoggio per aggredire mercati nuovi e spesso inesplorati. Sotto il primo punto di vista, certamente inteso come la vera "ricchezza" del Paese, basti dire che dal 1989 ad oggi il costo della manodopera locale è rimasto altamente competitivo, laddove in altri Paesi del blocco ex comunista (e segnatamente in Slovenia, Ungheria, Repubblica Ceca) ha intrapreso una linea di tendenza di equiparazione con i livelli salariali presenti nell'Unione Europea. Nel corso del 2002 infatti, le statistiche evidenziano che le aziende hanno sostenuto, per singolo addetto alla produzione, un costo medio pari a circa 2.400 €/anno. Si deve poi constatare che la maggior elasticità gestionale della forza lavoro è proprio data dall'inesistenza di cultura sindacale e da una più generale ignoranza dei propri diritti da parte dei lavoratori dipendenti piuttosto che dalla mancanza di tutele giuridiche del lavoro subordinato.

Oltre a questi tre fattori di indubbio interesse, a cui può essere aggiunta la comune origine culturale e linguistica di stampo latino, ogni iniziativa

di investimento deve però valutare con attenzione anche le molteplici difficoltà che il Paese presenta: scorrendo i dati di un sondaggio pubblicato nel 1996 dall'Istituto di Statistica Romeno, i maggiori ostacoli che gli investitori stranieri si



trovavano ad affrontare nell'operare in Romania, erano nell'ordine: 1) Legislazione Commerciale e fiscale inadeguata; 2) Burocrazia; 3) Corruzione; 4) Inflazione; 5) Altro. Ebbene, attraverso l'esperienza maturata come banca presente direttamente nel territorio, sia nel rapporto con la clientela che opera in Romania, sia nell'ambito della collaborazione professionale da tempo instaurata con gli Studi di consulenza Boscolo & Partners di Bucarest e Timisoara, abbiamo potuto constatare come, a distanza di oltre un quinquennio, la situazione sia rimasta pressoché immutata. A seconda dei casi e dei contesti (anche geografici), qualcuno mette in cima al libro delle doglianze la corruzione e poi la legislazione fiscale contraddittoria e carente; altri puntano il dito contro la burocrazia e l'inflazione, ma cambiando l'ordine dei fattori il prodotto non cambia.

Un'analisi delle problematiche mette in evidenza che, nonostante i numerosi sforzi attuati, ad esempio, in ordine alla legislazione commerciale essa risulta ancora lacunosa e ridondante. La piena comprensione di tutte le sfumature delle norme appare infatti spesso assai ardua ed è solitamente fuorviata dalle divergenti interpretazioni che i ministeri, il Registro del Commercio, le agenzie nazionali e regionali, forniscono di essa. A ciò va aggiunto come non sia raro imbattersi in previsioni legislative assolutamente chiare, che vengono però capovolte nel loro intento dalla lettura esasperatamente rigida che ne forniscono i burocrati. Per costituire una società, a titolo esem-

plificativo, se nel 2000 erano sufficienti 30 giorni, oggi ne occorrono da 42 a 109, con 83 pagine di formulari, da 5 a 10 uffici competenti, un numero di licenze necessarie variabile da 23 a 29 (dati tratti da uno studio ufficiale dell'IRIS, finanziato dagli USA).

Quanto alla burocrazia, non serve dedicarvi molte parole: essa, con puntuale invadenza, rallenta e appesantisce ogni attività commerciale e/o produttiva, rimandando più a suggestioni "kafkiane" che a standard occidentali la soluzione dei problemi: a nostro avviso, è la maggiore spina nel fianco degli imprenditori stranieri, in quanto sovente aggravata anche da una diffusa incompetenza professionale dei quadri pubblici. Pure qui per esemplificare, una società operante subisce un elevatissimo numero di ispezioni e controlli, che lo studio IRIS citato poco sopra fissa in un minimo di 11 e in un massimo 23 per anno.

In riferimento alla corruzione, al di là della buona fede da riconoscere a

tutti e del principio di responsabilità personale che non tollera inaccettabili generalizzazioni, a parlare chiaro sono le statistiche ufficiali, i richiami frequenti ad un maggior rigore da parte dell'Unione Europea e delle Istituzioni internazionali (che hanno un dialogo costante con le Autorità Romene), e, non da ultimi, i mezzi di comunicazione, i quali fungono da benefica "vedetta" rispetto al rischio corruzione insito in ogni democrazia.


Accanto a questi, un imprenditore accorto non mancherà di sottovalutare, dal punto vista strettamente operativo, la spada di Damocle dell'inflazione interna e della svalutazione internazionale della moneta (all'atto, soprattutto quest'ultima), la inadeguatezza delle infrastrutture (comprendendo in questa categoria tutti quegli indispensabili supporti all'attività produttiva che vanno dalle telecomunicazioni ai trasporti), e la carenza di figure professionali specializzate (quadri e dirigenti), soprattutto in determinate aree del Paese. In questo senso la capitale Bucarest, la zona dell'Ovest - comprendente la regione storica del Banato - e le città della Transilvania, sono sicuramente un passo avanti rispetto al resto della nazione romena, così come la nuova generazione dei trentenni dà ora maggiori garanzie per il futuro.

**Dottor Mario Cassano**  
Direttore Generale  
Banca Italo Romena



## VENETO BANCA

## ANNOTANDO



# Rimini 2002: un congresso di svolta

CLAUDIO SICILIOTTI

Ordine di Udine

**O**ltre ottocento dottori commercialisti, provenienti da tutta Italia, si sono ritrovati a Rimini, piacevolmente accolti da una tardiva estate adriatica, per rivendicare a pieno titolo il ruolo di primattori nel processo riformatore del nostro paese. E' stato infatti quello delle "riforme" il vero e proprio minimo comun denominatore del Congresso Nazionale di categoria giunto ormai alla sua XXXIII edizione.

Riforma del diritto societario, del fisco, delle libere professioni, del sistema dei controlli. Oltre ad una rinnovata attenzione per i temi sociali, per quelli delle organizzazioni no profit e del pubblico settore.

Per poter sancire, ancora una volta, il ruolo di una professione la cui valenza non si esaurisce nel solo ambito economico-giuridico-contabile - già di per sé importante - ma ambisce a qualificarsi in senso ancora più ampio, come forza sociale con una precisa identità ben protetta da un solido corpo di valori etici.

Il bilancio dell'evento congressuale non può che essere considerato altamente positivo.

Idee, proposte, dibattito hanno animato le tavole rotonde congressuali seguite da un uditorio tanto numeroso quanto attento.

Per bocca degli stessi rappresentanti governativi presenti (in particolare, i sottosegretari di Stato Vietti e Siliquini) sono emersi nuovi ruoli e responsabilità per la futura professione unica.

A fronte di un'opera di semplificazione e di snellimento delle regole societarie, fiscali ed economiche, i dottori commercialisti saranno chiamati a rappresentare una delle garanzie di tenuta dell'intero sistema.

Una sorta di "presidio di garanzia", sul quale lo Stato investe per migliorare la dinamicità del sistema senza peraltro intaccare i principi di legalità e di tutela dei diritti. In questo contesto evolutivo si situa appunto la nascita della professione unica che, nelle intenzioni del governo espresse in congresso proprio dal sottosegretario Vietti, "rappresenta un momento di ulteriore valorizzazione del nuovo dottore commercialista, che diventa qualcosa di molto più di un consulente aziendale: diventa la cerniera del sistema fiscale, tributario, societario e dell'intero sistema economico".

Parole senza dubbio importanti per un ruolo che i dottori commercialisti italiani sono da tempo preparati a svolgere. Lo ha dimostrato ampiamente il dibattito congressuale che ha approfonditamente trattato tutte le principali riforme attualmente all'attenzione del paese.

Sul versante fiscale, è emerso un fermo no alla politica dei condoni e concordati. Per gli anni pregressi e ancor più per quelli preventivi.

Gli uni fonte di grave diseducazione sociale, gli altri veri e propri patteggiamenti in bianco che contrastano con il principio della capacità contributiva e finiscono per poter legittimare,

in taluni casi, addirittura l'evasione fiscale.

Ugualmente critico il giudizio sul meccanismo che introduce la cosiddetta "no tax area", tanto inutilmente complesso che finirà per trasformare i dottori commercialisti in altrettanti ...matematici. Davvero lontano in questo caso - è stato osservato - l'obiettivo di semplificazione perseguito con la riforma.

Una forte spinta è emersa anche dal versante della riforma delle libere professioni.

Una riforma che richiede il paese e che vuole dai professionisti cui si affida sostanzialmente tre cose: competenza, correttezza e responsabilità.

Tre funzioni che non possono davvero mettere in discussione la valenza del sistema ordinistico.

Chi altrimenti, se non l'Ordine, potrebbe vigilare efficacemente sulla permanenza di tali requisiti in capo al professionista?

Una riforma peraltro da noi ampiamente anticipata in via autoregolamentare: è infatti ormai prossima al debutto la "formazione professionale continua" obbligatoria, i nostri codici deontologici sono periodicamente aggiornati per tener conto dell'evoluzione dei contesti in cui si svolge la professione, è da tempo allo studio un progetto di assicurazione obbligatoria il cui premio sia incluso nella quota d'iscrizione.

Una riforma che però reclamano anche gli stessi professionisti che attendono da troppo tempo una disciplina *ad hoc* per le società professionali che tenga in adeguato conto la valorizzazione della principale ricchezza che caratterizza un'attività professionale, vale a dire il capitale intellettuale, certamente più importante di quello finanziario.

Ma i professionisti attendono anche una nuova disciplina delle forme di comunicazione, non più ingiustificatamente penalizzante, che permetta una diffusione trasparente e corretta delle conoscenze tecniche, delle specializzazioni, delle esperienze e dell'organizzazione dello studio professionale. Sono soprattutto i giovani a richiedere queste riforme. Giovani per i quali l'inserimento sul mercato non è certo frenato dagli Ordini, quanto piuttosto da regole che oggi sacrificano la ricchezza di cui sono i maggiori portatori, e cioè il sapere aggiornato, oltre alla possibilità di poterlo adeguatamente comunicare.

Ampio dibattito è stato dedicato anche al delicato tema dei controlli societari.

E' stato sottolineato, ancora una volta, come il sistema italiano di controllo delle società affidato al collegio sindacale sia lo strumento che offre le maggiori garanzie rispetto ai sistemi alternativi del comitato di gestione e

del comitato di sorveglianza.

Il primo trae origine dalla tradizione anglosassone dove soltanto in tempi recenti si è sentita la necessità di operare altri controlli rispetto a quelli contabili. E, nello stesso tempo, non offre sufficienti garanzie di professionalità e di imparzialità.

Stessa cosa si è detto del comitato di sorveglianza di matrice tedesca. Un organo che non è nato con funzioni di controllo e che, tra l'altro, approva il bilancio che dovrebbe controllare. Motivi sufficienti per confortare la convinzione che il mercato e le società continueranno a scegliere la formula più affidabile e collaudata, quella del collegio sindacale composto da professionisti dotati dei

più elevati livelli di qualificazione.

Il congresso ha dedicato attenzione anche al cosiddetto terzo settore, quello che si compone di società che pur non a p p a r t e n e n d o giuridicamente al settore pubblico svolgono attività di natura solidaristica e sociale.

Anche in questo contesto è emerso il ruolo della nostra professione nella direzione di un miglioramento dei rapporti tra donatori e aziende

no profit, contribuendo a garantire la trasparenza di tali strutture.

Un ruolo che ha trovato un suggello particolarmente significativo nella cena di gala che si è tenuta presso la comunità della vicina San Patrignano cui sono stati destinati numerosi contributi a testimonianza dell'attenzione e della sensibilità dei colleghi nei confronti di questa importante esperienza sociale. Da Rimini, in conclusione, esce una categoria sicuramente più forte, che emerge vincente da un sofferto travaglio interno, animata da una forte volontà di rilancio. Unita nelle scelte, coesa con i suoi vertici istituzionali e pienamente consapevole del contributo tecnico e sociale che può dare allo sviluppo economico del nostro paese. Compito di tutti ora, *in primis* del nostro Consiglio Nazionale, non disperdere nuovamente questo grande patrimonio.

P.S. Dovero di cronaca impone di dare anche menzione delle isolate intemperanze da stadio di pochissimi che, armati di trombette e fischietti, hanno tentato di interrompere l'intervento della senatrice Siliquini prima di essere ricondotti al silenzio dalla ferma risposta dell'intero uditorio prima ancora dell'intervento della presidenza.

Se ce ne fosse stato ancora bisogno, il deprecabile episodio ha impietosamente fotografato la consistenza, i metodi e gli argomenti di queste persone. Tuttavia, quando il sole è ben alto e splendente, ai nani non riesce più di proiettare la loro ombra...



## TEMI DI ATTUALITA'

# Il trattamento della riserva per ammortamenti anticipati in caso di conferimento

ENNIO VIAL

Ordine di Treviso

**Introduzione**

Lo scopo del presente lavoro è quello di fare qualche breve riflessione in merito ad un recente intervento dell'Agenzia delle Entrate in materia di trattamento della riserva per ammortamenti anticipati, in caso di conferimento ai sensi dell'art.4 del D.Lgs. 358/97.

La risoluzione ministeriale n.324 del 11 ottobre 2002, infatti, ha affermato che, in caso di conferimento di un ramo d'azienda contenente beni sui quali la conferente ha operato gli ammortamenti anticipati, la conferitaria non è tenuta a ricostruire nel proprio patrimonio netto la riserva per ammortamenti anticipati presente nel bilancio della conferente e, parallelamente, che quest'ultima può rendere disponibile la predetta riserva senza particolari limitazioni.

**La riserva per ammortamenti anticipati**

Le riserve rappresentano, assieme al capitale sociale, una delle voci che compongono il patrimonio netto. Le principali tipologie di riserve in sospensione d'imposta sono le seguenti:

- \* riserve da condono;
- \* riserve da rivalutazione monetaria;
- \* riserve ex art. 55, D.P.R. 22.12.1986, n. 917
- \* riserve e fondi da ammortamento anticipato.

I fondi e le riserve in sospensione d'imposta costituiscono fiscalmente poste di patrimonio netto, per le quali l'imposizione è stata rinviata al momento della distribuzione. Va peraltro osservato come non tutte le predette riserve hanno subito lo stesso trattamento fiscale: il saldo attivo di rivalutazione monetaria, per fare un esempio, è stato sottoposto a

un'imposta sostitutiva, mentre le riserve per ammortamenti anticipati non hanno subito alcun prelievo. Il differente trattamento fiscale all'atto della costituzione determinerà conseguentemente un diverso trattamento anche in ipotesi di distribuzione.

La rilevazione degli ammortamenti anticipati effettuati mediante una variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi e l'accantonamento in una riserva del patrimonio netto è considerata dal principio contabile nazionale n.25 la metodologia più corretta e, come tale, raccomandabile.

Tale modalità di contabilizzazione comporta la necessità di rilevare in bilancio anche le imposte differite al fine di perseguire la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e economica e finanziaria richiesta dall'art.2423 del codice civile.

Al fine di riassumere con un esempio pratico la corretta modalità di rilevazione degli ammortamenti anticipati, si rinvia alla Tavola 1, dove si ipotizza di ammortizzare con l'aliquota del 15% un cespite dal costo storico di 1.000. L'imposta è fissata al 35% e, per semplicità espositiva, gli ammortamenti anticipati, da operarsi in sede di dichiarazione dei redditi come variazione in diminuzione, vengono rilevati nel mastro degli ammortamenti. Si ipotizza, inoltre, che i coefficienti fiscali ordinari rappresentino l'effettivo deprezzamento civilistico del bene.

Vediamo ora come deve essere trattato contabilmente e fiscalmente il cespite conferito all'interno di un ramo d'azienda, alla luce della Risoluzione ministeriale n.324.

**La Risoluzione n.324 del 11 ottobre 2002**

La questione sottoposta all'amministrazione finanziaria riguarda l'interpretazione dell'articolo 4 del D. Lgs. n. 358 del 1997, nella parte in cui prevede che "il soggetto conferitario subentra nella posizione di

quello conferente in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda stessa...", dal momento che lo stesso nulla dispone in merito a quelle poste di patrimonio netto del soggetto conferente (quali la riserva per ammortamenti anticipati) che sono state iscritte secondo un regime tributario di sospensione di imposta.

L'Agenzia evidenzia la neutralità fiscale del conferimento e osserva come considerare tale operazione (attraverso la valutazione delle partecipazioni ricevute) come atto di realizzo delle plusvalenze latenti dei beni conferiti appaia inopportuno in quanto comporta una interferenza fiscale nei processi di ristrutturazione produttiva delle imprese.

L'articolo 4 viene incontro alle eventuali esigenze civilistiche di recepire, nella società conferitaria, le plusvalenze latenti o i valori di avviamento presenti presso la conferente ed evidenziati nella perizia di cui all'articolo 2343 del codice civile.

Ciò comporta il verificarsi di due conseguenze giuridicamente rilevanti, espressamente disciplinate nel secondo periodo del comma 1 dell'articolo 4:

- a) nel momento in cui il soggetto conferente e/o quello conferitario dovessero iscrivere maggiori valori civilistici rispetto a quelli fiscalmente riconosciuti, dovranno procedere alla compilazione dell'apposito prospetto di riconciliazione, da allegare alle rispettive dichiarazioni dei redditi (c.d. regime del doppio binario);
- b) il soggetto conferitario subentra nella posizione di quello conferente in ordine ai singoli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda o del ramo d'azienda (trasferimento dei valori c.d. a "saldi aperti").

Per quanto attiene al trattamento della riserva per ammortamenti anticipati, l'agenzia richiama la

SEGUE A PAGINA 23

PUBBLICITA' IPSOA

# Il bilancio ambientale

## La situazione in Italia e all'estero

### Lo Sviluppo Sostenibile

“La crescita economica attuale non sarà più sostenibile nel lungo periodo se non si terrà conto dei problemi ambientali che essa genera”: questo è il concetto emergente che è nato negli ultimi anni come logica conseguenza dei disastri ecologici sempre più preoccupanti che vediamo quotidianamente.

A contrapporre questa teoria si è però cominciata ad affermare l'idea che non necessariamente sviluppo economico e protezione dell'ambiente sono incompatibili fra di loro, che ecologia ed economia forse non sono due termini completamente antitetici.

La parola chiave è “sviluppo sostenibile”, cioè la capacità di soddisfare i bisogni attuali senza compromettere le risorse necessarie per il normale sostentamento economico e sociale delle future generazioni.

Lo sviluppo sostenibile deve migliorare le performance ambientali dell'impresa, ma deve altresì permettere dei vantaggi economici, perché una gestione ecoefficiente può e deve portare dei ritorni in termini di risparmi di materie prime e di energia, di aumento della capacità competitiva e di acquisizione di vantaggi di mercato per effetto di una migliore immagine aziendale.

Lo sviluppo sostenibile, per poter dimostrare il raggiungimento del proprio obiettivo (guadagnare senza distruggere l'ambiente) deve essere supportato da un adeguato reporting ambientale.

### Il Bilancio Ambientale

Tra i documenti che compongono un reporting ambientale, il più importante in assoluto è senza dubbio il Bilancio Ambientale.

Il Bilancio Ambientale è stato definito dalla Fondazione ENI Enrico Mattei uno “strumento contabile in grado di fornire un quadro organico delle interrelazioni dirette tra l'impresa e l'ambiente naturale, attraverso l'opportuna rappresentazione dei dati quantitativi e qualitativi relativi all'impatto ambientale delle attività produttive e dello sforzo economico e finanziario sostenuto dall'impresa per la protezione dell'ambiente”.


Il Bilancio Ambientale è uno strumento di gestione ad uso interno, ma può avere rilevanza anche esterna: se da un lato, infatti, fornisce alle funzioni direttive aziendali le informazioni generali per la gestione e il controllo delle interazioni fra impresa e ambiente, dall'altro lato il Bilancio Ambientale costituisce il documento informativo di partenza per la preparazione degli strumenti di comunicazione esterna.

Per l'articolazione del Bilancio Ambientale, così come per il generale sistema di contabilità analitica, non esiste ancora (almeno in Italia) un modello standard di riferimento. Ogni azienda è libera di strutturarla come ritiene più opportuno. Ai fini gestionali, un Bilancio Ambientale d'impresa dovrebbe:

- Ø consentire di verificare periodicamente l'impatto ambientale dell'azienda,
- Ø rilevare la presenza di aree critiche,

### ADRIANO CANCELLARI

Ordine di Vicenza



- Ø pianificare e programmare azioni di mitigazione delle criticità riscontrate,
- Ø evidenziare più chiaramente i costi ambientali aziendali,
- Ø fornire a fine esercizio un quadro sintetico del consuntivo e del programmato rispetto alla variabile ambiente.

### Il Bilancio Ambientale in Francia<sup>1</sup>

Il Bilancio Ambientale d'impresa è molto diffuso all'estero, specie nei paesi del nord Europa e del nord America, dove viene considerato alla stessa stregua del bilancio economico-finanziario. Infatti, le stesse società di revisione specializzate nella certificazione del bilancio aziendale tradizionale hanno cominciato ad offrire il servizio di certificazione anche per il Bilancio Ambientale. Il Bilancio Ambientale è entrato a far parte anche della legislazione di alcuni Paesi. Per esempio, in Norvegia è già diventato un obbligo di legge per tutte le imprese avere un sistema di gestione ambientale (*environmental management*). In Danimarca è stata approvata una legge che obbliga la pubblicazione da parte delle imprese di un dettagliato rapporto annuale sugli impatti ambientali e sui relativi piani di sviluppo futuri della gestione degli stessi.

Vediamo ora, più in dettaglio, come i nostri vicini transalpini hanno affrontato il problema di reporting ambientale in Francia.

L'articolo 116 della Legge n. 2001-420 del 15 maggio 2001 ha introdotto un nuovo articolo nel *Code de Commerce* che dispone che nella Relazione al Bilancio (equivalente alla nostra Nota Integrativa) delle società quotate, a partire dagli esercizi sociali iniziati successivamente al 1 gennaio 2002, dovranno essere comprese “delle informazioni, il cui elenco è fissato per decreto dal *Conseil d'Etat*, sul modo in cui la società considera le conseguenze sociali e ambientali della sua attività”.

Il decreto applicativo del *Conseil d'Etat* ha precisato che le informazioni relative agli effetti della attività delle imprese sull'ambiente devono essere “riportate in funzione della natura di tali attività e delle loro conseguenze”.

Tali informazioni riguardano principalmente la descrizione dell'impatto della attività sull'ambiente (in particolare i consumi di acqua,

materie prime ed energia e gli scarichi nell'aria, nell'acqua e nel suolo) che possano contaminare gravemente l'ambiente. Il decreto prevede che devono essere divulgate anche le informazioni relative alle misure di prevenzione e di pronto intervento adottate dalla società.

La relazione al Bilancio deve anche:

- Ø menzionare le misure prese per limitare i danni all'equilibrio biologico, in particolare alle speci animali e vegetali protette;
- Ø descrivere il percorso di valutazione o di certificazione adottati in campo ambientale;
- Ø descrivere le misure prese per assicurare il rispetto dell'attività della società alle disposizioni legislative e regolamentari.

Le informazioni da inserire nelle Relazioni di Bilancio annuali devono riguardare anche la gestione delle problematiche ambientali all'interno della società, la pubblicazione dei relativi dati contabili (le spese assunte per prevenire le conseguenze dell'attività della società sull'ambiente, gli accantonamenti su rischi ambientali e le indennità versate nel corso dell'esercizio in esecuzione di una sentenza giudiziaria), e la descrizione degli obiettivi ambientali assegnati alle proprie filiali all'estero.

La COB (l'equivalente della nostra Consob) ha richiesto che le informazioni ambientali previste dal decreto applicativo siano inserite in un nuovo allegato al Bilancio relativo ai “rischi industriali” e ai “rischi giuridici” legati all'ambiente.

La COB aveva inizialmente auspicato che le società quotate potessero anticipare tali adempimenti fin dal bilancio 2001. Siccome il decreto applicativo era del 20 febbraio 2002, vista la ristrettezza dei tempi, ha richiesto, per i Bilanci 2001, unicamente la divulgazione di informazioni di carattere ambientale che avessero avuto una incidenza significativa sulla situazione finanziaria.<sup>2</sup>

### Il Bilancio Ambientale in Italia

Anche in Italia, dalla metà degli anni Novanta, il Bilancio Ambientale ha iniziato a diffondersi, grazie alla presenza di numerosi insediamenti produttivi appartenenti a gruppi multinazionali stranieri. Va però preso atto che, per il momento, il Bilancio Ambientale è utilizzato più nella veste di strumento di pubbliche relazioni, finalizzato in modo specifico ad alimentare all'esterno un'immagine aziendale positiva, che non come vero e proprio strumento di informazione per gli interlocutori esterni più interessati agli aspetti ambientali legati alle attività produttive aziendali. La Fondazione ENI E. Mattei si sta da anni occupando dello sviluppo di un modello contabile analitico, in grado di rilevare anche le grandezze fisiche e monetarie attinenti al rapporto impresa-ambiente.

Lo schema del documento prevede l'articolazione in due parti: un “Rapporto Ambientale”, volto a inquadrare e descrivere il profilo ambientale delle attività svolte, ed un “Bilancio Ambientale”, che

SEGUE A PAGINA 6

<sup>1</sup> “Le bilan environnemental” - Atti del Convegno *Eura Audit International* - Parigi, giugno 2002

<sup>2</sup> “Les nouvelles obligations d'information des sociétés cotées dans le domaine de l'environnement” - Alix Flamand e Françoise Labrousse

# Il bilancio ambientale

SEGUE DA PAGINA 5

esamina gli aspetti quantitativi, dando conto, in particolare, delle spese e degli investimenti sostenuti a favore dell'ambiente.

Il *Rapporto Ambientale* contiene le informazioni qualitative necessarie a descrivere le relazioni tra l'azienda e l'ambiente, relazioni che vengono rappresentate anche attraverso grandezze significative, quali l'occupazione di territorio, la consistenza degli impianti, i consumi energetici. Solitamente vi sono descritte le linee di politica ambientale messe in atto, quali, ad esempio:

- Ø l'adozione delle procedure di valutazione di impatto ambientale per tutte le nuove opere e gli ampliamenti di quelle esistenti,
- Ø il monitoraggio dell'ambiente di riferimento, tramite rilievi effettuati con strumentazione tecnologicamente avanzata,
- Ø gli interventi di protezione dall'inquinamento acustico,
- Ø le azioni per la mitigazione dell'inquinamento atmosferico,
- Ø le azioni volte al contenimento dei consumi energetici,
- Ø la scelta di adeguati processi di smaltimento dei rifiuti;
- Ø le politiche di raccordo con enti territoriali e autorità preposte alla tutela dell'ambiente
- Ø le attività di ricerca e sviluppo, finalizzate ad individuare soluzioni innovative per interventi di tutela e mitigazione ambientale sempre più efficaci.<sup>3</sup>

Da un punto di vista normativo, in Italia non esiste alcun obbligo per la redazione del Bilancio Ambientale. Se la Francia ed altri Paesi europei hanno emanato delle leggi ad hoc, da noi la strada da fare è ancora lunga. Basti vedere che su tale argomento esiste solo una *proposta di legge quadro*, in materia di contabilità ambientale dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali, approvata dal Senato della Repubblica Italiana e trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica il 20 luglio 1999. A tutt'oggi non se ne ha avuto più notizia. Se ne riporta una parte:

## Articolo 2

(Documenti di contabilità ambientale)

1. Al fine di cui all'articolo 1, a decorrere dall'anno finanziario 2004, lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni capoluoghi di provincia e quelli con oltre 100.000 abitanti approvano, contestualmente ai documenti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio, i documenti di contabilità ambientale intesi come documenti riguardanti la sostenibilità ambientale dello sviluppo e di seguito così denominati.
2. I Comuni, non capoluogo di provincia, con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti effettuano, anche in forma associata, gli adempimenti di cui al comma 1, a decorrere dall'anno finanziario 2007. I suddetti Comuni possono anche decidere di effettuare gli adempimenti di cui al comma 1 a decorrere dall'anno finanziario 2004. Per i Comuni facenti parte di comunità montane, tali adempimenti possono essere effettuati dalla comunità montana di appartenenza.
3. Lo Stato, le Regioni, le Province ed i

*Comuni adottano i documenti riguardanti la sostenibilità ambientale dello sviluppo sulla base dei conti ambientali di rispettiva competenza, di cui all'articolo 3, tenendo conto degli indirizzi dell'Unione Europea e secondo le disposizioni della presente legge.*

4. Il Governo è delegato ad emanare, entro e non oltre nove mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4 dell'articolo 3, su proposta del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'Ambiente, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi che definiscono modalità, struttura e contenuti dei documenti riguardanti la sostenibilità ambientale dello sviluppo, nei limiti delle risorse autorizzate all'articolo 8, comma 3, avendo riguardo ai seguenti principi e criteri direttivi:
  - a) l'organizzazione ed evidenziazione delle risultanze dei conti ambientali secondo ripartizioni e articolazioni utili per favorirne la lettura parallela e la confrontabilità coi documenti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio;
  - b) la selezione delle informazioni contenute nei conti ambientali distinta per ciascun livello istituzionale in relazione alle competenze dello stesso e alla struttura dei suoi documenti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio;
  - c) la gradualità necessaria nel grado di specificazione dei documenti riguardanti la sostenibilità ambientale dello sviluppo in relazione allo stato di avanzamento, nonché alla definizione e all'attendibilità dei conti ambientali.

(omissis)

## Articolo 3

(Sistema dei conti ambientali)

1. Ai fini della elaborazione dei documenti riguardanti la sostenibilità ambientale dello sviluppo, a decorrere dall'anno 2003, lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni di cui all'articolo 2, comma 1, adottano un sistema di conti ambientali.
2. Ai fini dell'elaborazione dei documenti riguardanti la sostenibilità ambientale dello sviluppo, i comuni di cui all'articolo 2, comma 2, adottano un sistema di conti ambientali a decorrere dall'anno 2007.
3. Per sistema di conti ambientali si intende l'insieme delle informazioni che, nell'ambito del sistema statistico nazionale, descrivono:
  - a) la consistenza e le variazioni del patrimonio naturale;
  - b) le interazioni tra economia ed ambiente;
  - c) le spese per la prevenzione, la protezione e il ripristino in materia ambientale.

Come si può notare, la proposta di legge quadro si rivolgeva unicamente a Stato, Regioni, Province e Comuni, con una tempistica ormai impossibile da rispettare (lo sarebbe forse stata se l'iter legislativo non si fosse bloccato nel 1999). Era già qualcosa, ma delle società (quotate o meno), nessun cenno.

Ricordiamo che una regolamentazione in materia ambientale dovrebbe indurre le società:

- Ø ad una pianificazione di medio lungo periodo volta all'identificazione dei futuri costi ambientali ed alla relativa copertura degli stessi mediante l'iscrizione a bilancio di appositi fondi
- Ø ad una riflessione continua sull'incidenza della loro attività sull'ambiente
- Ø ad adottare una politica di gestione dell'ambiente
- Ø a creare una organizzazione specifica per la raccolta delle informazioni inerenti la propria presenza sul territorio,

Le società devono comprendere che non possono a tale riguardo accontentarsi di una informazione parziale o approssimativa, poiché devono permettere ai terzi, ed in particolare agli investitori, di farsi una idea esatta dei rischi e dei costi in materia ambientale.

Attualmente nessuno, in Italia, è obbligato a comunicare ai terzi che cosa ha fatto a favore dell'ambiente, ma, quello che è più grave, nessuno è obbligato a dichiarare quello che ha combinato contro l'ambiente quali siano stati e quali saranno gli impatti ambientali (soprattutto in termini economici) derivanti dall'attività svolta. Per fare un esempio pratico, i costi sostenuti (ed iscritti a bilancio) per la costruzione di un comune impianto di depurazione acque sono circa la metà di quelli che saranno necessari per lo smantellamento dell'impianto stesso e per la conseguente necessaria bonifica del sito (costi non previsti a bilancio).

Fino a quando in Italia non uscirà una legge che imponga non solo l'obbligo della redazione del Bilancio Ambientale, ma che preveda anche l'elencazione delle informazioni necessarie per verificare in che modo la società consideri le conseguenze ambientali della sua attività (come, si è visto sopra, avviene in Francia), continueremo a vedere solo dei bellissimi Bilanci Ambientali<sup>4</sup> redatti da grossi gruppi societari in cui, con toni rassicuranti, vengono espone tutte le tecniche ecocompatibili utilizzate e dove vengono affrontate e risolte tutte le problematiche inerenti l'ambiente.

La totale assenza di disposizioni normative permette attualmente ad alcune imprese di dire quanto sono brave, ma non obbliga le altre, come ricordavo sopra, ad affermare quanto sono state inefficienti o quali danni hanno provocato all'ambiente (mi pare una ripetizione di quanto detto sopra). Allo stato attuale, non potremo mai trovare un Bilancio Ambientale italiano dove leggere che la società non ha fatto nulla per tutelare l'ambiente, che non si interessa di interventi di protezione dall'inquinamento acustico, né di azioni per la mitigazione dell'inquinamento atmosferico, che non è capace di trovare azioni volte al contenimento dei consumi energetici o che consideri troppo superflui i processi di smaltimento dei rifiuti. Chi sarebbe così folle, visto che non è obbligato a farlo?

Non ci resta che aspettare...

<sup>3</sup> Bilancio Ambientale 1999 Gruppo Autostrade SpA

<sup>4</sup> consiglio di consultare l'utilissimo CD che è stato distribuito durante l'ultima giornata di Studio della Associazione Dottori Commercialisti del Triveneto tenutasi a Vicenza nell'aprile 2002, contenente alcuni interessanti Bilanci Ambientali (Acea, Eni, Edison, Cobat, Unicredit, Pirelli, ecc.)

# L'analogia nel diritto tributario

## Le divergenze dottrinali sull'applicabilità alle norme impositive e le pronunce giurisprudenziali

### Premessa

Il presente lavoro si prefigge di illustrare le teorie formulate dalla dottrina in materia di analogia, intesa quale strumento di interpretazione delle leggi, e di fornire un breve quadro applicativo in giurisprudenza. Il principio sarà illustrato con riferimento al diritto tributario, in particolare relativamente all'applicabilità dello stesso alle norme impositive, poiché è in quest'ambito che sono sorte le problematiche più rilevanti.

Nessuno dubita, infatti, della valenza dell'articolo 12 delle preleggi in ambito civilistico; qualche problema sorge quando si indaga sull'applicabilità della norma all'ordinamento tributario, poiché regolato da particolari principi costituzionali.

### Definizione di analogia

Il procedimento interpretativo dell'analogia si è reso necessario poiché, nell'emanare le norme, risulta impossibile, per il legislatore, regolamentare tutte le possibili situazioni o sfaccettature del caso o fattispecie affrontati. Di conseguenza l'assenza di questo strumento avrebbe comportato l'incompletezza dell'ordinamento giuridico, che si sarebbe presentato lacunoso.

La definizione dell'analogia è positivamente formulata dal citato articolo 12 delle preleggi, rubricato "Interpretazione della legge", che così dispone "Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato."

L'analogia è quindi uno dei tanti strumenti di interpretazione della legge<sup>1</sup> e si contrappone, nel procedimento logico, all'argomento "a contrario".

Perché si possa sostenere l'applicabilità è necessario che vi sia una lacuna normativa, cioè l'assenza di una disposizione precisa che regolamenti la fattispecie; per colmarla si devono ricercare norme che regolano casi simili o materie analoghe.

E' proprio in queste ultime che trova la propria forza il principio in esame: in linea di massima, quanto più somigliante, in ordine alla identità di disciplina giuridica, appare il caso simile o la materia analoga a quello/a lacunoso/a tanto più persuasiva apparirà l'argomentazione analogica.

Si cita la persuasività, in tema di interpretazione, poiché nessuna norma appare chiara di per se stessa;

ALBERTO BUSCEMA

Ordine di Padova

nonostante il brocardo "in claris non fit interpretatio", alle norme va attribuito un significato. A volte l'operazione è talmente istintiva da non essere nemmeno avvertito il procedimento logico che si è attuato. Quindi anche il precetto che in apparenza sembra chiaro richiede in realtà un seppur minimo sforzo interpretativo.<sup>2</sup>

La persuasività del ragionamento, la sua argomentazione, sarà quella che permetterà la condivisione delle conclusioni raggiunte<sup>3</sup>.

L'interprete assume qui un rilievo fondamentale: esso non appare più come mero applicatore della legge, la quale come visto può tralasciare di regolamentare qualche caso, ma diventa soggetto attivo tramite l'uso dell'analogia, "integrando" l'ordinamento giuridico.<sup>4</sup>

Il procedimento di interpretazione che fa ricorso alle fattispecie similari viene definito "analogia legis". Vi

è un altro strumento, qualificato come strumento di integrazione del diritto, chiamato "analogia iuris". Esso trova la sua definizione nell'ultimo inciso dell'articolo 12 delle preleggi, la parte che fa riferimento ai principi dell'ordinamento, e funge da strumento di risoluzione finale della lacuna, cioè nel caso in cui l'*analogia legis* non possa essere applicata.

Sono quindi due gli strumenti che l'articolo 12 delle preleggi mette a disposizione dell'operatore del diritto per risolvere questioni non espressamente regolamentate dal legislatore.

### Analogia, Costituzione e diritto tributario

Quanto appena esposto costituisce pacifica applicazione della norma in esame nel diritto civile<sup>5</sup>, posto che la formulazione sui contenuti del procedimento interpretativo è contenuta nel codice civile.

Relativamente al diritto tributario in dottrina restano forti dubbi sull'applicabilità del principio interpretativo alle norme impositive, stante la netta contrapposizione di due correnti di pensiero divise sulla questione.

Le posizioni contrastanti sono dovute ad una diversa attribuzione di significato all'opera interpretativa e, contemporaneamente, alla presenza di immanenti

norme Costituzionali che sembrano rendere inapplicabile il procedimento.

Non vi sono, infatti, divieti espressi di applicazione dell'istituto dell'analogia nell'ordinamento tributario. Esponiamo, di seguito, i ragionamenti che hanno promosso la frattura tra gli opposti schieramenti.

Come è noto il diritto tributario è incardinato principalmente su due norme della Costituzione: l'articolo 53 sulla capacità contributiva, a mente del quale "Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva: Il sistema tributario è informato a criteri di progressività." e l'articolo 23 "Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge."

Cominciamo proprio dal primo dei due articoli citati, quello relativo alla capacità contributiva.

Lo scopo della norma è quello di assoggettare ad imposizione le manifestazioni di capacità economica del soggetto contribuente: si rende necessaria l'individuazione degli indici idonei a svelare la forza

economica del soggetto, con riferimento al reddito complessivo, alla spesa complessiva, al patrimonio complessivo e agli incrementi patrimoniali.

I sostenitori della tesi che consente l'applicabilità dell'analogia alle norme impositive, sollevano il dubbio che il legislatore non abbia la possibilità di riuscire ad individuare puntualmente, attraverso la norma, tutte le fattispecie che manifestano capacità contributiva. Proprio attraverso la similitudine tra fattispecie astratta regolamentata e fattispecie concreta esaminata si consentirebbe il pieno rispetto del principio stabilito dalla Costituzione. Il ricorso all'analogia garantirebbe anche il rispetto del principio di uguaglianza poiché a fattispecie simili si applicherebbe lo stesso trattamento.

Si contrappone la tesi di chi sostiene che, essendo la nostra materia governata da fattispecie specifiche, non risulta possibile estenderne la portata. La minuziosa elencazione dei fatti tassabili escluderebbe il ricorso all'analogia<sup>6</sup> poiché nelle fattispecie esclusive non è intravedibile la "ratio". Di fronte ad una norma che non regola espressamente il caso si dovrebbe, quindi,

per la nostra materia governata da fattispecie specifiche, non risulta possibile estenderne la portata. La minuziosa elencazione dei fatti tassabili escluderebbe il ricorso all'analogia<sup>6</sup> poiché nelle fattispecie esclusive non è intravedibile la "ratio". Di fronte ad una norma che non regola espressamente il caso si dovrebbe, quindi,

per la nostra materia governata da fattispecie specifiche, non risulta possibile estenderne la portata. La minuziosa elencazione dei fatti tassabili escluderebbe il ricorso all'analogia<sup>6</sup> poiché nelle fattispecie esclusive non è intravedibile la "ratio". Di fronte ad una norma che non regola espressamente il caso si dovrebbe, quindi,

per la nostra materia governata da fattispecie specifiche, non risulta possibile estenderne la portata. La minuziosa elencazione dei fatti tassabili escluderebbe il ricorso all'analogia<sup>6</sup> poiché nelle fattispecie esclusive non è intravedibile la "ratio". Di fronte ad una norma che non regola espressamente il caso si dovrebbe, quindi,

SEGUE A PAGINA 8

<sup>1</sup> E' nota la pubblicazione di Giovanni Tarello "L'interpretazione della legge" Giuffrè 1980 nella quale sono enunciati ben quindici argomenti interpretativi: 1) a contrario; 2) a simili; 3) a fortiori; 4) della completezza della disciplina giuridica; 5) della coerenza della disciplina giuridica; 6) psicologico; 7) storico; 8) apagogico; 9) teleologico; 10) economico; 11) autoritativo; 12) sistematico; 13) naturalistico; 14) equitativo; 15) a partire dai principi generali.

<sup>2</sup> In proposito si vedano anche le sempre chiare esposizioni di R. Lupi "Manuale giuridico professionale di diritto tributario" Ipsoa pag. 179.

<sup>3</sup> E' sempre il Tarello, op. cit., che mette in rilievo l'importanza delle motivazioni, dei procedimenti intellettuali seguiti dall'interprete nell'attribuire significato alla norma. Egli sottolinea che gli argomenti utilizzati nell'interpretazione non sono altro che schemi persuasivi generali.

<sup>4</sup> Sul punto appare opportuno fare riferimento a R. Lupi op. cit. pag. 237 il quale sembra rifiutare che l'analogia si presti ad integrare il tessuto normativo, in quanto mezzo di applicazione del diritto. La questione, a mio modo di vedere, è però solo terminologica. L'interprete è chiamato a colmare la lacuna (assenza di norma specifica) facendo ricorso a norme che regolano fattispecie o materie analoghe; si è chiamati a decidere se colmare significa integrare oppure applicare una norma analoga.

<sup>5</sup> Non è consentito il procedimento analogico per particolari fonti di regolamento in materia di lavoro, per le leggi penali e per quelle eccezionali.

<sup>6</sup> Sembra concludere così E. De Mita in "Interesse fiscale e tutela del contribuente" Giuffrè pag. 87 e "Principi di diritto tributario" Giuffrè pag. 20

# L'analogia nel diritto tributario

SEGUE DA PAGINA 7

concludere per l'intassabilità.

Ma è soprattutto attorno all'articolo 23 che si sviscerano sottili ed interessanti argomentazioni al fine di sostenere o negare l'applicabilità dell'istituto. Poiché il comando stabilito da questa norma, a mente della quale "Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge", appare chiaro e non valicabile si è negata l'applicazione dell'analogia al diritto tributario sostanziale in quanto quest'ultima si risolverebbe in una attività "creatrice" del diritto.

Solo il legislatore, si è sostenuto, può imporre prestazioni patrimoniali tramite l'emanazione di una legge<sup>7</sup>: a nessun altro è concesso di dilatare le fattispecie già determinate dalla norma.

Quindi tutto ciò che non è previsto dalla norma come imponibile si considera non tassabile, evitando il ricorso all'applicazione di norme che disciplinano materie o fattispecie analoghe.

L'argomentazione è suggestiva, appare incontrovertibile. Tuttavia acuta dottrina riesce a trovare forza persuasiva nelle argomentazioni che seguono.<sup>8</sup>

Posto che il legislatore non può regolamentare tutte le fattispecie possibili, all'interprete spetterebbe il compito di individuare una norma espressa che regolamenti un caso assimilabile a quello in questione: individuando, cioè, tutti i significati possibili della norma espressa e individuandone l'ambito di applicazione. Il legislatore, in altre parole, non è in grado di prevedere "ogni sfumatura di ogni comportamento umano o di ogni fattispecie fattuale"; pertanto, indagando sulle ragioni che hanno condotto all'emanazione di quella norma se ne può cogliere la valenza, la portata. E quindi chiarirne l'ambito applicativo. In perfetta sintonia con l'articolo 23 della Costituzione, poiché si dà corpo alla volontà già espressa dal legislatore: non si crea alcuna nuova norma ma si applicano compiutamente quelle esistenti.

Il procedimento applicativo del principio esposto prevede i seguenti passi: 1) verifica dell'effettivo "vuoto" normativo; 2) ricerca della fattispecie regolamentata prossima a quella considerata (criterio della minor distanza) 3) verifica che la fattispecie regolamentata condivida la stessa "ratio"; 4) conseguente applicazione della norma individuata.<sup>9</sup>

E', quindi, nella ricerca della "ratio" comune alle due fattispecie la soluzione allo sbarramento opposto da una parte della dottrina. Il legislatore può individuare una fattispecie rivelatrice di capacità economica ma non riuscirà mai, per quanto raffinato, ad individuarne tutte le sfaccettature. Se si rifiutasse il concetto di applicare norme impositive a fattispecie non regolamentate ma riconducibili alla stessa essenza si promuoverebbe una disparità di trattamento, poiché non verrebbe applicata l'imposizione ad una fattispecie simile.

## I sostenitori dell'analogia

In tema di applicazione dell'analogia, il Falsitta<sup>10</sup>, nel ripudiare la limitazione dell'applicabilità del principio alle sole norme che stabiliscono il come, quando e quanta imposta pagare, sostiene: "l'analogia è sempre da ammettere in materia di norme impositive sia per-

ché, se fosse vietata, il divieto non potrebbe non investire l'intera classe delle norme in discussione perché tutte sono in grado di influire sull'*an* e sul *quantum debeatur*, anche quelle che regolamentano la base imponibile".

Un acceso sostenitore è Porcaro<sup>11</sup> che nel suo recente lavoro, citato in nota, ha analizzato il problema in rapporto a diversi principi.

Facendo riferimento al principio di uguaglianza ha sostenuto: "Il necessario rispetto del principio di uguaglianza, sempre che questo non debba eventualmente passare in secondo piano di fronte ad altri principi costituzionalmente garantiti, sembrerebbe quindi richiedere che si dia luogo al procedimento analogico in tutte le ipotesi in cui si sia verificata la sussistenza di una similitudine tra fattispecie concretamente esaminata e fattispecie astratta esplicitamente disciplinata. Detta similitudine, cioè, proprio in quanto rappresenta il presupposto affinché si attui il principio di uguaglianza, richiederebbe proprio l'utilizzo dell'analogia per rendere effettiva la attuazione di quel principio". Le argomentazioni dell'autore riguardo ai rapporti tra analogia, capacità contributiva e riserva di legge sono quelle già riportate al capitolo che precede.

Nell'espone l'applicazione del principio a casi concreti, citati precedentemente in nota, anche Stevanato e Nuzzo appaiono tra i sostenitori dell'analogia.

## Gli oppositori all'analogia

Tra le diverse fila di coloro che si oppongono all'applicabilità dell'analogia alle norme impositive vi sono nomi, e motivazioni, di altrettanto spessore. Il pensiero di De Mita<sup>12</sup> è il seguente "Il problema dell'interpretazione analogica delle leggi tributarie si pone non tanto per un divieto, che non esiste nell'ordinamento tributario, quanto perché l'analogia è tecnicamente impossibile rispetto a quelle che la norma chiama a "fattispecie esclusiva", fattispecie che non lasciano intravedere una *ratio*, sicché diventa difficile l'individuazione di fatti tassabili oltre quelli espressamente previsti dalla legge".

Il Lupi<sup>13</sup> si è espresso nei termini che seguono "Quando si tratta di "norme impositrici", destinate cioè a stabilire se un certo fenomeno è imponibile o meno, il problema dell'analogia nel diritto tributario è di facile soluzione; se un certo fenomeno non è riconducibile, letteralmente o sistematicamente, ad un norma impositrice, la soluzione a favore dell'intassabilità è obbligata, senza spazi per interpretazioni analogiche; manca infatti uno dei presupposti indispensabili dell'analogia, cioè una lacuna che occorre colmare per risolvere una controversia: quest'ultima è infatti facilmente risolvibile prendendo atto dell'intassabilità del fenomeno". Anche il Russo<sup>14</sup> conclude la sua analisi sull'argomento sostenendo che "... il ricorso all'analogia non tanto può dirsi vietato quanto resta precluso in radice, per difetto del suo presupposto essenziale costituito dalla presenza di un vuoto normativo".

## L'analogia e la giurisprudenza

Scorrendo alcune sentenze che hanno analizzato il principio analogico si trovano alcuni interessanti spunti di riflessione.

Nella motivazione della decisione n. 1484 del 1.04.86 della Commissione tributaria centrale, avente ad og-

getto l'INVIM, incidentalmente si afferma che "l'analogia, nel settore tributario, è metodo da ammettere con molta cautela"

Nella decisione n. 855 del 1.03.95, della Commissione tributaria centrale, si legge che l'Ufficio, nel sostenere le sue tesi in tema di determinazione della base imponibile INVIM, negava la possibilità del ricorso all'interpretazione analogica poiché non applicabile alle norme tributarie. Interpretando l'art. 13 del D.P.R. n. 643/72 e in particolar modo i fattori incrementativi del valore iniziale dell'immobile ai fini INVIM, la commissione faceva rientrare tra le spese di urbanizzazione non solo gli oneri che si traducono in un esborso di denaro per il contribuente ma anche quelli assolti mediante cessione gratuita di una parte del terreno al comune. La decisione motiva "ne deriva che allo stesso trattamento, avuto riguardo alla *ratio* della norma, debbano essere analogicamente assoggettate, ex art. 12 cpv disp. (e senza bisogno, dunque, di attivare il giudizio di costituzionalità, ma facendo solo uso di uno strumento ermeneutico messo dall'ordinamento a disposizione dell'interprete), le cessioni di cui si discute, avendo anch'esse finalità urbanizzative e rappresentando, del pari, poste passive dell'incremento di valore fiscalmente rilevante, onde esibiscono elementi di identità con la fattispecie espressamente regolata, non marginali, ma coincidenti con quelli presi in considerazione dal legislatore delegato nel dettare la disciplina, la quale si deve ritenere, quindi, applicabile - per analogia - anche nel caso non previsto" (cfr. altresì, Cassazione 13.01.88 n. 186).

Riconosce implicitamente l'uso dell'analogia nell'applicazione di norme impositive la Commissione tributaria centrale con decisione n. 2625 del 18.03.85 sostenendo "che i primi giudici hanno operato una specie di integrazione della normativa vigente con un ricorso all'analogia che va oltre i limiti entro i quali questo procedimento può essere legalmente consentito". La Commissione tributaria centrale nella decisione 2.10.89 numero 5712 ritiene che per evitare disparità di trattamento sia necessario far ricorso all'analogia. In tema di fattispecie tassative, trattando di deduzione di oneri per assegni alimentari, ex art. 10 lettera g) del D.P.R. 597/73, la Commissione tributaria centrale decisione 20.03.96 n. 1296 osserva: "L'Ufficio correttamente sostiene che gli assegni cui si riferisce il legislatore sono quelli alimentari e non altri, che l'elencazione degli oneri è tassativa e, quindi, non estensibile per analogia." La Corte Costituzionale con la sentenza 11 dicembre 1989 numero 537 non consente l'applicazione analogica in caso di "radicale diversità di presupposti, di contenuto e di finalità" implicitamente ammettendola in caso contrario. Infine la Corte di Cassazione a sezioni unite, 9.12.96 numero 10953, "può dirsi applicabile il principio che dell'analogia è il fondamento: *ubi eadem ratio, ibi eadem juris dispositio*".

## Conclusioni

Personalmente mi sento persuaso dalle argomentazioni che sostengono l'analogia nel diritto tributario sostanziale. Il problema è comunque destinato ad esaurirsi a breve considerato che il disegno di legge delega per la riforma del sistema fiscale prevede, all'articolo 2 comma 1 lettera e) "è vietata l'applicazione analogica delle norme fiscali che stabiliscono il presupposto e il soggetto passivo dell'imposta, le esenzioni e le agevolazioni".

L'introduzione della nuova codificazione porrà fine ad un dibattito affascinante ma ristabilirà la certezza che ogni cittadino si attende nei rapporti giuridici.

<sup>7</sup> La riserva di legge stabilita dall'articolo 23 della Costituzione è interpretata quale relativa, cioè ammette che la struttura sia determinata dalla legge e le questioni di dettaglio possano essere demandati a decreti ministeriali o regolamenti.

<sup>8</sup> Ci si riferisce a G. Porcaro "Il divieto di doppia imposizione nel diritto interno" CEDAM pag. 218 e seguenti. L'autore, nel sostenere l'applicabilità dell'analogia al diritto tributario, ne evidenzia la compatibilità ai principi costituzionali citati, completando il quadro applicativo riguardo alle norme agevolative, procedurali e sanzionatorie.

<sup>9</sup> Risulta interessante, per coglierne gli effetti pratici e il ragionamento da seguire, la lettura di D. Stevanato "Le restituzioni di capitale ai soci tra elusione, norme espresse e principi sistematici" in Rassegna tributaria n. 7-8 1994 pag. 1130; oppure di E. Nuzzo "L'interpretazione della legge nella definizione del regime impositivo del servizio di telefonia satellitare" in Rassegna Tributaria n. 5 1999 pag. 1321.

<sup>10</sup> Il pensiero dell'autore è espresso in "Manuale di diritto tributario-parte generale" CEDAM pag. 87.

<sup>11</sup> Nel suo libro "Il divieto di doppia imposizione nel diritto interno" CEDAM l'autore dedica diversi paragrafi allo studio dell'analogia ed espone compiutamente tutte le sue argomentazioni a favore dell'applicabilità alle norme impositive.

<sup>12</sup> Espresso nel suo libro "Interesse fiscale e tutela del contribuente" Giuffrè pag. 88.

<sup>13</sup> Il paragrafo dedicato all'analogia lo si ritrova in "Diritto tributario-parte generale" Giuffrè pag. 43.

<sup>14</sup> Nel libro "Manuale di diritto tributario" Giuffrè pag. 102. L'autore dedica un capitolo all'esposizione delle teorie in tema di analogia.



# Il trattato Italia-Austria sulla doppia imposizione

## Con particolare riferimento al concetto di stabile organizzazione costituita in Austria

EZIO BUSATO

Ordine di Padova

**P**RIMA DI AFFRONTARE lo specifico argomento, desidero premettere alcuni concetti di carattere generale sulle Convenzioni internazionali bilaterali fra Stati sovrani, per consentire una migliore comprensione giuridica ma anche operativa di quella Italia/Austria oggetto del mio intervento. "Il contribuente spera che la convenzione eviti la doppia imposizione del suo reddito, l'Amministrazione Finanziaria spera che la convenzione eviti l'evasione fiscale".

E' un'affermazione del Prof. Mc. Kie che ho tratto da un testo e che sintetizza in maniera efficace lo scopo delle Convenzioni intese ad evitare da una parte le doppie imposizioni e dall'altra l'evasione fiscale. La ragione principale che spinge uno Stato a concordare con un altro Stato norme internazionali in materia tributaria è proprio quella di evitare che medesimi fenomeni economici e giuridici siano soggetti ad una doppia imposizione, una nello Stato del residente ed un'altra nello Stato dove il reddito viene prodotto, portando agli operatori evidenti gravami economici.

Queste regole si concretizzano nella stipulazione di Trattati bilaterali che vengono *recepiti* con un provvedimento legislativo dal singolo Stato. E' necessario ribadire che le Convenzioni, se esistenti, operanti ai sensi di legge ed applicabili al caso concreto, prevalgono sulle leggi interne del paese, salva diversa scelta del contribuente. Il Trattato è lo strumento, in sostanza, più diffuso per eliminare o quantomeno ridurre, gli effetti distortivi che nascono dalle duplicazioni di imposta subite dallo stesso soggetto od applicate allo stesso reddito in Stati diversi.

Questo concetto è previsto anche dall'ordinamento fiscale italiano in tema di accertamento delle imposte dove l'art. 75 del D.P.R. 600/73 dal titolo "*Accordi internazionali*" prevede esplicitamente che nell'applicazione

delle *disposizioni concernenti le imposte sui redditi sono fatti salvi gli accordi internazionali resi esecutivi in Italia, riferendosi chiaramente ai Trattati contro le doppie imposizioni.*

La gran parte delle Convenzioni internazionali ha adottato come base di negoziazione il cosiddetto modello OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico istituita a Parigi nel 1959) preparato da questa organizzazione nel 1963 e successivamente integrato e rivisto nel 1977 e nel 1993 dove sono state raggruppate tutte le modifiche intervenute. Il Modello OCSE si articola in sette capitoli con trenta articoli.

Il capitolo V art. 23 del Modello OCSE ha per titolo: "Eliminazione della doppia imposizione" e contiene *il metodo dell'esenzione dell'imposta* od il metodo del *credito d'imposta* basati sul principio di una distribuzione delle competenze fra le varie amministrazioni fiscali a seconda del luogo di produzione dei redditi.

Infatti, se questi redditi sono in *stretta relazione con il paese di produzione degli stessi*, è a questo paese che spetta l'imposizione, altrimenti è competente sull'imposizione il paese di residenza del soggetto produttore.

1) *Il metodo dell'esenzione dell'imposta* che si basa sul principio che lo Stato di residenza del soggetto esenta il reddito ricevuto dallo Stato della fonte (dove è stato prodotto) riconoscendo a quest'ultimo il potere di tassare questo reddito.

2) *Il metodo del credito d'imposta* che non varia il reddito imponibile del soggetto, permettendogli di dedurre nel paese di residenza l'imposta versata all'estero (può essere per singolo paese o globalmente per tutti i paesi da cui riceve reddito). In Italia l'art. 15 del TUIR prevede il credito di imposta ordinario separatamente per paese di provenienza del reddito.

Per fare un esempio, i redditi di natura immobiliare o di lavoro dipendente vengono sempre tassati nel paese in cui vengono prodotti e non in quello dove risiede il contribuente.

Le Convenzioni generalmente non impongono carichi fiscali superiori a quelli normalmente previsti in assenza delle stesse. In questo concetto è stata introdotta in Italia dal 1° gennaio 1988 una grossa novità fiscale (art. 128 del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi) dove viene statuito il cosiddetto "principio di non aggravamento" in base al quale le disposizioni fiscali del Testo Unico si applicano, se più favorevoli al contribuente, anche in deroga agli accordi internazionali contro la doppia imposizione.

Nel nostro ordinamento fiscale italiano esiste comunque, per considerazioni di equità e di giustizia, il *divieto della doppia imposizione* (artt. 127 TUIR e 67 D.P.R. 600/73) che evita l'applicazione in più volte della stessa imposta in dipendenza dello stesso presupposto e prevedono che l'imposta personale pagata dal soggetto erogante il reddito a titolo definitivo a seguito di accertamento, viene scomputata e cioè detratta dall'imposta dovuta dal percipiente il medesimo reddito (questa parte dell'art. 67 è stata introdotta recentemente dall'art. 8 L. 17.5.1999 in vigore dal 18.5.1999).

Per verificare l'applicazione di una convenzione necessita verificare:

- 1) che sia effettivamente in vigore fra gli Stati;
- 2) che la problematica di cui si vuol conoscere il trattamento rientri sulla previsione della Convenzione.

Successivamente viene individuata la previsione e l'articolo da applicare a seconda della tipologia del reddito o dell'attività considerata. Viene di seguito individuato il metodo che viene utilizzato per evitare la doppia imposizione dell'esenzione o dal credito di imposta e le conseguenze pratiche per la sua applicazione.

## TRATTATO ITALIA-AUSTRIA

**I** dati essenziali della **Convenzione** tra Italia/Austria, per evitare la doppia imposizione e per prevenire le evasioni fiscali, sono i seguenti:

- **STIPULATA** il 26.09.1981

- **RATIFICATA** con legge dello Stato il 18.10.1984 n. 762 (in G.U. n. 311 del 12.11.1984)

- **ENTRATA IN VIGORE** il 6.4.1985 (in G.U. n. 50 del 27.02.1985)

- **EFFETTI** dal periodo di imposta con inizio o successivamente all'1.1.1974. E' tutt'ora in vigore e da allora non è stata rettificata.

La Convenzione si compone di **7** capitoli e di **30** articoli, ai quali fa seguito un Protocollo aggiuntivo relativo all'imposta sul patrimonio ed alcuni chiarimenti interpretativi di alcune disposizioni del Trattato.

Commentiamo ora alcuni dei principali articoli della Convenzione.

**L'Art. 1** riguarda l'applicazione della convenzione alle persone residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti;

**L'Art. 2** tratta la tipologia delle imposte sulle quali si applica la convenzione sul reddito e sul patrimonio in Italia (IRPEF - IRPEG - ILOR) ed in Austria (imposte: sul reddito, sulle società, sugli amministratori, sul patrimonio, sui beni non soggetti all'imposta di successione, sui terreni, sulle imprese

agricole e forestali, sui contributi a carico delle imprese agricole e forestali, sul valore dei terreni edificabili) e sulle imposte identiche sostanzialmente analoghe di futura istituzione.

**L'Art. 4** tratta il problema della residenza e secondo il quale è *residente* in uno degli Stati contraenti la persona o società che, per effetto della rispettiva legislazione del proprio Stato, è soggetta ad imposta in detto Stato in ragione del *suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione, o di altro criterio analogo*. Quando una persona è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione viene determinata in base a dei criteri esposti in ordine all'abitazione permanente od altrimenti dove ha il centro degli interessi vitali o sullo Stato dove soggiorna abitualmente o dello Stato del quale ha la nazionalità od in base a comune accordo fra gli Stati.

Per un soggetto diverso dalle persone fisiche, come per le società, la residenza è nello Stato in cui si trova la sede della sua effettiva direzione.

**L'Art. 5** riguarda le norme sulla stabile organizzazione. Si rifà anch'esso al

## TRATTATO ITALIA-AUSTRIA

SEGUE DA PAGINA 9

Modello OCSE prima citato e, in effetti, chiarisce che l'espressione "STABILE ORGANIZZAZIONE" sta a significare una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

Approfondendo il tema sulla stabile organizzazione, quale parte integrante del mio intervento, è interessante sapere che la prima Convenzione contro le doppie imposizioni fu quella sottoscritta tra l'Impero Austro-Ungarico e la Prussia nel 1899, che all'art. 2 introdusse la seguente definizione di stabile organizzazione:

"Il termine luogo stabile di conduzione degli affari include una succursale organizzata, una fattoria, un deposito, degli uffici, un luogo dove il proprietario, i soci, gli amministratori od altri rappresentanti gestiscono abitualmente la loro normale attività imprenditoriale comprando e vendendo merci o realizzando altri affari".

Questo Trattato del 1899 divenne il modello base per la redazione dei trattati contro le doppie imposizioni e la medesima definizione venne usata nella maggior parte dei trattati stipulati fino al 1997.

La maggior parte delle convenzioni internazionali ricalcano il concetto di stabile organizzazione così come elaborato dall'art. 5 della Convenzione OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico sorta a Parigi nel 1959).

Anche l'Italia e l'Austria, com'è l'orientamento costante di tutti i paesi europei, nel loro Trattato hanno accettato la definizione di stabile organizzazione così come è stata definita nel Modello OCSE nel 1963 e successivamente nel 1977 e nel 1993.

I principali punti di carattere generale dell'art. 5 del formulario OCSE per individuare una stabile organizzazione sono:

- l'esistenza di una sede fissa d'affari;
- la permanenza di tale sede d'affari;
- la connessione tra l'impresa all'estero e la sede fissa d'affari;
- l'idoneità della sede fissa d'affari alla produzione di un reddito.

In linea generale, dunque, gli elementi che caratterizzano una stabile organizzazione sono:

- elemento statico: l'installazione di locali, attrezzature, uffici, come centro di imputazione di diritti, obblighi ed interessi, con il quale il soggetto straniero opera direttamente nel paese. In sostanza l'oggetto dell'organizzazione negoziale deve rimanere fisso in un determinato luogo;
- elemento funzionale che si riferisce all'attività di impresa che deve essere esercitata in questa organizzazione. Deve esserci, in pratica, la connessione con l'attività imprenditoriale e questa deve essere il mezzo con cui il soggetto straniero svolge la sua attività in Austria o in Italia;
- elemento temporale legato alla idoneità a rimanere nel tempo. L'organizzazione non può essere costituita per una durata transitoria. Non sarà stabile organizzazione uno "stand" della fiera o mostra o l'opera svolta per un singolo ed unico contratto.

In proposito, è da ritenersi che si debba guardare alla durata del progetto globale nel suo insieme ed alla sua durata contrattuale effettiva e non con riferimento al criterio dei 12 mesi stabilito dal punto 3) dell'art. 5 OCSE.

L'articolo 5 elenca, come lo fa l'articolo 5 OCSE, una serie di situazioni da considerarsi stabile organizzazione, e cioè che deve trattarsi di:

- sede di direzione e cioè sede effettiva (il luogo dove viene svolta l'attività direzionale ed organizzativa nel senso più ampio);
- succursale (che è una sede di direzione staccata, operativa, filiale);
- ufficio;
- officina;
- laboratori;
- miniere e luoghi di estrazione di risorse naturali;
- cantieri di costruzione o di montaggio la cui durata supera i dodici mesi.

Il concetto di stabile organizzazione non sussiste invece nel caso di:

- installazioni ai fini di deposito, di esposizione o di consegna;
- merci di proprietà immagazzinate in depositi od esposizioni;
- merci di proprietà immagazzinate ai soli fini di trasformarle;
- sede fissa di affari utilizzata ai soli fini di acquistare merci, raccogliere informazioni per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di ricerche scientifiche, o di attività imprenditoriali che siano esclusivamente preparatorie od ausiliarie (es. laboratori di ricerca).

L'articolo 5 del Trattato indica inoltre altre fattispecie riguardanti le persone fisiche che agiscono per conto dell'impresa estera: è considerata stabile organizzazione la persona che dispone nello Stato di poteri che esercita abitualmente e se può concludere contratti a nome dell'impresa. Deve essere un rappresentante stabile e duraturo.

Il rappresentante può essere sia persona fisica, una società o una partecipata. Non si considera invece che un'impresa abbia una stabile organizzazione se esercita la propria attività nell'altro paese per mezzo di un mediatore, di un commissario generale, o di ogni altro intermediario che goda di uno *status* indipendente.

Così pure una società di uno Stato contraente che controlli o sia controllata da una società residente nell'altro Stato contraente o vi svolga l'attività in questo altro Stato, non è motivo sufficiente per considerare una di queste

società una stabile organizzazione dell'altra.

Ci sono alcune differenze fra il Trattato e le normative poste dall'ordinamento tributario austriaco. Le differenze essenziali sono le seguenti:

- le attività ausiliarie, escluse dal trattato dal concetto di stabile organizzazione, possono essere invece, secondo il diritto austriaco, concepite come stabile organizzazione;

- la conduzione di cantieri determina una stabile organizzazione secondo il diritto austriaco a partire da una durata di sei mesi secondo il Trattato a partire da dodici mesi.

Secondo il Trattato, il rappresentante munito di procura a concludere transazioni rappresenta una stabile organizzazione per l'impresa rappresentata. Secondo il diritto austriaco non è necessaria una procura per concludere transazioni in nome dell'impresa.

Per converso, secondo il diritto austriaco, le attività di rappresentanza devono essere effettuate in un'organizzazione negoziale dell'impresa rappresentata. L'Austria non può quindi dare luogo a prelievi fiscali qualora il concetto di stabile organizzazione sussista esclusivamente secondo le normative del diritto tributario austriaco e non secondo il Trattato.

Gli altri articoli di particolare interesse riguardano:

- **l'art. 6** dove viene affermato che i redditi immobiliari sono imponibili nello Stato dove è situato l'immobile;

- secondo **l'art. 7** gli **utili** delle imprese sono tassati nello Stato in cui l'impresa svolge la propria attività per mezzo di una stabile organizzazione o, in mancanza, nello Stato di sua residenza fiscale. Sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi della S.O. comprese le spese di direzione e generali di amministrazione sostenute nello Stato dove è situata la S.O. sia altrove.

Viene inoltre precisato che nessun utile può essere attribuito per il fatto che la S.O. ha acquistato merci per la casa madre e che tutte queste regole si applicano anche ai redditi percepiti:

- dai soci di una "stille Gesellschaft" austriaca;
- dai soci di una associazione in partecipazione italiana.

**L'Art. 10** dispone che i **dividendi** pagati da una società residente in uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato siano tassati in quest'ultimo. Tuttavia essi possono essere tassati anche nello Stato alla fonte, dove viene prodotto il reddito, ma, se la persona che percepisce i dividendi residente dell'altro Stato ne è l'effettivo beneficiario, il prelievo fiscale non può superare il 15% dell'ammontare lordo dei dividendi.

Se il beneficiario dei dividendi residente in uno Stato contraente, possiede nell'altro Stato una stabile organizzazione od una base fissa alla quale appartiene la partecipazione che dà luogo ai dividendi, vige il principio di attrazione in quest'ultimo Stato e i dividendi saranno tassati nello Stato dove ha sede la stabile organizzazione.

**L'art. 11** tratta la tassazione degli **interessi** per i quali vige lo stesso principio generale della loro tassabilità nello Stato di residenza del percipiente. Tuttavia gli interessi possono essere tassati nello Stato dal quale provengono, ma, se il percettore degli interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può superare il 10% dell'ammontare degli interessi stessi. Qualora gli interessi siano percepiti da una stabile organizzazione o ad una base fissa che il beneficiario possiede nello Stato di residenza del debitore, essi sono tassabili in detto altro Stato.

**L'art. 12** tratta le **Royalties** tassate dello Stato di residenza del beneficiario. Tuttavia lo Stato alla fonte può tassarle fino al 10% se il percipiente le Royalties possiede più del 50% del capitale sociale della società erogante. Se le Royalties sono percepite da stabili organizzazioni o da strutture con base fissa che il beneficiario possiede nello Stato dove risiede chi le paga, esse sono tassabili in quest'ultimo Stato in conformità alla sua legislazione. Sono altresì regolati dalla Convenzione gli **utili di capitale** all'**art. 13** dove è previsto che gli utili derivanti dalla vendita di beni immobili e diritti connessi sono tassati nello Stato contraente dove detti beni sono situati.

Anche gli utili provenienti dalla alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione o di una base fissa che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato, sono imponibili in quest'ultimo altro Stato. I successivi articoli trattano della tassazione dei redditi provenienti dal lavoro autonomo (art. 14), dal lavoro subordinato (art. 15) e da varie altre tipologie.

La tassazione del patrimonio viene trattata dall'**art. 22** riferita ai beni immobili tassabili nello Stato dove essi sono situati.

**Metodo per evitare la doppia imposizione**

**L'art. 23**, infine, prevede il metodo del credito di imposta scelto da entrambi gli Stati (Italia ed Austria) per evitare la doppia tassazione di un medesimo reddito, dove l'Italia concede la deduzione dell'imposta dovuta dal contribuente sui redditi pagati in Austria (che non può eccedere però la quota di imposta italiana attribuibile a tali redditi nella proporzione degli stessi al reddito complessivo) e dove l'Austria concede la deduzione dell'imposta sui redditi pagati in Italia (non eccedente la quota di imposta austriaca corrispondente a tali redditi calcolata prima della deduzione).

Sono esclusi i proventi assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta.

## GIORNO PER GIORNO

# 800 anni dal Liber Abaci di Fibonacci

## 800 ANNI DAL *Liber abaci* di Fibonacci.

Non possiamo far passare questo anno 2002, noi commercialisti che ci diamo arie di essere acculturati, senza ricordare che in quest'anno scade l'ottocentesimo anniversario del completamento della prima stesura del *Liber Abaci* di Leonardo Fibonacci. E' infatti a lui, ancor più che a Luca Pacioli che lo cita come maestro, che la nostra professione deve guardare come al fondatore ed all'ideatore delle tecniche mercantili e di calcolo.

Leonardo Fibonacci, o Leonardo da Pisa, era nato in questa città nel 1175. Era il figlio di un mercante che venne inviato come una specie di console per gli interessi dei mercanti pisani in Barbaria (oggi Algeria). Dopo il 1192 il padre Guglielmo Bonacci lo portò con sé a Bugia (Bougie e oggi Begiaia) dove egli prestava la sua opera. Il padre voleva farne un mercante, così lo fece istruire da insegnanti locali nelle tecniche di calcolo. Nel mondo islamico erano già in uso i numeri indo-arabi, mentre nel mondo latino si adoperavano ancora i numeri romani, per cui Fibonacci venne ad apprendere l'uso di questi nuovi simboli numerici che permettevano di travalicare il legame "fisico" che univa i numeri romani al mondo materiale ed al corpo umano per spaziare con i nuovi simboli nel mondo dello spirito e dell'immaginazione.

Bonacci fece entrare il figlio al servizio della repubblica di Pisa, e lo mandò in missioni di lavoro in Egitto, Siria, Grecia, Sicilia e Provenza, dove il giovane poté studiare le tecniche matematiche impiegate dalle varie popolazioni.

Verso il 1200 Leonardo ritornò a Pisa, dove per i successivi venticinque anni si dedicò agli studi matematici.

Nel 1202 compose il *Liber Abaci*, manuale in quindici capitoli, nel quale egli espone gli insegnamenti di aritmetica ed algebra che aveva appreso durante i suoi viaggi, con l'impiego del sistema di dieci numeri indo-arabi. *Cum his itaque novem figuris et cum hoc signo 0, qui arabice sephirum appellatur, scrivit quilibet numeros* (con questi stessi nove caratteri e con il segno 0, che gli arabi chiamano sephir, si scrive qualsiasi numero).

Il lavoro, seppur non manoscritto in molte copie, (la stampa era di là da venire) ebbe vasta notorietà negli ambienti scientifici dell'epoca e portò all'abbandono dei numeri romani ed all'adozione dei numeri "arabi" tuttora usati nel mondo dei calcoli ed allora solo impiegati in Paesi di influenza islamica, come la Provenza, la Sicilia e la Spagna.

Cinque capitoli del *Liber Abaci* trattano argomenti di stretto interesse per la nostra professione:

VIII - *De emptione et venditione rerum venalium et similium* (compravendita merci)

IX - *De barattis rerum venalium et de emptione bolsonalie et quibusdam regulis similibus* (scambi di mercanzie)

X - *De societibus factis inter consocios* (società fra mercanti)

XI - *De consolamine monetarum atque corum regulis que ad consulamen pertinent* (cambi, leghe, coniazione di monete)

XII - *De solutionibus multarum positarum questionum quas erraticas appellamus* (vari problemi di

mercatura risolti col metodo delle false posizioni)

Anche dai soli titoli vediamo come Fibonacci abbia coperto tutti gli aspetti necessari della conduzione dei negozi mercantili ben ottocento anni or sono.

Altri lavori dello studioso sono: *Practica geometriae* (1220/1221); *Flos* (1225); *Liber quadratorum* (1225)

Fibonacci deve la sua maggiore notorietà alla serie di numeri che è stata a suo onore chiamata "Serie di Fibonacci".

In essa ogni numero successivo è la somma

dei due precedenti:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, (Fibonacci nel *Liber Abaci* omise il primo 1.)

Questa sequenza si è rivelata estremamente utile in moltissimi differenti campi della matematica e delle scienze. Giorni or sono in una trasmissione riguardante la borsa, un esperto affermava che il comportamento della borsa veniva studiato utilizzando la serie di Fibonacci. All'intervistatore, che ironizzava sul fatto, l'esperto rispondeva che la borsa si comporta esattamente seguendo le ipotesi del matematico del Duecento.

Altri aspetti in cui compaiono i numeri di Fibonacci in natura sono il sistema di crescita delle foglie su un albero e quello della crescita dei rami di una pianta. Le margherite hanno 34, 55 o 89 petali. I semi del girasole sono organizzati secondo due sistemi di spirali che sono sempre rigidamente di un

numero che compare nella serie di Fibonacci. Persino le scaglie dell'ananasso sono sistemate secondo tre spirali che seguono i numeri della serie.

Oggi i numeri del matematico pisano vengono studiati come parte della teoria dei numeri ed hanno applicazioni nel conteggio di soggetti matematici come insiemi, permutazioni e sequenze e nella scienza del computer. Una società americana specializzata in programmi per la borsa si chiama Fibonacci inc. ed un programma di calcolo americano porta pure il nome del matematico pisano. È, ad ottocento anni, la prova dell'attualità del genio del grande matematico, nostro antico maestro, della diffusione della cultura e delle culture (di cui oggi molto si parla senza che si realizzi) nel Medioevo e di come il Medioevo, che sino a poco fa abbinavamo sempre all'aggettivo buio, sia stato invece un momento di luce per la cultura europea.

**Giorgio Maria Cambiè**  
Ordine di Verona



**Fibonacci, Leonardo da Pisa (ca. 1170 - ca. 1240).** Sebbene la stampa non fosse ancora stata inventata, Fibonacci scrisse parecchi libri di matematica, copiati interamente a mano. Quattro suoi manoscritti originali sopravvivono anche oggi. Egli fu particolarmente ammirato per le sue applicazioni in astronomia e nella scienza contabile. E' accreditato della scoperta dei cosiddetti *numeri di Fibonacci*, il modello che comincia con 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ... e continua sommando gli ultimi due numeri prodotti per produrre il successivo. I numeri hanno un'intima relazione con la *golden ratio* che i Greci ammiravano tanto e con gli algoritmi di Euclide.

## I migliori articoli del 2002



**A**nche per l'anno 2002 i tre migliori articoli pubblicati ne *Il Commercialista Veneto*, scritti da giovani dottori commercialisti (iscritti da non più di 5 anni e con età anagrafica massima di 35 anni) e da praticanti (sempre d'età inferiore ai 35 anni) saranno premiati in occasione di una Giornata di Studio dell'Associazione dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie. La commissione, insindacabile, è composta dal Comitato di Redazione del giornale. Collaborate con *Il Commercialista Veneto* e per qualsiasi ulteriore informazione prendete contatto con il redattore del vostro Ordine.

# Il capitale netto

## *Lettura comparata dei principi contabili 28 e 30 e della disciplina giuridica del bilancio d'esercizio*

MARCO PEZZETTA  
Ordine di Udine

### 1. Premessa

La recente emanazione del PCN 30 consente di effettuare una analisi più completa di alcune problematiche connesse alla rilevazione ed esposizione nel bilancio d'esercizio delle poste del patrimonio netto, così come trattate dal PCN 28.

La natura di tali parti ideali e le cause della loro creazione o movimentazione ne rendono impossibile una trattazione, ai fini che qui rilevano, disgiuntamente dalla disciplina giuridica del bilancio di esercizio e, in particolare, di quella attinente le c.d. operazioni sul capitale. Il presente lavoro ha come obiettivo quindi l'analisi dei principali aspetti critici connessi alla rilevazione e esposizione delle poste del patrimonio netto e delle variazioni da esse subite, nel tentativo di abbracciare, in ottica interdisciplinare, le diverse possibili interpretazioni e soluzioni operative.

Non vengono affrontate le tematiche specifiche relative alle società quotate in mercati regolamentati e alle imprese che soggiacciono a discipline bilancistiche diverse da quelle del D.Lgs. n. 127/1991, né alla redazione del bilancio consolidato.

### 2. Definizione di patrimonio netto

Il PCN n. 28 offre diverse definizioni di patrimonio netto.

Sotto il profilo contabile il patrimonio netto è dato dalla differenza fra le attività e le passività; sotto il profilo finanziario, esso è una componente, assieme al capitale di debito, delle fonti, a cui vanno contrapposti gli impieghi, o capitale investito, rappresentati dalle attività; da un punto di vista più propriamente giuridico, infine, il patrimonio netto identifica la misura dei diritti dei soci che possono essere soddisfatti attraverso le attività, una volta che abbiano trovato piena soddisfazione i diritti dei terzi creditori. Dal punto di vista aziendalistico, il capitale netto può, come noto, assumere diverse configurazioni; la prima è quella di capitale netto di funzionamento, che rappresenta una quantità d'azienda che viene determinata quale automatica conseguenza della determinazione del reddito di esercizio, almeno in base alla logica del sistema del reddito, oramai pressoché unanimemente adottata.

Rispetto a detta configurazione si contrappongono, sostanzialmente, il capitale economico, che è "la configurazione di capitale che viene calcolata quando l'impresa viene trasferita, totalmente, o parzialmente, da un soggetto economico a un altro"<sup>1</sup> e il capitale netto di liquidazione, determinato nella prospettiva dello scioglimento dell'impresa, attuato tramite la dismissione delle attività e l'estinzione delle passività. La configurazione di capitale netto che rileva in questa sede è quella di funzionamento, anche detta di esercizio o di bilancio, e viene calcolata, come sopra accennato, in sede di determinazione del reddito di esercizio, simultaneamente rispetto a questo. Ne deriva che il capitale netto (di funzionamento) non può essere determinato separatamente o autonomamente rispetto agli elementi dell'attivo e del passivo e che emerge come differenza fra questi ultimi. Conseguenza ulteriore è che non si può parlare di valutazione del capitale netto, ma solo di valutazione degli altri elementi del patrimonio da cui esso emerge come valore differenziale.

### 3. I versamenti dei soci

Spesso le vicende societarie suggeriscono la necessità o l'opportunità che i soci effettuino versamenti, a favore della società, integrativi rispetto al capitale sottoscritto e che ciò avvenga senza una preventiva delibera di aumento dello stesso.

Il PCN 28 individua in tal senso alcune fattispecie:

- 1) versamenti a titolo di finanziamento;
- 2) versamenti a fondo perduto;
- 3) versamenti in conto futuro aumento di capitale;
- 4) versamenti in conto aumento di capitale.

#### 3.1 Versamenti a titolo di finanziamento

Questa fattispecie è rappresentata da versamenti effettuati dai soci alla società con vincolo di restituzione. Essi sono debiti e, quindi, "obbligazioni a pagare ammontari determinati di solito a una data prestabilita"<sup>2</sup>.

Da quanto sopra emerge chiaramente che non assume alcuna rilevanza:

- il fatto che il debito verso i soci sia fruttifero o infruttifero di interessi;
- il fatto che i soci abbiano o meno effettuato il finanziamento in proporzione analoga alla partecipazione di ciascuno al capitale sociale;
- il fatto che sia fissato o meno un termine di scadenza del finanziamento.

L'unico aspetto rilevante è relativo al vincolo di restituzione.

In tali casi i versamenti dei soci non possono assumere la natura di patrimonio netto ma vanno classificati nella voce D) 4) "debiti verso altri finanziatori" del passivo dello stato patrimoniale. Non ci si sofferma in questa sede sulle condizioni che la legge pone per garantire la legittimità di tali operazioni di finanziamento, basterà evidenziare che, in base all'art. 11 del D.Lgs. n. 385/1993 e alla connessa delibera CICR del 3 marzo 1994, esse sono legittime, e quindi non rappresentano operazioni di raccolta di risparmio nei confronti del pubblico se:

- sono effettuate da soggetti iscritti nel libro soci da almeno 3 mesi e che detengono almeno il 2% del capitale sociale;
- lo statuto preveda espressamente la possibilità di effettuare tali finanziamenti.

Spesso l'atto di finanziamento, ad esempio una lettera dal socio alla società, viene effettuato in modo tale che la sua interpretazione non è chiara, ponendo così il dubbio se le somme versate debbano essere considerate patrimonio netto o debiti. Ciò pone non pochi problemi, ad esempio, in caso di fallimento della società finanziata e, in questi casi, l'interpretazione più rigorosa fa riferimento ad una presunzione semplice, grave, precisa e concordante, ai sensi dell'art. 2729 c.c., in base alla quale devono essere considerati parte del netto i finanziamenti in cui:

- l'importo sia di molto superiore al capitale sociale e, quindi, sproporzionato rispetto a questo;
- non sia prevista una scadenza del finanziamento;
- non siano previsti interessi o forme di garanzia; con la conseguenza che i soci/creditori non vengono in genere ammessi al passivo fallimentare.

Un altro problema si pone con riferimento alla rinuncia a questi finanziamenti: occorre comprendere, infatti, se la rinuncia dà luogo a una insussistenza del passivo e, quindi, alla rilevazione di un ricavo in conto economico, o a una mera conversione della posta di debito in riserva. A tal proposito occorre distinguere, a parere di chi scrive, due distinte ipotesi: da una parte la rinuncia del credito da parte del socio e, dall'altra, la liberazione di un aumento di capitale sociale sottoscritto dal socio stesso mediante compensazione con il credito da finanziamento precedentemente sorto o l'adempimento, sempre mediante compensazione con il credito, dell'impegno di un conferimento integrativo rispetto al capitale sottoscritto.

Nel secondo caso la soluzione del problema è immediata se si fa riferimento ai principi di rilevazione propri del sistema del reddito: il finanziamento, quando sorge, dà luogo alla rilevazione di un ricavo, rappresentato dal debito verso i soci, il quale, essendo un conto economico di reddito acceso ai debiti non numerari, funziona a valori nominali e quindi viene chiuso in stato patrimoniale, contribuendo alla formazione del reddito solo attraverso gli interessi, o risultati differenziali.

La successiva manifestata volontà del socio di effettuare un ulteriore conferimento a titolo di capitale netto dà luogo alla rilevazione di un credito numerario, la cui causa economica è l'incremento di una parte ideale del capitale netto (capitale sociale o, ad esempio, riserva per versamenti a fondo perduto). A questo punto il problema si risolve attraverso la rilevazione dell'incremento della voce del patrimonio netto interessata e la successiva compensazione del credito con il debito per l'originario finanziamento. La compensazione inoltre appare pienamente legittima in quanto, a seguito della manifestata volontà del socio di "trasformare" il debito in patrimonio netto, detti ammontari sono, ai sensi dell'art. 1243 c.c., ugualmente liquidi ed esigibili. Tale conclusione non sembra confliggere né con il contenuto del PCN n. 28, né con le più recenti dottrina<sup>3</sup> e giurisprudenza in materia; quest'ultima, in particolare, ha ritenuto legittima la compensazione in parola, eccezione fatta per la liberazione dell'originario capitale sociale o, secondo alcuni, dei soli primi tre decimi di esso<sup>4</sup>, ritenendo inoltre non necessaria la perizia di stima di cui all'art. 2343 c.c.<sup>5</sup>

E' evidente che, in questi casi, la compensazione, a liberazione di un obbligo di versamento a cui non corrisponde un aumento del capitale sociale, dà luogo ad un aumento gratuito del patrimonio netto che, quindi, va a vantaggio di tutta la compagine sociale. Ne consegue che la riserva che viene costituita non ha un vincolo di destinazione e non è, in alcun modo, equiparabile al capitale sociale in sede di rimborso o di altro utilizzo. Nel caso invece di rinuncia del socio, la rilevazione contabile dell'accadimento non è diversa rispetto a quella di qualsiasi altra remissione di debito ed è indipendente, nella sostanza, dal fatto che il creditore che rinuncia alla restituzione del finanziamento, sia anche un socio. In questo caso è quindi necessario iscriverlo in conto economico una insussistenza attiva che influenza il patrimonio netto solo nella misura in cui contribuisce alla formazione del reddito dell'esercizio, la cui destinazione deve essere deliberata dall'assemblea, tenuto conto delle disposizioni di legge e di statuto.

In genere, queste operazioni vengono poste in essere da società a ristretta base societaria, in cui spesso i soci sono anche amministratori e in cui l'escamotage del finanziamento a titolo di debito viene utilizzato per non vincolare indefinitamente le somme versate, salvo poi "trasformare" in patrimonio netto in caso di necessità (ad esempio per evitare la procedura di cui all'art. 2446 c.c.). Poste queste considerazioni occorre quindi prestare particolare attenzione alle modalità con cui sono costruite le formalità di accensione dell'originario mutuo e di estinzione in forza di rinuncia o, meglio, di compensazione con il debito per conferimento integrativo.

3.2 Versamenti a fondo perduto  
Questa tipologia di versamenti è caratterizzata dall'essere priva da obblighi di restituzione e, nel contempo, dal non essere vincolata a particolari utilizzi, tranne, forse, nel caso dei versamenti a copertura perdite. L'imputazione di tali versamenti è nella classe A) VII) "Altre riserve" del patrimonio netto in una voce denominata, ad esempio,

SEGUE A PAGINA 14

<sup>1</sup> E. Ardemani, *L'Impresa*, Tomo I.

<sup>2</sup> PCN n. 19.

<sup>3</sup> B. Quatraro e altri, op. cit., p. 320

<sup>4</sup> Cass. n. 936/1996 e n. 4236/1998.

<sup>5</sup> Cass. n. 4236/1998.

# Il capitale netto

SEGUE DA PAGINA 13

“versamenti in conto capitale” o “versamenti a copertura perdite”. In quest’ultimo caso è possibile ritenere che la riserva di capitale così creata abbia un vincolo di destinazione e non possa essere utilizzata dall’assemblea per finalità diverse rispetto alla copertura dei risultati negativi di esercizio, posto che, in termini generali, la decisione di effettuare conferimenti integrativi rispetto al capitale sottoscritto è assunta dai singoli soci al di fuori dell’assemblea e, ancorché manifestatasi in assemblea, essa non rappresenta una delibera della società “ma è, sostanzialmente, la “registrazione” delle autonome ed identiche volontà di tutti i singoli soci di dotare la società stessa di apporti extra capitale”<sup>6</sup>.

### 3.3 Versamenti in conto futuro aumento del capitale

La fattispecie è analoga a quella dei versamenti a fondo perduto, solo che in questo caso, il vincolo di destinazione è esplicito e cogente: si tratta di versamenti che i soci effettuano nelle more di una prospettata delibera di aumento del capitale sociale.

In tale ipotesi quindi, oltre che non poter essere utilizzata per finalità diverse rispetto all’aumento del capitale, la riserva dovrà essere contabilmente distinta in sottoconti intestati ai singoli soci che hanno effettuato i versamenti, in quanto la liberazione del futuro aumento dovrà avvenire proprio con tali somme ed esattamente per l’ammontare di competenza di ciascuno dei soci stessi, indipendentemente dal fatto che il denaro confluito nelle casse sociali sia stato nel frattempo investito nell’acquisizione di fattori di produzione. La fattispecie in esame può dare luogo, al contrario di quanto scritto a commento dei finanziamenti soci, a un obbligo di restituzione, nel caso in cui il prospettato aumento non venga deliberato: a tale riguardo è in genere difficile stabilire il momento in cui la riserva cambia la propria natura per diventare un debito, a meno che detto termine non venga esplicitamente definito negli accordi sottesi al versamento. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2314/1996, ha in tal senso previsto che i soci possono chiedere che il giudice fissi un termine entro il quale l’assemblea deve essere chiamata ad esprimersi in merito all’ipotizzato aumento e, d’altro canto, la dottrina ritiene che la prolungata inerzia dei soci nel chiedere la restituzione dei versamenti possa legittimare la società nel ritenere acquisite a titolo definitivo le somme apportate<sup>7</sup>.

### 3.4 Versamenti in conto aumento del capitale sociale

Questo tipo di versamenti viene effettuato a delibera di aumento già adottata, ma non ancora conclusa. Posto infatti che l’art. 2444 c.c. vieta alla società di menzionare nei propri atti l’aumento del capitale sociale, fino a quando non abbia avuto luogo l’iscrizione nel registro delle imprese dell’avvenuta esecuzione dello stesso, i versamenti effettuati a liberazione del capitale di aumento nelle more di tale adempimento non possono essere imputati al conto accesso al capitale sociale.

Anche in questo caso la riserva ha un vincolo di destinazione e deve contabilmente essere suddivisa in tanti sottoconti quanti sono i soci che hanno sottoscritto l’aumento, al fine di consentire la successiva emissione delle azioni e/o iscrizione a libro soci. Tutto ciò, però, solo nel caso in cui l’aumento del capitale sociale sia scindibile.

Nel caso opposto in cui l’aumento del capitale sociale sia, a norma dell’art. 2439 c.c., inscindibile, i versamenti effettuati dai soci prima del termine ultimo per la sottoscrizione danno luogo in caso di mancato completamento dell’aumento all’obbligo di restituzione del versato, a partire dalla data indicata nella delibera di aumento come termine ultimo per le sottoscrizioni. Ne consegue che tali versamenti non possono essere considerati componenti del patrimonio netto e vanno imputati nella macroclasse D) del passivo dello stato patrimoniale.

## 4. La struttura del bilancio

### 4.1 La macroclasse A) dello stato patrimoniale

In merito alla obbligatorietà della struttura dello stato patrimoniale, la macroclasse A del passivo si presta ad alcune osservazioni. La classe II “riserva da sovrapprezzo delle azioni” non può mantenere la dicitura indicata dal Codice civile nelle società a responsabilità limitata e negli altri soggetti che, per analogia o per esplicita disposizione di legge, redigono il bilancio secondo gli artt. 2423 e segg. c.c.

In questi casi sarà opportuno rinominare la classe: “Riserva da sovrapprezzo quote”. Gli stessi soggetti, inoltre, non utilizzeranno mai la “Riserva per azioni proprie in portafoglio”, stante il divieto di cui all’art. 2483 c.c. dettato per le società a responsabilità limitata ma estendibile, per analogia, anche a altre fattispecie diverse dalle società per azioni e in accomandita per azioni.

### 4.2 I contenuti della nota integrativa

Con riferimento alle informazioni minime da fornire in nota integrativa, si rileva che le disposizioni dell’art. 2427 c.c. sono applicabili, come noto, anche alle società a responsabilità limitata, alla luce del richiamo dell’art. 2491 c.c.

Il punto 17) dell’art. 2427 c.c. chiede di indicare il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni e il numero e il valore nominale delle nuove azioni sottoscritte nel corso dell’esercizio. Si rileva che la disposizione appare sicuramente riferibile anche alle società a responsabilità limitata: esse dovranno indicare in nota integrativa, quindi, gli aumenti di capitale sociale (gratuiti o a pagamento) avvenuti nel corso dell’esercizio, nonché il numero e il valore nominale delle diverse categorie di quote. A tal proposito si ricorda che, pur in presenza di dibattito dottrinario, la giurisprudenza pare aver oramai accolto tale possibilità, purché:

- non si leda attraverso particolari diritti il divieto del patto leonino di cui all’art. 2265 c.c.;

- non venga escluso il diritto di voto per la nomina alle cariche sociali<sup>8</sup>. Non rappresentano invece una diversa categoria le azioni o le quote gravate da prestazioni accessorie<sup>9</sup>. Ciò non toglie che, per rispettare il principio generale della chiarezza, l’indicazione del fatto che vi sono azioni o quote gravate da prestazioni accessorie può essere inserita in nota integrativa.

Il punto 18) chiede che vengano indicate nel medesimo documento le azioni di godimento, con specificazione del loro numero e dei diritti alle stesse attribuiti. Dato che nelle società a responsabilità limitata non è possibile escludere del tutto il diritto di voto, non è neppure possibile creare quote di godimento: la disposizione dell’art. 2426 c.c. rimane quindi applicabile alle sole azioni emesse ai sensi dell’art. 2353 c.c.

Il PCN 28 dispone inoltre che, in aggiunta a quanto richiesto esplicitamente dall’art. 2427 c.c., in nota integrativa va indicata:

- la classificazione delle riserve secondo la loro disponibilità, distinguendo in:

- riserve pienamente disponibili;
- riserve vincolate da delibera assembleare;
- riserve vincolate dallo statuto;
- riserve vincolate dalla legge.

- la composizione delle riserve di rivalutazione, che vanno distinte in ragione delle cause originanti (nella stragrande maggioranza dei casi, quindi, in ragione delle singole leggi di rivalutazione);

- la composizione delle riserve statutarie, se lo statuto indica diversa destinazione a dette poste del patrimonio netto.

## 5. Classificazione delle quote ideali del patrimonio netto

Il PCN 28 effettua la fondamentale distinzione fra:

- riserve di utili: costituite mediante destinazione da parte dell’assemblea, per legge, per statuto o per delibera volontaria, degli utili di esercizio; in tale categoria sono comprese, ad esempio, la riserva legale e le riserve statutarie;

- riserve di capitale: costituite mediante apporti dei soci, anche a seguito della conversione di prestiti obbligazionari convertibili, o mediante rivalutazione monetaria, “rinuncia” di crediti, differenze di fusione, etc. Una ulteriore classificazione è quella che fa riferimento al vincolo a cui sono sottoposte le singole riserve e il regime che ne informa i possibili impieghi. La prima è una classificazione che descrive l’origine delle poste del netto, mentre la seconda ne pone in evidenza la destinazione: dato che la classificazione di cui all’art. 2424 c.c. non è sufficiente a descrivere con precisione tali aspetti, il PCN sottolinea l’opportunità che le informazioni a tal fine rilevanti siano indicate in nota integrativa.

## 6. Contenuto delle singole voci del patrimonio netto

### 6.1 Capitale sociale

Questa voce accoglie il valore nominale dei conferimenti effettuati dai soci in sede di costituzione della società o di aumento del capitale sociale, nonché l’ammontare degli aumenti gratuiti effettuati tramite imputazione di riserve.

Si ricorda che, fatto salvo quanto sopra esposto nel caso di aumenti inscindibili, nella voce in esame va iscritto il capitale sottoscritto, ancorché non interamente liberato; si richiama inoltre quanto già esposto in merito alle diverse categorie di azioni o quote e alle relative indicazioni da inserire in nota integrativa.

Si tratta di una posta “fissa” del patrimonio netto, nel senso che, tranne alcuni specifici casi, quali le società cooperative e le SICAV, essa è rappresentativa dei conferimenti nominali dei soci e il suo ammontare può essere variato solo a seguito di modifica dell’atto costitutivo (salvo quanto avvenuto in seguito alla conversione del capitale sociale in euro).

### 6.2 Riserva da sovrapprezzo delle azioni

In questa voce vanno imputati i conferimenti dei soci che, in genere successivamente alla costituzione, sottoscrivono capitale sociale emesso sopra la pari. Essa dovrà essere rinominata “Riserva da sovrapprezzo delle quote” nelle società a responsabilità limitata ed è destinata ad accogliere anche le differenze derivanti dalla conversione sopra la pari di obbligazioni convertibili in azioni. In merito al suo trattamento, si ricorda che essa non soggiace a particolari vincoli di utilizzo, eccezion fatta per quanto stabilito dall’art. 2431 c.c., che ne vieta la distribuzione ai soci fino a quando la riserva legale non ha raggiunto il 20% del capitale sociale.

### 6.3 Riserva di rivalutazione

Si tratta di una tipologia di riserve di capitale, ancorché non costituite con apporti dei soci ma come contropartita contabile della attribuzione di un maggior valore ad alcuni elementi del capitale investito. Queste riserve possono essere create ed alimentate solo a seguito di disposizioni specifiche di legge aventi, in linea di principio, la finalità di riallineare i costi di iscrizione delle attività al mutato valore effettivo della moneta di conto. In genere le rivalutazioni non sono gratuite, nel senso che su di esse deve essere scontata una tassazione che assume natura di imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e può essere contabilizzata a direttamente a riduzione della riserva medesima, anziché essere rilevata come costo in conto economico.

In merito alle modalità con cui, concretamente, può essere attuata la rivalutazione possono essere svolte alcune considerazioni, che emergono in particolare in relazione alla applicazione dell’ultima legge a ciò dedicata, la L. n. 342/2000 i cui termini sono stati recentemente riaperti dalla L. n. 448/2001.

Quanto alla contabilizzazione della rilevazione, si individuano tre distinte modalità:

- la rivalutazione del costo storico del bene e del relativo fondo di ammortamento;
- la rivalutazione del solo costo storico;
- la riduzione del fondo di ammortamento.

Conformemente a quanto statuito dai PCN, la rivalutazione deve dare sempre luogo alla creazione di una posta di patrimonio netto e non può originare la rilevazione di un ricavo. La rivalutazione, inoltre, deve tenere conto della effettiva possibilità economica di utilizzo dei beni, la quale deve essere intesa sotto il profilo della riespressione del valore e non nell’ottica della individuazione di un arco temporale di loro recuperabilità tramite l’uso più ampio di quello precedentemente programmato, con un ampliamento quindi del periodo di ammortamento<sup>10</sup>.

La prima modalità di rilevazione della rivalutazione, comporta la necessità di rivalutare

SEGUE A PAGINA 15

<sup>6</sup> B. Quatraro e altri, op. cit., p. 322. <sup>7</sup> L. A. Bianchi (a cura di), *La disciplina giuridica del bilancio di esercizio*, Edizioni Il Sole 24 Ore, 2001, p. 392.

<sup>8</sup> Sul tema: Trib. Trieste, 2.6.1994; Trib. Udine 10.4.1981 e 25.11.1981; Trib. Milano 15.1.2000.

<sup>9</sup> Cfr. B. Quatraro, S. D’Amora, R. Israel e G. Quatraro, *Trattato teorico - pratico delle operazioni sul capitale*, Giuffrè Editore, 2001, p. 63: in sintesi la conclusione è che per aversi la fattispecie della speciale categoria di azioni deve esserci il riconoscimento ai possessori di diritti diversi rispetto alle azioni ordinarie, cosa che non accade nel caso di azioni con prestazioni accessorie che, invece, sono gravate da un obbligo ulteriore rispetto al conferimento del capitale.

<sup>10</sup> A tal proposito si ricorda infatti che il PCN n. 16, al paragrafo D. VIII) afferma: “La rivalutazione di un’immobilizzazione materiale non può avere l’effetto di modificare la stimata vita utile del bene cui viene applicata, che prescinde dal valore economico del bene”.

# Il capitale netto

SEGUE DA PAGINA 14

anche il fondo ammortamento e di mantenere inalterato il periodo residuo di ammortamento e, in taluni casi, porta a effetti paradossali che rendono la rivalutazione inaccettabile sotto il profilo civilistico e inattuabile sotto l'aspetto della tecnica contabile. Si ipotizzi il seguente esempio, i cui valori sono stati "estremizzati" ma sono in ogni caso rappresentativi di una fattispecie rinvenibile concretamente<sup>11</sup>:

- immobile industriale del valore originario di	•	33
- fondo di ammortamento al 31.12.1999	•	32
- valore corrente del bene in base a perizia	•	44

Come si evince manca un solo esercizio al termine del processo di ammortamento. Se non dovesse essere effettuata la rivalutazione del fondo si avrebbe la seguente situazione:

- immobile industriale post rivalutazione	•	44
- saldo attivo di rivalutazione	•	11
- imposta sostitutiva (11 x 19%)	•	2,09
- saldo netto di rivalutazione	•	8,91

Al contrario la necessità di rivalutazione proporzionale del fondo di ammortamento e di mantenere inalterato il termine dell'ammortamento stesso portano a dover rivalutare il fondo in modo tale che i nuovi valori contabili al lordo e al netto del fondo abbiano lo stessa proporzione esistente prima della rivalutazione.

In sostanza, posti gli elementi sopra forniti si avrà la seguente situazione:

- immobile industriale post rivalutazione	•	396
- fondo ammortamento post rivalutazione	•	384
- valore netto contabile post rivalutazione	•	12
- riserva di rivalutazione (363 - 352)	•	11
- imposta sostitutiva (11 x 19%)	•	2,09

In questo modo l'ammortamento può essere terminato nello stesso esercizio di rivalutazione, in linea con il precedente piano. Si rileva però che:

- il valore del bene è inaccettabile civilisticamente in quanto superiore a quello di perizia;
- si creano effetti significativi sotto altri profili fiscali: ad esempio determinazione della quota deducibile dei costi di manutenzione;
- si rende impossibile la rivalutazione dei beni completamente ammortizzati.

Merita qualche annotazione il coordinamento della disciplina in esame con quella relativa alle immobilizzazioni acquisite dall'impresa fruendo di contributi c.d. in conto impianti. La nuova disciplina fiscale dei contributi in conto impianti applicabile, in linea di principio, a partire dal primo gennaio 1998, ha comportato, di fatto, la rivisitazione del trattamento contabile riservato a tali fattispecie.

I principi contabili nazionali prevedono un trattamento consigliato, che consiste nel considerare i contributi in conto impianti come ricavi anticipati, da attribuire al conto economico lungo la vita utile del bene, in proporzione al piano di ammortamento. In alternativa è possibile adottare un ulteriore trattamento che prevede che i contributi in conto impianti vadano portati in diminuzione del valore originario del bene a cui si riferiscono, in modo da determinare direttamente gli ammortamenti al netto dei contributi medesimi. Anche in quest'ultimo caso, a parere di chi scrive, la rivalutazione dei beni in parola deve essere attuata sommando al loro costo originario, esposto al netto dei contributi, la differenza fra il costo originario al lordo degli stessi e il limite economico di rivalutazione individuato. In caso contrario il trattamento contabile adottato determinerebbe un diverso ammontare della rivalutazione per una stessa fattispecie<sup>12</sup>. La riserva creata a seguito della rivalutazione soggiace a significativi vincoli; essa infatti:

- salvo il caso dell'utilizzo per copertura perdite, può essere ridotta solo con l'osservanza delle disposizioni in materia di riduzione del capitale sociale per esuberanza, dettate dal Codice Civile;
- se utilizzata per coprire perdite, deve essere ricostituita prima che possano essere distribuiti utili, a meno che la riduzione per perdite non venga deliberata in assemblea straordinaria<sup>13</sup>;
- se distribuita (anche dopo l'eventuale imputazione a capitale sociale) concorre a formare il reddito sia della società che dei percipienti, pur con il riconoscimento, in capo a tali soggetti, di un credito d'imposta pari all'imposta sostitutiva pagata.

Va inoltre sottolineato che l'eventuale imputazione a capitale sociale delle riserve di rivalutazione può essere effettuata solo una volta che è stata verificata la completa liberazione delle azioni in circolazione, in ottemperanza al divieto posto dall'art. 2438 c.c.

## 6.4 Riserva legale

La riserva legale è una tipica riserva di utili, la cui disciplina è contenuta negli artt. 2430 e 2412 c.c. In particolare questa seconda disposizione, di applicazione meno consueta, prevede che, in caso di società che abbia emesso obbligazioni e che abbia ridotto il proprio capitale sociale per perdite, l'ammontare della riserva legale, ai fini dell'accantonamento obbligatorio di cui all'art. 2430 c.c., deve essere calcolato sulla base del capitale sociale esistente al momento dell'emissione dei prestiti obbligazionari, e ciò fino a quando la somma di capitale sociale e riserva legale non sia divenuta pari al valore nominale delle obbligazioni in circolazione.

Si segnala che la dottrina e la giurisprudenza assolutamente prevalenti ritengono che:

- se lo statuto non dispone un limite della riserva legale superiore a quello del 20% del capitale sociale disposto dalla legge, eventuali accantonamenti ulteriori a detto limite sono disponibili e non sono soggetti alla disciplina della riserva legale vera e propria;
- se lo statuto dispone invece in tal senso la disciplina della riserva legale si applica anche

all'eccedenza rispetto al 20% di legge, ma entro il limite speciale posto dal contratto sociale. Analogamente si ritiene che sia disponibile anche l'eventuale surplus di riserva legale che si crea a seguito dell'abbattimento del capitale sociale per esuberanza.

## 6.5 Riserva per azioni proprie

Questa riserva non può essere costituita nelle società a responsabilità limitata<sup>14</sup>: si ritiene quindi che, anche per favorire il rispetto del principio di chiarezza, la classe in esame possa essere eliminata in tali tipi sociali dallo schema di stato patrimoniale, senza peraltro procedere alla rinumerazione delle successive classi.

Nelle società per azioni e in accomandita per azioni, essa quindi viene costituita, obbligatoriamente, solo quando viene posto in essere un acquisto di azioni proprie, indipendentemente dal motivo che informa tale operazione. La riserva va mantenuta indisponibile fino a quando e nella misura in cui le azioni proprie non vengano annullate o alienate. Un problema particolare si apre con riferimento alla entità della costituzione della riserva per azioni proprie. L'art. 2357 ter, al comma terzo dispone che la riserva indisponibile deve essere costituita per un ammontare pari all'importo iscritto all'attivo del bilancio. L'art. 2424 c.c. prevede però che nell'attivo dello stato patrimoniale, accanto al valore di iscrizione (coincidente, in linea di principio, con il costo di acquisto) sia indicato il valore nominale complessivo delle azioni proprie. La *ratio* della riserva per azioni proprie è, in sostanza, connessa alla necessità di tutelare i terzi in relazione alla integrità ed alla esistenza del capitale sociale, esso infatti deve essere costituito attraverso finanziamenti esterni all'economia dell'impresa, e, nel caso di acquisto di azioni proprie occorre quindi vincolare una parte del patrimonio netto, ulteriore rispetto al capitale sociale, a una disciplina di assoluta indisponibilità.

Nella pratica accade che alcune società iscrivano la riserva per azioni proprie per un ammontare pari al valore nominale delle azioni proprie acquistate. Questo comportamento mi pare non corretto nell'ipotesi che le azioni proprie vengano acquistate sopra la pari, mentre potrebbe essere ritenuto più cautelativo dei diritti dei terzi nel caso di acquisto sotto la pari. In realtà, a parere di chi scrive, l'importo della riserva per azioni proprie deve essere sempre pari al costo sopportato per l'acquisto delle stesse: occorre infatti garantire i terzi con riferimento alla quota parte del capitale investito che è stata destinata all'acquisto di azioni proprie e, a tali fini, il valore nominale di queste non assume alcun rilievo. Posto quanto sopra, contabilmente si possono avere le seguenti situazioni, connesse all'acquisto e al successivo annullamento delle azioni proprie.

### Acquisto delle azioni proprie alla pari

In sede di annullamento si riduce il capitale sociale e la riserva per azioni proprie viene stornata con accredito della medesima riserva che l'aveva originata.

### Acquisto delle azioni proprie sopra la pari

All'abbattimento del capitale sociale si accompagna la riduzione della riserva azioni proprie la quale, per l'eccedenza, può essere stornata con accredito della medesima riserva che l'aveva originata.

### Acquisto delle azioni proprie sotto la pari

La differenza fra l'ammontare del capitale sociale abbattuto e il costo di acquisto delle azioni proprie annullate confluisce in una riserva disponibile; la riserva per azioni proprie viene stornata con accredito della medesima riserva che l'aveva originata.

Si sottolinea che secondo i principi contabili internazionali (documento interpretativo SIC 16) le azioni proprie non devono essere iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale ma rilevate a diminuzione del capitale netto dell'impresa; conseguentemente tutte le loro movimentazioni, comprese le cessioni a terzi, non influiscono sul conto economico ma vanno direttamente imputate al patrimonio netto.

## 6.6 Riserve statutarie

Si tratta di riserve di utili, obbligatorie in quanto previste dallo statuto. Secondo il PCN 28 il loro grado di indisponibilità è inferiore a quello della riserva legale, la cui indisponibilità è prevista dalla legge, ma superiore a quello delle riserve facoltative, la cui costituzione deriva esclusivamente dalla volontà assembleare e non è sancita dal contratto sociale.

## 6.7 Altre riserve

Questa classe deve essere opportunamente suddivisa. In base al PCN 28 possono rientrarvi:

- le riserve straordinarie o facoltative, alimentate mediante l'accantonamento volontario di utili da parte dell'assemblea; si tratta in questo caso di riserve generiche, quindi prive di specifiche destinazioni, e disponibili;
- le riserve per rinnovamento impianti e macchinari: si tratta di riserve costituite con la finalità di accantonare risorse per la sostituzione di fattori produttivi a lento ciclo di utilizzo; gli accantonamenti effettuati a tali fini sono privi di quel carattere di specificità necessario per alimentare i fondi per rischi e oneri e, quindi, non possono essere costituiti con una imputazione di costi in conto economico;
- le riserve per ammortamenti anticipati, costituite quando tali ammortamenti non hanno effettiva valenza civilistica ma sono calcolati al solo fine di fruire della agevolazione tributaria;
- le riserve per acquisto azioni proprie: costituite nelle more dell'effettivo acquisto delle azioni proprie, quando l'operazione sia già stata deliberata dall'assemblea ma non ancora posta in essere dall'organo amministrativo; questa riserva non soffre i limiti di disponibilità tipici della riserva azioni proprie di cui sopra si è detto;
- le riserve da deroghe ex art. 2423, quarto comma, c.c.: vi vanno accantonati gli eventuali utili derivanti dall'applicazione di deroghe obbligatorie alle regole di formazione del bilancio, effettuate al fine di rispettare il principio generale di rappresentazione veritiera e corretta;
- la riserva per azioni della società controllante: costituita in applicazione dell'art. 2359 bis c.c. in caso di acquisto di azioni o quote della società controllante; i limiti di disponibilità e la disciplina generale sono analoghi a quelli della riserva azioni proprie;
- la riserva derivante dalla rivalutazione delle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate e collegate valutate secondo il metodo del patrimonio netto;

SEGUE A PAGINA 16

<sup>11</sup> Sul tema di confrontino anche P. Ceppellini e R. Lugano, *Rivalutazioni al "nodo" fondi*, Il Sole - 24 Ore, 24.11.2000 e, *ibidem*, M. Leo, *Dalle Finanze una scelta singolare*.

<sup>12</sup> Si ipotizzi infatti che un bene sia stato acquistato per 100, ricevendo un contributo di 20. Si ipotizzi altresì che il valore corrente (limite economico del bene) sia di 130. Nel caso l'impresa abbia iscritto il bene per 100 - 20 = 80, la rivalutazione dovrà essere effettuata in modo da portare il valore del bene a 110 lire = 80 + 30 e non a 130 lire. In caso contrario si otterrebbe un ammontare di rivalutazione di 130 - 80 = 50, con l'effetto di ammortizzare nei futuri esercizi anche il contributo ricevuto, contro una rivalutazione (corretta) di 30 nel caso di contributi in conto impianti qualificati come ricavi anticipati.

<sup>13</sup> Questa volta senza le formalità dell'art. 2445 c.c.

<sup>14</sup> L'art. 2483 c.c. dispone infatti che: "In nessun caso la società" a responsabilità limitata "può acquistare o accettare in garanzia le proprie quote ...".

# Il capitale netto

SEGUE DA PAGINA 15

- le riserve da versamento in conto aumento capitale sociale, in conto futuro aumento del capitale sociale, in conto capitale o a copertura perdite, per la cui disciplina si rimanda a quanto sopra esposto a commento di tali tipologie di apporti dei soci;
- le riserve da riduzione del capitale sociale: destinate ad accogliere la parte del capitale sociale abbattuto che eccede rispetto alle perdite effettivamente coperte o, in caso di riduzione per esuberanza, la parte del capitale sociale che non viene rimborsata ai soci;
- le riserve da avanzi di fusione, sia che derivino da annullamento che da concambio;
- le riserve per contributi in conto capitale, destinate ad accogliere i contributi di terze economie, generalmente enti pubblici, che hanno natura residuale rispetto alle categorie dei contributi in conto esercizio (finalizzati alla riduzione dei costi per fattori di produzione a fecondità semplice o alla integrazione dei ricavi) e dei contributi in conto impianti (destinati a diminuire il costo di acquisizione di fattori di produzione a lento ciclo di utilizzo);
- la riserva derivante dalla conversione in euro;
- le riserve da condono (ex L. n. 823/1973, L. n. 516/1982 e L. n. 413/1991).

## 6.8 Utili (perdite) portati a nuovo

Si tratta dei risultati degli esercizi precedenti in merito ai quali l'assemblea ha disposto un rinvio della destinazione o, nel caso delle perdite, della copertura.

## 6.9 Utile (perdita) dell'esercizio

Si tratta del risultato netto dell'esercizio. Il PCN 28 si sofferma sul caso, peraltro abbastanza raro, di distribuzioni di acconti sugli utili o di coperture di perdite di periodo, avvenute nel corso dell'esercizio. In tale ipotesi è opportuno esplicitare le variazioni intervenute, al fine di garantire immediata percezione della coincidenza fra la voce di conto economico e quella di stato patrimoniale, evidenziando nel primo documento l'ammontare del risultato netto ante e post distribuzione degli acconti o copertura delle perdite.

## 7. La costituzione della società

Il PCN 28 distingue, correttamente, alcuni passaggi che, sia da un punto di vista logico sia, conseguentemente, rilevativo, caratterizzano la fase di costituzione della società e le relative movimentazioni delle poste del patrimonio netto:

- a) sottoscrizione del capitale;
- b) versamento dei decimi vincolati e dell'eventuale sovrapprezzo;
- c) trasferimento dei diritti relativi ai beni o crediti conferiti;
- d) richiamo e versamento degli ulteriori decimi;
- e) revisione della valutazione peritale dei beni e diritti conferiti.

A commento dei primi cinque punti si sottolinea che:

- la sottoscrizione del capitale dà luogo ad una rilevazione contabile distinta rispetto al versamento del capitale medesimo, anche per la parte di versamento che la legge dispone sia contestuale alla sottoscrizione;
- anche in sede di costituzione è possibile che venga determinato un sovrapprezzo;
- il sovrapprezzo deve essere versato integralmente, unitamente ad almeno i tre decimi del capitale sociale, all'atto della sottoscrizione;
- le azioni o quote emesse a fronte di conferimenti in natura devono essere integralmente liberate all'atto della sottoscrizione;
- in caso di conferimento in natura l'iscrizione dei beni e diritti apportati ha come contropartita contabile l'estinzione del credito verso i soci, sorto a seguito della sottoscrizione del capitale; nella medesima sede occorre anche rilevare l'eventuale avviamento che sorge come differenza fra il patrimonio netto contabile del complesso aziendale trasferito e il prezzo di emissione delle azioni o quote in tal modo liberate;
- il richiamo dei decimi da parte degli amministratori deve dare luogo alla riclassificazione del credito verso i soci per versamenti ancora dovuti in un conto denominato "crediti verso soci per decimi richiamati" o analogo.

## 7.1 Revisione della valutazione peritale dei beni e diritti conferiti

In caso di liberazione del capitale sociale di costituzione o di aumento tramite conferimento in natura, l'art. 2343 c.c., ai commi terzo e quarto, disciplina la procedura di revisione della stima effettuata dal perito nominato ai sensi del primo comma dello stesso articolo. In sostanza, entro sei mesi dall'avvenuto conferimento, gli amministratori e i sindaci devono controllare le valutazioni contenute nella relazione di stima dell'esperto nominato dal tribunale e, se sussistono fondati motivi possono effettuare una revisione. Fino a quando tale adempimento non è stato portato a termine, le azioni liberate con il conferimento sono inalienabili e devono restare depositate presso la sede sociale. La revisione, di fatto, viene effettuata solo nel caso in cui emerga un minor valore, posto che, anche a mente del PCN 28, l'evidenziazione di un plusvalore dei beni o diritti non giustifica una rivalutazione di quanto conferito. Se dalla revisione emerge una minusvalenza superiore a un quinto del valore di conferimento, la società deve ridurre proporzionalmente il capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte, a meno che il socio conferente non decida:

- a) di integrare la differenza, versandone il controvalore in denaro;
- b) alternativamente, di recedere dalla società, nel qual caso occorre abbattere il capitale sociale, mediante annullamento delle azioni, relativamente all'intera porzione già liberata con il conferimento in natura.

La dottrina di diritto commerciale prevalente<sup>15</sup> ritiene che l'attività di revisione debba essere effettuata da consiglio di amministrazione e da collegio sindacale separatamente; ciò nel senso che l'analisi della perizia di stima può anche essere condotta congiuntamente dai due organi sociali, ma la deliberazione in merito alla congruità del valore attribuito va assunta da ciascuno dei due organi in via disgiunta.

Il socio che si vede comunicare la revisione del conferimento può impugnare la decisione degli organi sociali. Al fine di identificare la differenza di un quinto, il primo termine di paragone è rappresentato dal valore dei beni o diritti conferiti, determinato, ex post, alla data della perizia di stima, tenendo conto delle variazioni intervenute nel frattempo nelle consistenze fisiche e senza modificare i criteri di valutazione adottati dall'esperto stimatore, a meno che questi non siano manifestamente infondati o inappropriati per

la valorizzazione dell'oggetto del conferimento.

E' evidente che il valore dei beni o diritti conferiti è rappresentato dall'ammontare ad essi attribuito in sede di apporto, non necessariamente coincidente con quello di stima che, come noto, rappresenta il valore massimo dell'aumento del patrimonio netto della conferitaria. Il secondo termine di paragone è facilmente individuabile nel caso di emissione alla pari delle azioni da liberare con conferimento: in tal caso infatti esso coincide con il loro valore nominale. Più discusso invece è il caso dell'emissione delle azioni sopra la pari: in questo caso, ci si chiede, la differenza di un quinto va calcolata tenendo conto della somma fra capitale sociale e sovrapprezzo, oppure l'abbattimento del capitale sociale deve avere luogo solo nel caso in cui la minusvalenza abbia completamente annullato il sovrapprezzo e, successivamente, eroso per più del 20% il valore nominale delle azioni emesse?

A parere di chi scrive la prima soluzione è più confacente alla *ratio* della norma e alla logica economica che sottende l'operazione di conferimento e la revisione della stima<sup>16</sup>, infatti:

- l'obiettivo dovrebbe essere quello di garantire una tutela anche ai soci preesistenti rispetto al conferimento; se questa soluzione infatti non venisse accettata, essi si vedrebbero spogliati della quota di propria competenza della riserva da sovrapprezzo;
- le motivazioni con cui viene determinato il sovrapprezzo sono, in taluni casi, slegate dal mero riconoscimento di plusvalori latenti e connesse piuttosto alla comparazione fra valore corrente dell'oggetto del conferimento e capitale economico della conferitaria ante conferimento; in tali ipotesi l'obiettivo è quello di determinare con correttezza la percentuale di capitale sociale della conferitaria spettante al conferente e la riserva da sovrapprezzo rappresenta uno strumento in grado, a parità di valore attribuito al conferimento, di soddisfare questo tipo di esigenze<sup>17</sup>; in questo senso è evidente che la differenza di un quinto va individuata tenendo conto dell'insieme di capitale sociale e sovrapprezzo.

Può essere interessante esplicitare il comportamento da tenere nelle diverse ipotesi conseguenti alla revisione della stima che porti alla temporanea o definitiva riduzione del capitale sociale.

In base al PCN 28, infatti:

- se la verifica condotta dagli amministratori e dai sindaci dà luogo alla necessità di ridurre il capitale sociale, la differenza fra il valore di iscrizione dei beni o diritti conferiti e il valore attribuito dagli organi sociali va iscritto in una voce denominata "minusvalenza da apporto di beni in natura";
- detta voce va esposta nel patrimonio netto, con il segno meno, in applicazione al disposto dell'art. 2423 ter, terzo comma, c.c. secondo il quale: "Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli artt. 2424 e 2425";

- in partita doppia, a tale minusvalenza si contrappone la riduzione del valore di iscrizione dei beni o diritti conferiti;

- a questo punto:

- a) se il socio accetta la diminuzione di valore: la minusvalenza rappresentativa di una parte ideale negativa del patrimonio netto va chiusa in contropartita con l'abbattimento del capitale sociale e, se del caso, della riserva sovrapprezzo azioni o quote;
- b) se il socio decide di reintegrare il conferimento con un versamento in denaro: la minusvalenza medesima va chiusa in contropartita con il credito verso il socio per il versamento integrativo in parola;
- c) se il socio decide di recedere: la minusvalenza va chiusa, unitamente al capitale sociale e all'eventuale sovrapprezzo, in contropartita con il debito che sorge verso il socio a seguito di detta manifestazione di volontà;
- d) il debito di cui sopra viene poi estinto in contropartita con lo storno dei conti accesi ai beni o diritti conferiti (nel caso al recesso segua la loro retrocessione al conferente) o accesi alle disponibilità liquide (nel caso i beni conferiti vengano mantenuti dall'impresa e il socio venga liquidato in denaro).

Qualora il socio, alla data di redazione del progetto di bilancio, non abbia ancora scelto quale strada intraprendere, occorre fare menzione della situazione in essere nella relazione sulla gestione. Nel caso invece alla data di redazione del progetto di bilancio la revisione di amministratori e sindaci non sia ancora ultimata, occorrerà fornire indicazioni in tal senso nella nota integrativa. Va rilevato infine che, secondo autorevole dottrina<sup>18</sup>, nel caso in cui la revisione della stima da parte degli amministratori e dei sindaci dia luogo alla evidenziazione di un minor valore del conferimento, ma non eccedente il limite del quinto, la società dovrebbe comunque iscrivere la minusvalenza di cui sopra nel bilancio di esercizio, senza possibilità però di procedere all'abbattimento del capitale del socio conferente.

Posto quindi che l'utilizzo del conto "minusvalenze da apporto dei beni in natura" deve avere carattere meramente temporaneo, come pare di comprendere leggendo il PCN 28, la "perdita" dovrà gravare in pari misura su tutti i soci mediante la riduzione di una riserva o, ove non esistente, un abbattimento proporzionale delle azioni o quote intestate a tutti i soci. L'effetto di tale operazione è paradossale nel caso in cui il conferimento abbia dato luogo alla emissione di azioni privilegiate o, comunque, di azioni o quote postergate nella sopportazione delle perdite: in tal caso infatti, essendo la minusvalenza da apporto inferiore al quinto del conferimento, la perdita risulterebbe essere sopportata da tutti i soci, tranne che dal conferente.

## 8. Gli aumenti del capitale sociale

### 8.1 Aspetti generali

Gli aumenti del capitale sociale sono reali, o a pagamento, quando i soci si obbligano ad effettuare nuovi apporti di capitale, in denaro o in natura; essi sono invece nominali, o gratuiti, quando l'incremento del capitale sociale deriva dalla imputazione di altre parti ideali del capitale netto.

Si rimanda a quanto sopra già accennato in merito:

- alla necessità di liberare in tutto o in parte le azioni o quote di nuova emissione;
- alle modalità di rilevazione ed esposizione in bilancio dei versamenti effettuati nelle more del deposito nel registro delle imprese dell'attestazione indicante l'avvenuto aumento;
- ai versamenti effettuati nelle more del termine di scadenza per la sottoscrizione di aumenti inscindibili.

Se l'aumento di capitale sociale è attuato, come accade pressoché sempre, nel corso

SEGUE A PAGINA 17

<sup>15</sup> Per una analisi delle diverse posizioni cfr. B. Quatraro e altri, op. cit., p. 285.

<sup>17</sup> Le considerazioni svolte appaiono più immediatamente comprensibili se applicate a operazioni conferimento di aziende o di rami di aziende. <sup>18</sup> B. Quatraro e altri, op. cit., p. 288.

<sup>16</sup> In senso contrario Trib. di Casale Monferrato, 14.7.1995.

# Il capitale netto

SEGUE DA PAGINA 16

- un rimborso delle spese dell'operazione di aumento, che andrà a compensare i costi già rilevati, influenzando così l'importo oggetto di eventuale capitalizzazione nelle spese di impianto e ampliamento;

- un versamento integrativo a titolo di conguaglio degli utili in corso di maturazione, al fine di rendere omogeneo il trattamento da riservare a tutti i soci in sede di distribuzione dell'utile che maturerà a chiusura dell'esercizio: questo versamento deve essere iscritto in una apposita riserva all'interno della classe VII del patrimonio netto. Secondo i principi contabili internazionali (segnatamente il documento interpretativo SIC 17) il costo di emissione di nuove azioni deve essere portato a diminuzione dell'incasso conseguente all'aumento del capitale sociale: si tratta di una disposizione che non è applicabile nel nostro Paese in quanto, contabilmente, si risolverebbe in una riduzione del capitale sociale, impossibile nel caso di emissione alla pari delle azioni o quote. Per analogia questo comportamento non viene utilizzato in Italia neanche nei casi di aumento con sovrapprezzo.

Gli aumenti di capitale sociale a servizio di prestiti obbligazionari convertibili devono essere deliberati contestualmente alla emissione delle obbligazioni.

In sede di conversione all'estinzione del debito per obbligazioni emesse si contrappone l'aumento del capitale sociale e, eventualmente, nel caso di emissione delle azioni sopra la pari rispetto al valore nominale dei titoli di debito, l'aumento o la creazione della riserva da sovrapprezzo azioni. Allo stesso modo va imputata a riserva sovrapprezzo azioni anche la quota residua dell'aggio di emissione riferito alle obbligazioni convertite che, quindi va stornato dai risconti passivi.

## 8.2 Coordinamento con l'art. 2438 c.c.

L'art. 2438 c.c. recita: "Non si possono emettere nuove azioni fino a che quelle emesse non siano interamente liberate". Per esplicito richiamo effettuato dall'art. 2495 c.c. la disposizione è applicabile anche alle quote di società a responsabilità limitata e comporta, ai sensi dell'art. 2630 c.c. una sanzione penale a carico degli amministratori. La prescrizione dell'articolo in commento è, in primo luogo, espressione del c.d. principio di effettività del capitale sociale, in base al quale il valore effettivo dei conferimenti apportati dai soci non deve mai risultare inferiore all'importo convenzionalmente fissato dagli stessi come capitale sociale nominale.

La norma ha lo scopo di tutelare:

- i soci da richieste di nuovi conferimenti da parte della società, finché quelli precedentemente promessi non siano stati ancora interamente eseguiti;
- i terzi, che devono poter contare su un capitale sociale effettivamente versato e non costituito da crediti verso soci.

Nell'ambito degli aumenti di capitale a pagamento i problemi interpretativi dell'articolo 2438 c.c., come sottolineato dalla dottrina, sono riconducibili a due quesiti:

- se il divieto di adottare una delibera di aumento di capitale operi a livello di impedimento all'assunzione della stessa oppure alla sua esecuzione e, quindi, se detto divieto operi nei confronti dell'assemblea straordinaria, competente a deliberare l'aumento di capitale, o nei confronti dell'organo amministrativo, competente a dare esecuzione alla decisione dell'assemblea stessa;

- se il legislatore del 1942 con il termine "emissione" abbia inteso riferirsi al capitale deliberato o a quello sottoscritto.

In riferimento al primo quesito si possono individuare tre orientamenti:

1) l'assemblea straordinaria può deliberare l'aumento di capitale in presenza di azioni non interamente liberate, ma gli amministratori non possono dare esecuzione alla delibera assembleare fino alla completa liberazione delle stesse; in base a questa tesi sarebbe vietata la materiale esecuzione da parte dell'organo amministrativo dell'aumento di capitale e non la delibera dell'assemblea straordinaria che però, pur potendo essere assunta, rimarrebbe sospesa fino all'integrale liberazione del capitale sottoscritto;

2) la delibera di aumento non può essere adottata qualora il capitale sociale non sia stato interamente versato; la liberazione del capitale sottoscritto è, quindi, condizione per l'adozione della delibera e non per l'esecuzione della stessa.

3) la terza opinione ritiene possibile, infine, anche in presenza di un capitale sottoscritto ma solo parzialmente versato, deliberare un aumento di capitale, il quale dovrebbe essere sottoposto alla condizione sospensiva dell'avvenuto versamento nelle casse sociali dei decimi mancanti da parte dei soci debitori.

Riguardo al secondo quesito, afferente l'interpretazione del termine "emissione" nel dettato dell'articolo 2348 c.c., si possono individuare due tesi: l'una, comunque minoritaria, secondo cui una precedente delibera di aumento sottoscritta parzialmente e, quindi, non interamente liberata, impedisce l'adozione di un nuovo aumento di capitale; l'altra che assume come punto di riferimento, per la verifica dell'articolo 2348 c.c., il capitale sottoscritto. In questo secondo caso il fatto impeditivo un nuovo aumento di capitale sociale è l'esistenza di un debito da parte dei sottoscrittori verso la società. Logica conseguenza di questa tesi è la possibilità per la società di deliberare un aumento di capitale in presenza di un precedente aumento deliberato ma parzialmente sottoscritto, purché versato integralmente per la parte sottoscritta. Il problema in esame, al di là delle disquisizioni dottrinarie, comporta significative conseguenze, nella pratica professionale, con riferimento in particolare alla conversione delle obbligazioni e agli aumenti di capitale sociale destinati a *stock option*, operazione questa che recentemente ha avuto una larga diffusione anche nel nostro Paese. Può essere utile quindi, effettuare una disamina delle conseguenze applicative delle diverse interpretazioni della norma ricorrendo a un caso concreto, tarato, in prima battuta, sulle *stock option*, ma con conclusioni e considerazioni riportabili abbastanza facilmente ai prestiti obbligazionari convertibili. Si ipotizzi quindi il seguente caso.

- una società per azioni delibera un aumento di capitale sociale con esclusione del diritto d'opzione a favore di propri dipendenti e collaboratori;

- incidentalmente si rileva che la procedura seguita non è quella prevista dall'ultimo comma dell'art. 2441 c.c., nel qual caso i collaboratori non subordinati non avrebbero potuto essere destinatari dell'aumento, ma quella dei commi quinto e sesto dello stesso art. 2441 c.c.;

- l'aumento ha le seguenti caratteristiche rilevanti:

- è scindibile, a pagamento e con sovrapprezzo;
- può essere sottoscritto in un arco temporale definito, avente durata pluriennale;
- le azioni devono essere immediatamente liberate all'atto della sottoscrizione;
- al consiglio di amministrazione della società emittente è delegata l'identificazione puntuale di coloro che, fra i dipendenti e collaboratori, saranno effettivamente

beneficiari del diritto d'opzione;

e) detto diritto d'opzione, potrà – e, di regola, dovrà – essere sottoposto a condizioni sospensive (ad esempio il mantenimento, alla data di esercizio, della qualifica di dipendente della società emittente), la cui precisa individuazione compete allo stesso organo amministrativo.

Nella fattispecie, si suppone che la società abbia interesse e, presumibilmente, necessità di porre in essere altre operazioni sul capitale prima del termine di scadenza del diritto alla sottoscrizione dell'aumento deliberato. Conseguentemente, se l'art. 2438 c.c. viene letto in senso restrittivo, l'unica soluzione per poter deliberare ulteriori aumenti di capitale sociale è quella della revoca ed eventuale nuova deliberazione dell'aumento in parola. Detta soluzione diviene peraltro impraticabile una volta che almeno uno dei soggetti beneficiari delle *stock option* abbia esercitato il proprio diritto di sottoscrizione o, addirittura, una volta che siano stati sottoscritti i singoli contratti di opzione: a questo punto infatti l'opzionista risulta titolare di un diritto potestativo irrevocabile unilateralmente. Ci si chiede quindi se sia possibile deliberare successivi aumenti di capitale, pur essendo in corso quello deliberato a favore di dipendenti e collaboratori. L'applicazione restrittiva dell'art. 2438 c.c. trova positivi riscontri nella giurisprudenza: ad esempio il Tribunale di Udine con decreto del 2.10.1997, ha affermato esplicitamente che il divieto disposto da detto articolo rende illegittima non solo l'emissione delle nuove azioni, ma anche la delibera di aumento del capitale sociale, se il precedente aumento del capitale sociale, deliberato e sottoscritto, non è stato interamente versato. L'opinione di chi scrive va nel senso di ritenere, in questo caso, applicabile una interpretazione "moribonda" dell'art. 2438 c.c. La conclusione si basa sulle seguenti considerazioni. Nella fattispecie la delibera di aumento di capitale sociale è conforme alle disposizioni dei commi quinto e sesto dell'articolo 2441 c.c., con esclusione, quindi, del diritto d'opzione a favore di dipendenti e collaboratori della società. Le azioni emesse, inoltre, devono essere interamente liberate al momento della sottoscrizione.

Come sopra evidenziato, la dottrina e giurisprudenza più recenti, ritengono che il divieto di deliberare un nuovo aumento di capitale operi solo quando il capitale precedentemente sottoscritto non sia stato interamente versato. Nell'ipotesi prospettata il versamento dell'intero capitale deve essere contestuale alla sottoscrizione, in quanto un tanto è previsto dalla delibera di aumento assunta dall'assemblea straordinaria; di conseguenza non sorgono mai, in capo alla società, crediti verso soci per versamenti ancora dovuti. Ne conseguirebbe l'assumibilità e l'attuabilità di aumenti di capitale sociale successivi a quello relativo alle c.d. *stock option*, posti in essere mentre questo è ancora corrente. Tale possibilità può essere dimostrata anche adottando una seconda chiave di lettura che richiama le operazioni connesse alla conversione di prestiti obbligazionari. L'operazione analizzata infatti presenta caratteristiche simili ad un aumento di capitale al servizio di obbligazioni convertibili o di *warrant*, in cui la pendenza del termine di esercizio dell'opzione non comporta ai sensi dell'articolo 2438 c.c. il divieto di deliberare nuovi aumenti di capitale.

L'aumento deliberato al servizio di un prestito obbligazionario convertibile, articolo 2420 bis c.c., è scindibile, al pari del caso in esame, e – se la conversione è frazionata – l'aumento deve ritenersi eseguito tante volte quante sono le *tranches* in cui è suddiviso; comunque, ogni volta che le azioni vengono emesse, a seguito della conversione, sono contestualmente liberate per il loro intero valore nominale.

Se ne desume che appare possibile, nell'ipotesi in cui la conversione debba avvenire per *tranches* (e quindi solo parte del prestito risulti convertito), deliberare un nuovo aumento di capitale sociale o emettere un nuovo prestito obbligazionario convertibile pur essendo ancora corrente il termine per la sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale a servizio del prestito obbligazionario convertibile originariamente emesso. In definitiva, pur seguendo due diverse vie, si giunge alla conclusione di escludere l'applicabilità del divieto di cui all'art. 2438 c.c. al caso di specie.

L'equiparazione attuata, tra diritti di opzione offerti a dipendenti e collaboratori e obbligazioni convertibili, è fonte però di un ulteriore quesito, ossia ci si chiede se operi, in pendenza del termine per la sottoscrizione delle azioni offerte in opzione ai dipendenti e collaboratori, il disposto dell'art. 2441, primo comma, c.c., secondo il quale "... Se vi sono obbligazioni convertibili il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio."

A tal proposito si rileva che, in primo luogo, la norma citata fornisce chiara (e, parrebbe, esclusiva) indicazione dei soggetti a cui la legge attribuisce la titolarità del diritto di opzione in caso di aumento di capitale a pagamento: i soci e gli obbligazionisti convertiti. La non assimilabilità, sotto questo aspetto dei titolari di diritti d'opzione connessi alle c.d. *stock option* rispetto agli obbligazionisti convertiti, deriva però non solo da una mera constatazione di carattere letterale, quanto anche dalla *ratio* dei due "istituti". Le obbligazioni convertibili, di fatto, offrono a quanti non sono interessati a un semplice investimento obbligazionario e temono i rischi legati all'investimento in azioni, tempo per decidere, in relazione all'evolversi della situazione di mercato, se optare per la condizione di azionista. La legge estende a questa particolare tipologia di soggetti un diritto proprio dei soci, ossia il diritto di opzione in caso di aumenti di capitale, allo scopo di evitare un possibile inganno della società a danno dei risparmiatori: quello di allettarli con l'emissione di obbligazioni convertibili ad un vantaggioso rapporto di cambio, per poi frustrare, a prestito obbligazionario sottoscritto, le aspettative degli obbligazionisti. Le azioni offerte a dipendenti e collaboratori si configurano invece come un premio legato alla fedeltà, volto a motivare e incentivare alcune "persone chiave" su indirizzi e obiettivi della società, che si sostanzia nel diritto a sottoscrivere una quota di capitale sociale della società ad un importo favorevole rispetto alle condizioni di mercato.

Come si vede, quindi, con riferimento al problema in esame la *ratio* nei due casi risulta sostanzialmente diversa: gli obbligazionisti convertiti operano in una logica di investimento, che spinge la legge a tutelare questa categoria impedendo eventuali annacquiamenti del capitale sociale; le azioni offerte in opzione a dipendenti e collaboratori si configurano come un premio concesso dalla società, che non intende essere promotore di un progetto di investimento, ma semplicemente offrire la facoltà di divenire azionisti della società a condizioni più favorevoli rispetto a quelle del mercato dei capitali.

In pendenza del termine per la sottoscrizione delle azioni non esiste alcun rapporto, eccetto quello legato al contratto di lavoro, fra società, dipendenti e collaboratori; diversamente, per gli obbligazionisti convertiti, il rapporto sottostante al titolo è un mutuo e l'obbligazione incorpora un diritto di credito, che nel caso delle obbligazioni convertibili non attribuisce solo il diritto al rimborso, con i relativi interessi del valore nominale del titolo, ma anche, in via alternativa, il diritto di sottoscrivere azioni. Le aspettative e le logiche che presidono alle scelte nei due casi non paiono consentire quindi di estendere l'intera disciplina dell'uno all'altro. Obbligazioni convertibili e diritti di opzione offerti a dipendenti e collaboratori differiscono, infatti, quanto a:

- diritti riconosciuti dalla legge;

SEGUE A PAGINA 18



# Il capitale netto

SEGUE DA PAGINA 17

- *ratio* dell'operazione;  
- rapporto sottostante durante l'arco temporale in cui può essere esercitato il diritto di opzione. Si evidenzia inoltre che l'assimilazione in parola comporterebbe una logica, quanto impossibile, estensione a tutti i titolari di un diritto d'opzione (anche in virtù di un mero contratto di *pull/call*) a concorrere con i soci nel diritto di opzione sul capitale d'aumento. In ragione di tali osservazioni si ritiene non esistano, nel caso di specie, i presupposti per l'attribuzione di un diritto di opzione a dipendenti e collaboratori qualora, in pendenza del periodo di sottoscrizione relativo alle *stock option*, si proceda ad un ulteriore aumento di capitale a pagamento.

## 8.3 Gli aumenti gratuiti

Quanto agli aumenti gratuiti o nominali del capitale sociale, assume rilevanza l'identificazione delle riserve che possono essere a tal fine impiegate. Dette riserve, a mente dell'art. 2442 c.c. devono essere disponibili e, al fine di individuarle con puntualità, occorre, in primo luogo, distinguere il concetto di disponibilità da quello di distribuitività. Si tratta di caratteristiche differenti che non necessariamente coesistono in capo alle specifiche parti ideali del capitale netto: mentre infatti la disponibilità inerisce la possibilità di utilizzare le riserve per operazioni sul capitale, la distribuitività riguarda esclusivamente la possibilità di assegnazione della stessa ai soci. Ecco allora che la riserva da sovrapprezzo azioni o quote è sempre disponibile ma non è distribuitiva fino a quando la riserva legale non abbia raggiunto il 20% del capitale sociale; la riserva statutaria invece potrebbe essere non utilizzabile per un aumento gratuito del capitale sociale, ma distribuitiva sempre ai soci: si pensi al caso delle riserve statutarie costituite per garantire costanza nella remunerazione dei soci attraverso i dividendi.

In linea generale sono quindi disponibili per aumenti gratuiti:  
- la riserva da sovrapprezzo azioni, per l'intero ammontare e anche se costituita a seguito di conversione di prestiti obbligazionari;  
- le riserve da rivalutazione;  
- le riserve statutarie che hanno un vincolo di destinazione specifica per l'aumento del capitale; in caso contrario occorre che l'assemblea straordinaria che delibera l'aumento gratuito modifichi anche la clausola statutaria che prevede la destinazione della riserva;  
- le riserve facoltative.

## 9. La riduzione del capitale sociale

### 9.1 La riduzione per esuberanza

La fattispecie è disciplinata dall'art. 2445 c.c. e rappresenta, di fatto, una riduzione facoltativa del capitale, effettuata cioè per mera scelta dei soci.

E' pleonastico dire che comunque devono essere rispettati i limiti di capitale del tipo sociale prescelto, a meno che non si proceda a una contestuale trasformazione.

Dal punto di vista operativo, la riduzione del capitale per esuberanza, può essere attuata, in base al PCN 28 secondo tre diverse modalità:

- 1) la liberazione dei soci dai versamenti ancora dovuti: in questo caso all'annullamento del capitale corrisponde la chiusura dei conti accessi ai "crediti verso soci per versamenti ancora dovuti";
- 2) il rimborso del capitale: in questo caso all'annullamento dello stesso si contrappone il sorgere di un debito verso i soci;
- 3) l'acquisto e il successivo annullamento di azioni proprie.

Nella seconda ipotesi non è per nulla scontato che il rimborso ai soci avvenga in denaro: esso infatti può avvenire anche in natura e in tale ambito può peraltro trovare collocazione la disciplina fiscale inerente la c.d. assegnazione agevolata ai soci i cui termini sono stati recentemente riaperti dall'art. 3 della L. n. 448/2001. In tali ipotesi il valore attribuito ai beni assegnati a titolo di rimborso del capitale dovrà essere quello corrente e non quello contabile. L'operazione potrà quindi dare luogo alla emersione:

- di plusvalenze da realizzo, se il valore netto contabile dei beni o diritti assegnati è inferiore al loro valore corrente, a sua volta coincidente con il valore nominale delle azioni rimborsate;

- di minusvalenze da realizzo, nel caso opposto. Si ricorda che:  
- se la società ha emesso obbligazioni non può ridurre il capitale sociale per esuberanza, se non nel limite delle obbligazioni già rimborsate a meno che, secondo il PCN 30, il valore nominale del capitale che residua sia pari a quello delle obbligazioni in circolazione;  
- se la società ha nel proprio patrimonio azioni proprie la riduzione per esuberanza non può fare in modo che il valore nominale di queste ecceda il 10% del capitale sociale;  
- se la società ha emesso obbligazioni convertibili la riduzione per esuberanza è consentita solo se agli obbligazionisti convertisti è concessa la facoltà di esercitare l'opzione. Particolare attenzione dovrà essere prestata alle motivazioni che giustificano l'esuberanza del capitale rispetto alle finalità sociali, sia dal punto di vista economico aziendale (con particolare riguardo al mantenimento dell'equilibrio patrimoniale e finanziario), sia dal punto di vista giuridico (con particolare riferimento al mantenimento di congrui livelli di tutela dei terzi creditori).

### 9.2 La riduzione per perdite

La riduzione del capitale sociale per perdite è obbligatoria o facoltativa. L'obbligatorietà deriva dalla applicazione dell'art. 2446 c.c., con riferimento al quale si aprono alcuni interessanti spunti di riflessione. In primo luogo è importante sottolineare che il PCN 28, recependo l'opinione prevalente della dottrina e della giurisprudenza di diritto commerciale, ribadisce che la perdita rilevante ai fini dell'art. 2446 c.c. si ha quando questa, dopo aver coperto tutte le riserve, erode per più di un terzo il capitale sociale. Ai fini del calcolo occorre però tenere presente che la riserva per azioni proprie assume, a questi fini, natura analoga al capitale sociale e che quindi non deve essere presa in considerazione nel computo delle riserve da abbattere prima della riduzione del capitale stesso. Anzi, dato che, secondo alcuni, la natura di vera e propria parte ideale del capitale netto di tale riserva è molto dubbia, si potrebbe ritenere corretto estrometterla del tutto dal conteggio. La situazione patrimoniale di cui parla l'art. 2446 c.c. deve essere composta da stato patrimoniale e conto economico, redatti, preferibilmente, in base alle disposizioni inerenti il bilancio di esercizio. In tal senso si esprime anche il PCN 30 secondo il quale, inoltre, deve essere prestata particolare attenzione alla prospettiva della continuazione della attività: vi sono infatti situazioni in cui il maturare per lunghi periodi di perdite significative rende conveniente o necessaria l'adozione di una prospettiva liquidatoria, con il conseguente abbandono del *going concern*.

Gli ulteriori documenti richiesti dal Codice Civile come allegati alla situazione patrimoniale sono:

- la relazione del consiglio di amministrazione: volta ad illustrare le origini delle perdite, la previsione dell'andamento futuro e i piani e programmi che saranno messi in opera per porre rimedio alla situazione;

- le osservazioni del collegio sindacale, che commentano la relazione del consiglio di amministrazione.

I principi di comportamento del collegio sindacale nelle società non quotate prevedono che esso debba controllare la situazione patrimoniale ex art. 2446 c.c., con un procedimento analogo a quello del bilancio di esercizio, ancorché con procedure di tipo sommario o complessivo.

Questa considerazione rende evidente, a parere di chi scrive, l'opportunità di corredare stato patrimoniale e conto economico di una nota integrativa, almeno con lo scopo di illustrare i criteri di valutazione adottati, posto che questi ultimi, secondo il dettato normativo, non devono essere oggetto della relazione degli amministratori predisposta ai sensi del medesimo art. 2446 c.c. Un tanto è palesemente previsto dal recente PCN 30 il quale afferma che la predisposizione della nota integrativa "o l'inclusione delle più rilevanti informazioni richieste dall'art. 2427 Codice Civile nella relazione degli amministratori appare utile per una migliore comprensione della situazione patrimoniale". La relazione dell'organo amministrativo, in particolare, dovrà illustrare se le perdite hanno origine nella gestione caratteristica dell'impresa o hanno invece natura finanziaria o, ancora, straordinaria. Le prospettive future della gestione dovranno essere evidenziate attraverso un *budget* economico, a cui potrà affiancarsi un *budget* di tesoreria, teso a verificare le condizioni di equilibrio finanziario nel breve periodo e, eventualmente, un piano pluriennale inerente la ridefinizione del *business plan* generale dell'impresa.

Se, contestualmente o prima dell'assemblea chiamata a deliberare in merito all'art. 2446 c.c., i soci effettuano versamenti in conto capitale (comunque denominati, anche mediante rinuncia a crediti) tali da integrare il patrimonio netto in misura sufficiente a ridurre la perdita entro il limite di un terzo del capitale, ciò è sufficiente per poter ritenere non applicabile la disposizione in commento e, se i versamenti avvengono prima della convocazione, per ritenere che la stessa possa non essere neppure convocata, senza quindi la necessità di predisporre la documentazione da sottoporre altrimenti ai soci. In alcuni casi la compagine sociale assume (volontariamente) l'obbligo di effettuare versamenti integrativi, la cui esecuzione viene però procrastinata nel tempo: in tali situazioni è importante acclarare che la documentazione di supporto garantisca l'iscrivibilità del credito verso i soci e, in contropartita, della riserva di patrimonio netto e che, quindi, detta documentazione sia costitutiva di una vera e propria obbligazione e non di un mero impegno.

### 9.3 La riduzione per recesso

Il recesso del socio nelle società di capitali è disciplinato dall'art. 2437 c.c.

Dal punto di vista contabile l'operazione può avvenire:

- tramite acquisto di azioni proprie, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2357 c.c.; a tal proposito si sottolinea che la disposizione esimente dell'art. 2357 bis c.c. non si applica al caso di specie in quanto qui l'acquisto di azioni proprie non è conseguente a una riduzione del capitale sociale deliberata dall'assemblea; è evidente altresì che questa modalità di esecuzione del recesso è preclusa alle società a responsabilità limitata;
- riduzione del capitale sociale con annullamento delle azioni o quote intestate al socio receduto.

La prima modalità garantisce l'opportunità di procedere a una successiva cessione delle azioni: in tal caso non si ha abbattimento del capitale sociale. Essa inoltre necessita di un delicato coordinamento con l'eventuale diritto di prelazione spettante agli altri soci.

Si sottolinea che, come acclarato anche dal PCN 30, il recesso non comporta la necessità di redigere un bilancio intermedio; l'unica eccezione è rappresentata dal recesso che interviene nel corso del primo esercizio sociale, quando cioè non esiste ancora un bilancio approvato sul quale commisurare l'entità della liquidazione.

Il valore di recesso deve tenere conto, nelle società non quotate, del patrimonio netto risultante, appunto, dall'ultimo bilancio approvato: non deve quindi essere riconosciuto un avviamento (come accade nelle società di persone). In merito alle conseguenze contabili della liquidazione del socio si hanno le seguenti possibili situazioni:

#### *Recesso tramite acquisto di azioni proprie e successiva loro alienazione*

Fatta salva la necessità di costituire e successivamente stornare, a cessione avvenuta, la riserva azioni proprie, non vi sono altri movimenti del capitale netto.

#### *Recesso tramite acquisto e annullamento di azioni proprie*

Se l'acquisto avviene alla pari occorrerà costituire la riserva azioni proprie, abbattere il capitale sociale, annullare i certificati e, al termine della procedura, stornare la riserva azioni proprie, accreditando le riserve disponibili che l'avevano generata. Se l'acquisto avviene sopra la pari, occorrerà abbattere il capitale sociale e, per l'eccedenza, ridurre la riserva azioni proprie, che andrà poi stornata come sopra per il residuo. Se l'acquisto avviene sotto la pari, la differenza fra il valore nominale e il valore di rimborso va accreditata a diminuzione delle perdite portate a nuovo o a incremento delle riserve.

#### *Recesso tramite annullamento delle azioni o quote*

Vale quanto sopra esposto, ad eccezione che per il fatto che non occorre movimentare la riserva azioni proprie. In contropartita dell'annullamento delle poste del patrimonio netto va iscritto il correlativo debito verso il socio, da estinguere mediante storno dei conti accessi agli elementi del capitale investito utilizzati per il rimborso.

### 9.4 La riduzione per morosità del socio

Ai sensi dell'art. 2344 c.c., qualora non sia possibile vendere a terzi le azioni del socio moroso, gli amministratori possono dichiarare decaduto il socio, trattenendo i decimi da lui già versati e salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

Se, entro la fine dell'esercizio in cui il socio è stato dichiarato decaduto, le sue azioni non sono state vendute (in realtà vengono emessi nuovi certificati azionari intestati all'acquirente e le azioni intestate al socio moroso vengono annullate), occorre abbattere proporzionalmente il capitale sociale. In tal caso, contabilmente, alla riduzione del capitale sociale si contrappone lo storno del credito vantato per i decimi richiamati e, per la differenza, corrispondente ai decimi versati dal socio decaduto, l'accredito di una riserva.

### 9.5 Le riduzioni facoltative

Nella riduzione facoltativa per perdite non superiori al terzo del capitale sociale, assume rilievo l'ordine con cui vengono utilizzate le riserve. Dato infatti che occorre rispettare il principio di tutela dei creditori, le riserve devono essere impiegate per coprire le perdite a partire da quelle con un maggiore grado di disponibilità per arrivare, infine, alla riserva legale che, fatto salvo quanto sopra illustrato in merito alla riserva per azioni proprie, è l'ultima a poter essere impiegata. Si ricorda che, al di fuori dei casi contemplati, non è possibile ridurre volontariamente il capitale sociale, posto che la facoltà di tale operazione è consentita solo in caso di perdite inferiori al limite dell'art. 2446 c.c. e di esuberanza rispetto alle finalità sociali.

# L'anatocismo bancario

*Recenti evoluzioni normative e giurisprudenziali, rapida valutazione degli effetti quantitativi del fenomeno*

MARCO RAZZINO

Ordine di Padova

## Premessa

La quantificazione dell'effettivo onere economico derivante dalla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, è materia che deve essere affrontata non solo in base ad una ricostruzione del panorama normativo e giurisprudenziale formatosi sull'argomento, ma anche mediante l'approntamento di idonei strumenti contabili e matematici.

Con il presente lavoro si vogliono illustrare i primi esiti di uno studio volto ad individuare uno strumento tecnico di rapida consultazione per l'individuazione dei maggiori interessi riscossi dalle banche per effetto della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, rispetto a quelli effettivamente spettanti in base ad una capitalizzazione annuale degli stessi.

Prima di passare alla descrizione di tali strumenti, dei risultati da questi forniti, nonché delle condizioni poste per la attendibilità di tali risultati, si ritiene opportuno ripercorrere l'evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha caratterizzato recentemente la materia dell'anatocismo.

## Parte prima

### Recenti evoluzioni normative e giurisprudenziali in materia di anatocismo

Nel corso del 1999, con netta inversione di tendenza rispetto a costanti indirizzi precedentemente assunti<sup>1</sup>, la Corte di Cassazione emetteva tre ormai note sentenze<sup>2</sup>, nelle quali veniva chiaramente enunciata la nullità delle clausole dei contratti di conto corrente bancario aventi ad oggetto la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente.

Con non casuale tempismo il Governo, sulla scorta della Legge Delega 24 aprile 1998 n. 128, risalente ad un periodo antecedente le sentenze citate, emetteva il Decreto Legislativo 4 agosto 1999 n. 342, il cui articolo 25 prevedeva rispettivamente:

- \* al secondo comma una modifica dell'articolo 120 del Testo unico bancario, attribuendo al CICR, Comitato interministeriale per il credito e risparmio, la funzione di stabilire modalità e criteri di produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere dalla banca, assicurando la medesima periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori;
- \* al terzo comma la norma in base alla quale le "vecchie" clausole contrattuali di capitalizzazione trimestrale, nell'ambito delle quali non era prevista la reciprocità della capitalizzazione trimestrale, fossero valide fino al momento di entrata in vigore della delibera del CICR prevista dalla precedente lettera a);

Il CICR emetteva la delibera prevista dal "nuovo" articolo 120 del Testo Unico Bancario in data 9 febbraio 2000, prevedendo appunto la necessità di assicurare reciprocità nella capitalizzazione degli interessi prodotti dalle operazioni riportate nell'estratto conto bancario.

Già dalla fine del 1999 però diversi Tribunali avevano sollevato eccezione di incostituzionalità relativamente al citato terzo comma dell'articolo 25 D.Lgs. n. 342, in quanto non prevista dalla Legge Delega la possibilità per il Legislatore di sanare con effetto retroattivo gli effetti economici prodottisi nel tempo per effetto dell'osservanza delle clausole anatocistiche contenute nei contratti di conto corrente bancario.

Con sentenza del 17 ottobre 2000 n. 425 la Corte Costituzionale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'articolo 25 terzo comma della legge sopra citata. E' possibile rilevare che, in conformità agli esiti dell'iter normativo e giurisprudenziale ora riassunto, nel corso del 2001 diversi Tribunali di merito confermavano l'illegittimità delle clausole che prevedevano la capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici<sup>3</sup>.

### La sentenza del Tribunale di Padova del 14 novembre 2001 e gli argomenti ad essa correlati

Nell'ambito della giurisprudenza successiva al "revirement" della Cassazione in materia di anatocismo e alla citata pronuncia della Corte Costituzionale sull'argomento, un particolare riferimento può essere fatto alla sentenza del Tribunale

di Padova del 14 novembre 2001, n. 1786/01.

In tale pronuncia infatti, oltre ad essere riassunti ed approfonditi gli spunti interpretativi forniti dalla Cassazione in merito all'illegittimità delle clausole anatocistiche nei contratti bancari, in quanto fondate su usi negoziali imposti ai clienti e non su usi normativi come sarebbe consentito dall'articolo 1283 c.c., vi sono interessanti riferimenti ad un argomento in diversi modi collegato a quello dell'anatocismo bancario, vale a dire le condizioni per rendere opponibile al cliente un tasso di interesse superiore a quello legale, (nonché la correlata questione della validità del rinvio agli usi su piazza).

In merito a tale ulteriore argomento, pur non oggetto del presente lavoro, si osserva come gli strumenti tecnici e le analisi concrete condotte in tema di anatocismo, possono essere utilizzate in parte anche per la stima dell'onere legato all'applicazione del tasso di interesse convenzionale rispetto a quello legale da parte dell'Istituto di credito, nell'ipotesi in cui quest'ultimo risulti essere stato illegittimamente applicato. L'illustrazione degli strumenti tecnici necessari ad individuare il maggior onere sostenuto dal cliente della banca per effetto dell'illegittima applicazione del tasso di interesse convenzionale sarà oggetto di un successivo lavoro, e si avvarrà in parte degli strumenti e dei risultati che vengono ora illustrati.

## Parte seconda

### L'individuazione dell'onere economico correlato alla capitalizzazione trimestrale degli interessi in luogo di quella annuale

#### Un esempio teorico

Si supponga che un soggetto chiedi a prestito ad una banca 10.000 Euro al tasso annuale del 10% e che la banca capitalizzi gli interessi trimestralmente.

Su una somma a debito di 10.000 Euro a un tasso del 10% maturano nel primo trimestre interessi per 250 Euro che vengono capitalizzati. Nel secondo trimestre avremo un capitale di 10.250 Euro che produrrà interessi per 256,25 che verranno capitalizzati. Nel terzo trimestre avremo un capitale di 10.506,25 Euro su cui matureranno interessi per 262,66 Euro. Infine nel quarto trimestre un capitale di 10.768,91 Euro che produrrà interessi per 269,22 Euro. A fine anno avremo un debito di 11.038,13 Euro composto dai 10.000 Euro di capitale iniziale più interessi per 1.038,13 Euro.

Se gli interessi non fossero stati capitalizzati trimestralmente gli interessi maturati su un debito di 10.000 Euro al tasso del 10% per un anno sarebbero stati 1.000 Euro.

L'importo di 38,13 Euro rappresenta esattamente l'onere correlato alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi. Tale differenza verrà riportata nel secondo anno e pertanto costituirà ulteriore capitale su cui calcolare gli interessi. In tal modo il tasso effettivo di interesse è più elevato rispetto al tasso nominale chiesto dalla banca, e il debito effettivo del correntista aumenta nel tempo più velocemente.

#### Le situazioni reali

Il calcolo dell'incidenza degli interessi anatocistici non è però sempre così semplice come nell'esempio testé riportato, nell'ambito del quale è stata mantenuta costante l'esposizione debitoria, il tasso di interesse, e si è ristretta l'analisi ad un solo periodo.

Nei conti correnti bancari reali, nel corso del trimestre, vi sono più movimentazioni che modificano il saldo del conto e il tasso di interesse non è solitamente costante ma può variare anche nel corso dello stesso trimestre.

Pertanto, per l'individuazione dell'incidenza degli interessi anatocistici anche in situazioni reali più complesse si pongono due alternative:

- a) Ricalcolare completamente dall'origine del rapporto gli interessi legittimamente dovuti in base alle esposizioni verificatesi, depurando le esposizioni stesse dall'effetto degli interessi anatocistici;
- b) individuare delle linee o costanti di evoluzione degli interessi anatocistici, che consentano di stimare gli stessi nel modo più preciso possibile in base alla conoscenza di alcuni dati fondamentali quali l'andamento del tasso di interesse e gli anni nell'ambito del quale si è verificata l'esposizione nei confronti della banca.

SEGUE A PAGINA 20

<sup>1</sup> Cfr., *ex multis*, Cass. 1 settembre 1995 n. 9227, Fall. 1996, 163 ;

<sup>2</sup> Cass. sez. I 16 marzo 1999 n. 2374, Cassaz. 30 marzo 1999 n. 3096, Cassaz. dell'11 novembre 1999 n. 12507

<sup>3</sup> Vedi Tribunale di Roma Sez. IX del 13 settembre 2001, Tribunale di Taranto del 2 maggio 2001, Tribunale di Padova del 14 novembre 2001 n. 1.786

# L'anatocismo bancario

SEGUE DA PAGINA 19

risultato ma con notevole dispendio di risorse, a patto che non sia effettuata direttamente dall'istituto di credito che ha già "in memoria" le operazioni effettuate, la seconda alternativa consentirebbe una immediata valutazione dell'incidenza del fenomeno su di una determinata esposizione. Il problema in questo caso si sposta sulla stima dell'attendibilità dei risultati derivanti dall'utilizzazione di tale metodo, rispetto ad un procedimento che preveda il ricalcolo degli interessi giorno per giorno. Si premette sin da ora che i risultati derivanti dall'applicazione del secondo metodo citato, illustrato nel presente lavoro, hanno evidenziato margini di errore, rispetto a quelli raggiunti mediante reimputazione di ogni singola operazione, inferiori del 10% rispetto al risultato corretto.

## La reimputazione delle operazioni giorno per giorno

L'illustrazione di tale metodo si risolve in realtà nella descrizione dei criteri generali di impostazione del software di calcolo che supporta l'intera operazione.

In particolare, supponendo che nel primo trimestre di un esercizio si siano verificate due operazioni, il calcolo degli interessi prodottisi in quel periodo può avvenire in base ad un prospetto come quello sotto riportato:

Da	A	Saldi per valuta	Tasso	Interessi
29/3/0X	30/3/0X	1.000.000	10%	274
30/3/0X 1.096	31/3/0X	2.000.000	20%	
<b>Saldi del trimestre</b>		<b>2.000.000</b>		<b>1.370</b>

Poiché 1370, importo che peraltro deve coincidere esattamente con lo scalare fornito dalla banca per il periodo in esame, sono gli interessi che non devono essere capitalizzati nel trimestre successivo, quelli effettivamente dovuti in tale successivo periodo potranno essere calcolati nel modo seguente:

Da	a	Saldi per valuta come da e/c	Importo rettificato al netto di int. trim.	Tasso	Int. pass.
31/3/0X	1/4/0X	2.001.370	2.000.000	20%	1.096
1/4/0X	2/4/0X	2.100.000	2.098.630	20%	1.150

Nel prospetto sopra riportato gli interessi passivi sono calcolati giornalmente sul saldo per valuta depurato dagli interessi maturati e capitalizzati nel periodo precedente. Il totale degli interessi risultante alla fine del trimestre, nell'esempio in commento aprile-giugno, è dunque quello legittimamente spettante alla banca per il trimestre in argomento (quale somma degli interessi giornalmente maturati sui vari saldi per valuta depurati dagli interessi maturati nel periodo precedente).

Supponendo che nell'esempio sopra riportato il trimestre gennaio-marzo fosse il primo dall'apertura del rapporto, e volendo proseguire nel calcolo degli interessi legittimamente spettanti alla banca depurati dall'anatocismo, si dovrà:

- individuare, sulla base del primo prospetto commentato o reperendolo dagli estratti conto forniti dalla banca, gli interessi maturati con capitalizzazione trimestrale nel trimestre aprile-giugno, e quindi addebitati e capitalizzati nel trimestre successivo, luglio-settembre;
- depurare, mediante il secondo prospetto sopra illustrato, i saldi giornalieri del trimestre luglio-settembre degli interessi trimestrali illegittimamente capitalizzati nel periodo aprile-giugno, arrivando così ad individuare gli interessi legittimamente spettanti nel trimestre luglio-settembre;
- continuare ad applicare tale meccanismo fino alla data in cui si è estinto il rapporto, sommando gli interessi legittimamente maturati sul conto, ricavati sulla base del secondo prospetto commentato, nei vari trimestri, e capitalizzando gli stessi all'inizio di ogni anno.

E' evidente come tale modalità di calcolo consenta di tenere conto di ogni singola variazione anche giornaliera dei tassi di interesse e delle esposizioni, in quanto provvede al ricalcolo degli interessi maturati giornalmente.

E' altresì chiaro però che l'applicazione di tale metodo presuppone il reinserimento in un foglio di lavoro di tutti gli estratti conto, riclassificati per valuta, trasmessi dalla banca nel corso del rapporto.

Tale ultimo aspetto induce due tipi di conseguenze:

- Per singoli rapporti di conto corrente, che non abbiano avuto rilevanti esposizioni, potrebbe rivelarsi non conveniente per un cliente o anche per un'impresa, impiegare risorse lavorative altrimenti utilizzabili per ottenere un risultato economico di trascurabile rilevanza;
- Dal punto di vista generale dello studio del fenomeno dell'anatocismo, sempre a causa dei tempi e delle risorse necessarie per l'imputazione e il controllo dei dati nei fogli di lavoro, risulta difficile ottenere un elevato numero di casistiche, da cui poter estrapolare con una certa attendibilità delle linee di tendenza relative a tale fenomeno;

Non bisogna poi dimenticare una situazione che per definizione richiede un'analisi sommaria delle pretese del creditore, quale è quella dell'udienza per l'esame dello

stato passivo fallimentare. In tale contesto a volte gli istituti di credito non provvedono al ricalcolo degli interessi al netto dell'anatocismo, e comunque spetta al curatore controllare le determinazioni eventualmente espresse dalla banca o effettuare *ex novo* i conteggi. In tale ipotesi può essere utile possedere uno strumento che consenta di individuare o controllare il tasso di incidenza degli interessi anatocistici senza dover necessariamente reimputare *ex novo* tutti gli estratti conto riclassificati per valuta.

Per tali motivi appare opportuno individuare delle linee evolutive del fenomeno prendendo come punto di partenza ipotesi di andamenti di conto corrente leggermente più semplificate rispetto a quelle ora prese in esame.

## L'individuazione di linee di tendenza

### La costruzione di un modello semplificato

Si può ipotizzare di mantenere costante nel corso del trimestre il tasso di interesse, e valutare gli effetti dell'anatocismo partendo da una esposizione fissa nel corso del periodo esaminato. Così ad esempio, ripercorrendo gli importi esposti nella tabella allegata sub 1, verifichiamo gli effetti di un' esposizione annua di 40.000.000 ad un tasso fisso nel corso dei 4 trimestri pari al 10%. Nel primo trimestre si formeranno interessi per 1.000.000 che verranno capitalizzati nel secondo trimestre; in tale secondo trimestre dunque matureranno interessi anatocistici al tasso del 10% sull'importo di 1.000.000. Nel caso specifico gli interessi anatocistici in argomento sono pari a 25.000. Ripercorrendo le stesse fasi del ragionamento per i diversi trimestri si ottiene che gli interessi anatocistici complessivamente addebitati nel corso dell'anno ammontano a 150.000, pari allo 0,375% dell'esposizione annua.

Instaurato questo meccanismo, e riepilogato come abbiamo visto nella tabella allegata sub 1, è possibile estendere tale modalità di calcolo per un numero elevato di annualità; nell'esempio allegato sub 2 si è scelto di valutare l'andamento dell'anatocismo, ferme restando le ipotesi sopra poste, nel corso di un periodo di 10 anni. Da tale simulazione emerge come in tali condizioni il tasso di incidenza degli interessi anatocistici passi da uno 0,375% nel primo anno all'5,976% dopo 10 anni calcolato sempre sull'esposizione ipotizzata.

### L'indifferenza del valore dell'esposizione ai fini dell'individuazione dell'incidenza degli interessi anatocistici

Prima di allargare ulteriormente il campo di indagine, in modo tale da verificare l'applicabilità dei risultati ottenuti anche ad ipotesi più aderenti alla realtà, è necessario evidenziare una prima caratteristica che emerge immediatamente dall'utilizzo del modello ora commentato: *date infatti una esposizione fissa e un tasso fisso nel corso del periodo esaminato, l'incidenza degli interessi anatocistici sull'esposizione media non è influenzata dall'ammontare dell'esposizione stessa.*

La dimostrazione di quanto ora affermato può essere resa utilizzando il prospetto di calcolo già più sopra commentato; in allegato sub 3 si vede infatti come nel corso del primo anno, fermo restando il tasso di interesse, l'incidenza percentuale degli interessi anatocistici, sia sempre pari allo 0,375%, a prescindere dall'esposizione media (che nell'esempio allegato è stata simulata in 4.000.000.000 a fronte del 40.000.000 ipotizzati nell'esempio di cui all'allegato 1). Posto che per ragioni di fluidità dell'esposizione vengono omissi ulteriori esempi della correttezza delle affermazioni ora espresse, si vedrà come le stesse siano utili ai fini di una esposizione complessiva dei risultati raggiunti mediante una tabella sinottica.

### La considerazione di diversi tassi di interesse

Lo stesso procedimento che è stato descritto per valutare l'incidenza degli interessi anatocistici nel corso di dieci anni al tasso del 10% può essere replicato a piacere per valutare l'incidenza del fenomeno per tassi di interesse diversi.

Poiché, come si è sopra dimostrato, l'incidenza del fenomeno non dipende dall'ammontare assoluto dell'esposizione, l'analisi si può concentrare sulla variazione dei soli tassi di interesse.

I risultati raggiunti facendo variare il tasso di interesse, sempre nell'arco di dieci anni, da un minimo di 5 a un massimo di 14 punti, sono riepilogati nella tabella sinottica allegata sub 4. Dall'abbinamento fra gli anni di durata del rapporto e il tasso medio applicato si ottiene la percentuale rappresentativa dell'incidenza degli interessi anatocistici nel corso del rapporto, da applicarsi all'esposizione media rilevata, di qualunque ammontare essa sia.

Si ricorda al riguardo che l'ipotesi di partenza consiste nello studio di conti che abbiano sempre presentato esposizioni medie annue passive.

### L'utilizzo ampliato della tabella sinottica

La tabella sinottica ora commentata si basa su ipotesi utili dal punto di vista conoscitivo, ma decisamente irrealistiche, e cioè che il tasso di *interesse annuo e le esposizioni siano rimaste costanti* nell'arco di tempo esaminato.

Poiché l'obiettivo di tale lavoro è quello di individuare uno strumento di immediata consultazione utile ai fini di quantificare l'onere per interessi anatocistici, si è scelto di valutare il margine di errore derivante dall'utilizzo della tabella in argomento nel caso in cui non siano rispettate le ipotesi di partenza e, ad esempio, il tasso di interesse sia stato decrescente nel corso degli ultimi dieci anni, (ipotesi questa che peraltro rispecchia le tendenze generali realmente verificatesi) e l'esposizione abbia evidenziato una certa volatilità.

Tale verifica è stata esperita sia costruendo artificialmente dei modelli di andamento di conto corrente più aderenti alla realtà, sia verificando i risultati emergenti dalla tabella con quelli derivanti dall'analisi di conti correnti reali che nel corso di dieci anni abbiano presentato variazioni significative anche infrannuali dei tassi di interesse. In questo secondo caso il confronto dei risultati ottenibili dalla tabella è stato effettuato con quelli ottenuti con metodo analitico, applicato, come abbiamo visto, previo reinserimento di tutte le movimentazioni riclassificate per valuta.

SEGUE A PAGINA 21

# Fallimenti in Europa: nuove regole

*Nel nostro sito, [www.commercialistaveneto.com](http://www.commercialistaveneto.com)  
il testo integrale del regolamento CE*

Il 31 maggio 2002 è entrato in vigore in Italia il regolamento (CE) obbligatorio e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, n. 1346/2000 del Consiglio Europeo (pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Comunità europea n. 160/1 del 30.06.00) che detta le norme specifiche relative alla gestione delle procedure concorsuali sia da parte dei curatori che dei giudici.

E' un altro passo avanti sulla uniformità di comportamento e regole sulla cooperazione giudiziaria europea. Le procedure concorsuali vanno viste ormai a livello comunitario per l'effetto della globalizzazione dei mercati che spinge le aziende ad operare con sedi principali e secondarie in più stati dell'Unione.

In considerazione, dice il Consiglio dell'Unio-

ne Europea, che : "Le attività delle imprese presentano in maniera crescente implicazioni transfrontaliere e dipendono pertanto sempre più da norme di diritto comunitario. Poiché anche l'insolvenza di tali imprese incide sul corretto funzionamento del mercato interno, vi è necessità di un atto comunitario che imponga di coordinare i provvedimenti da prendere in merito al patrimonio del debitore insolvente.", di qui l'esigenza di considerare di aprire la procedura concorsuale nello stato membro in cui il debitore insolvente ha il centro dei suoi affari ed altre procedure territoriali secondarie in altro Stato membro dove l'imprenditore ha una dipendenza o sede secondaria. Le norme europee, entrate autonomamente in vigore in Italia come in tutti gli altri stati della U.E. per la stessa natura di "rego-

lamento", prevedono anche una serie di obblighi sia per il curatore che per il Giudice Delegato con riguardo, per esempio, alle informazioni che devono essere trasmesse dai curatori, alle precisazioni da fornire nelle domande di insinuazione al passivo, alle modalità della comunicazione ai creditori per l'ammissione al passivo, ecc...

Abbiamo ritenuto utile pertanto far pubblicare sul sito del nostro giornale il testo integrale del Regolamento CE per cominciare ad ampliare la nostra visione alle procedure concorsuali a livello europeo. Vedi anche intervento su questo tema del Dott. Giuseppe Limitone G.D. Presidente del Tribunale di Padova.

EZIO BUSATO / Ordine di Padova

## L'anatocismo bancario

SEGUE DA PAGINA 20

### *La verifica su ipotesi teoriche di andamento di conto corrente*

Per effettuare tale verifica è stato utilizzato lo stesso modello, opportunamente modificato<sup>4</sup>, già adottato per la generazione dei risultati riassunti nella tabella sinottica. Il prospetto di calcolo utilizzato per costruire la tabella sinottica sembra dare risultati apprezzabili, in termini di tenuta dei risultati, con margini di errore accettabili anche in ipotesi più realistiche. In particolare si è simulato un andamento decrescente dei tassi di interesse, nel corso di dieci anni, da percentuali attorno al 14% sino al 7%, facendo variare le esposizioni anche nel corso del trimestre. Altre simulazioni che non vengono qui riportate hanno dato risultati analoghi, sempre a condizione che non vi fosse eccessiva volatilità delle esposizioni verificatesi.

### *La verifica puntuale*

I risultati esposti nella tabella sinottica sono stati poi confrontati con quelli derivanti dall'analisi puntuale di più estratti conto, secondo le linee più sopra richiamate nel presente lavoro. Anche in questo caso ha evidenziato margini di errore, rispetto all'effettivo onere per interessi anatocistici, inferiori al 10%.<sup>5</sup>

### *Nota metodologica*

Le considerazioni sopra fatte e comunque l'utilizzo della tabella sinottica può fornire dei risultati attendibili a condizione che gli elementi da prendersi in considerazione, esposizione media e tasso di interesse, siano calcolati nel modo seguente, (che risulta anche essere quello più immediato nel momento in cui si è in possesso degli estratti conto).

### Modalità di individuazione dell'esposizione media

E' necessario seguire i seguenti step operativi:

1. calcolare per ogni anno l'esposizione media, ottenuta moltiplicando il totale numeri passivi per mille diviso il numero di giorni durante il quale il conto è stato scoperto (conformemente alla formula, valida per conti che siano stati in passivo nel corso di tutto l'anno,  $Em=(D*1000)/365$ , dove  $Em$ =esposizione media e  $D$ =totale numeri debitori nell'anno. (E' necessario porre particolare attenzione al fatto che la formula ora indicata

è valida se il conto è stato scoperto nell'arco di tutto l'anno. In caso contrario il divisore della formula non sarà più 365, ma il numero di giorni per cui lo stesso ha evidenziato saldi debitori);

2. ottenuta l'esposizione media di ogni anno è possibile ottenere l'esposizione debitoria media del conto facendo la semplice media aritmetica delle esposizioni annue.

### Modalità di individuazione del tasso di interesse medio

Per quanto riguarda l'individuazione del tasso da utilizzare nella tabella, la tecnica che ha dato maggiori risultati in termini di precisione nel calcolo e semplicità nell'individuazione è la seguente:

1. sommare le esposizioni medie annue, ottenute come descritte al n. 1, individuando l'esposizione complessiva del periodo oggetto di esame;
2. sommare gli interessi passivi dei vari periodi così come risultanti dagli estratti conto;
3. rapportare gli interessi di cui al punto 2 al capitale di cui al punto 1: il tasso ottenuto costituirà quello a cui riferirsi per l'utilizzo della tabella.

Il tasso che si ottiene è il tasso di interesse semplice mediamente applicato. Tale costruzione permette di prescindere dall'effettuare medie sui tassi applicati; un ulteriore vantaggio consiste nel poter prescindere dalla considerazione delle variazioni dei tassi di interesse da un anno all'altro oltretutto nell'ambito dei singoli trimestri.

### *Conclusioni*

La tabella sinottica esposta nel presente lavoro può costituire uno strumento operativo utile ad una prima individuazione dell'onere per interessi anatocistici, che si ipotizza possa avere una certa utilità in sede di primo esame delle insinuazioni degli istituti di credito al passivo fallimentare, così come in sede di primo approccio conoscitivo della rilevanza del fenomeno in casi concreti.

Dalle prime simulazioni e verifiche effettuate il margine di errore derivante dall'utilizzo della tabella non risulta essere superiore ad una percentuale del 10% rispetto all'effettivo onere calcolato con metodi di massima precisione.

Tali conclusioni possono non essere veritiere in casi di conti correnti con andamenti anomali quanto a volatilità dell'esposizione e dei tassi di interesse, e comunque se non vengono calcolate correttamente tali grandezze.

<sup>4</sup> La modifica è consistita nella inclusione nell'ammontare sia degli interessi passivi trimestrali che nelle esposizioni annue degli interessi anatocistici progressivamente maturati. Ciò ha reso più simile il funzionamento del modello alla quantificazione che viene operata nel calcolo puntuale.

<sup>5</sup> Il tasso riportato nel prospetto allegato sub 6 per i singoli anni ha solo lo scopo di illustrare la variazione dei tassi effettivamente intervenuta. Il tasso utilizzato per i conteggi, 10,7 e 7, 9 rispettivamente nel primo e secondo esempio, sono ricavati secondo il procedimento illustrato nel successivo paragrafo attinente la "Nota metodologica".

## SENTENZE

# Il fatto non sussiste

## Paradossale formula assolutoria in un processo di bancarotta

ANTONIO BRUNORO  
Ordine di Udine

### Il fatto

Nell'ottobre 1995 il Tribunale di Udine dichiarava il fallimento di una società sportiva. A seguito della relazione del curatore, dell'ispezione condotta dal Consulente nominato dal P.M. nonché dalle indagini condotte dal Nucleo di Polizia Tributaria, cinque amministratori (tre di diritto e due di fatto) venivano rinviati a giudizio per bancarotta documentale, falso in bilancio, distrazione, ecc.

All'udienza del 30 gennaio 2002, nonostante la richiesta di condanna avanzata dal P.M., il Gup ha assolto tutti gli amministratori perché "il fatto non sussiste".

Tale formula assolutoria pare quanto mai al di fuori di ogni realtà solo se si considera la relazione del curatore, puntualmente confermata dal perito nominato dal P.M. e dalle indagini del Nucleo di Polizia Tributaria dalla quale emergono numerose irregolarità formali e sostanziali.

In particolare le scritture contabili erano incomplete e non sufficienti per la corretta ricostruzione dei fatti di gestione e della situazione economica finanziaria della società; per certe operazioni non vi era certezza documentale; alcuni libri obbligatori, corrispondenza bancaria, e carte contabili non sono stati esibiti: è mancata la verifica da parte del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale delle valutazioni di stima della perizia di trasformazione; vi sono stati ritardi nella convocazione delle assemblee ed altro.

Irregolarità sostanziali emergono dalla lettura dei bilanci, palesemente falsi, nonché da distrazione di beni dal patrimonio societario, anomalo aumento di capitale mediante conferimento di crediti di dubbia natura, compensazione di finanziamenti di soci, svalutazioni immotivate di cespiti sociali, delibere di Consiglio assunte per via telefonica senza la presenza del Collegio sindacale, ecc.

I fatti esposti costituiscono avvenimenti incontrovertibili dai quali discendono ipotesi criminose previste dalla legge fallimentare a tutela dell'interesse patrimoniale dei creditori che rappresentano il soggetto passivo del reato di bancarotta. Nel lessico italiano il fatto è definito come: "quanto cade sotto l'esperienza come episodio o risultato di una azione o di un processo... dotato di una propria verità o realtà concreta" (Devoto Oli). Perché il fatto non sussista è necessario che esso sia frutto di errore o di false affermazioni da parte degli organi del fallimento e dei verificatori fiscali.

### La motivazione della sentenza

Notevoli perplessità emergono dalla lettura della

sentenza, nella quale la mancanza delle scritture contabili è stata ignorata e derubricata in irregolare tenuta, affermando testualmente: "Attraverso l'esame della documentazione prodotta e la assunzione dei testimoni si è potuto comprendere che le modalità di gestione di una società sportiva per la natura stessa del capitale umano che ne costituisce il patrimonio... o parte rilevante del patrimonio, è governata da regole significativamente differenti da quelle proprie di una ordinaria società".

E' logico domandarsi se la "documentazione prodotta" non sia quella non esibita a seguito della sentenza di fallimento e quindi sottratta all'indagine del curatore.


Riferendosi agli amministratori il Magistrato afferma: "si può pensare che i due professionisti, che non potevano non comprendere la difficile situazione economica della squadra, se ne siano posti a capo, rubando tempo al proprio impegno professionale e talora anche ai propri onorari per un movente diverso dalla passione sportiva. E se così è, è ragionevole ritenere che solo per tale passione abbiano cercato di frodare il bilancio e porre in essere operazioni illecite dalle quali non potevano sperare di trarre alcun tornaconto personale".

In relazione all'imputazione di falso in bilancio, la sentenza anticipando la legge di modifica dell'art. 2621 c.c. afferma: "alla luce delle nuove disposizioni di legge in materia di c.d. falso in bilancio o false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) perde sostanzialmente di significato. La sentenza così conclude: "La realtà è che di fronte al nuovo assetto normativo, l'imputazione è defunta, anche se formalmente si deve attendere la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo di cui già si conosce il testo (pubblicato sui giornali economici)".

### Conclusione

Se "il fatto non sussiste" c'è da aspettarsi l'incriminazione del curatore, del perito nominato dal P.M., e degli agenti di Polizia Tributaria per aver esposto fatti inesistenti con false dichiarazioni e verbalizzazioni. La conclusione è che gli amministratori, tutti noti professionisti mossi solo dalla passione sportiva, hanno omesso precisi adempimenti di legge ("per dimenticanza" dice il Gup) e provocato un danno al ceto creditorio di quasi tre miliardi di vecchie lire.

Circa l'imputazione di falso in bilancio e false comunicazioni sociali è bene ricordare che la modifica dell'art. 2621 c.c. è intervenuta con il D. Lgs. 61 dell'11 aprile 2002, entrato in vigore il 16 aprile 2002, del quale tuttavia il Gup ha ritenuto di doverne anticipare gli effetti di un paio di mesi.



## Contattate il redattore del vostro Ordine Collaborate al giornale

### BASSANO DEL GRAPPA

Alferio Crestani  
VIA TOMMASEO, 44 - 36061 BASSANO  
Tel. 0424-521554 FAX 227636  
email crestud@keycomm.it

### BELLUNO

Angelo Smaniotto  
PIAZZA MARTIRI, 8 - 32100 BELLUNO  
Tel. 0437-948262 FAX 948575  
email asprosm@tin.it

### BOLZANO

Sergio Tonetti  
C.SO ITALIA, 13/M - 39100 BOLZANO  
Tel. 0471-284666 FAX 283528  
email sergio.tonetti@bw-partner.it

### GORIZIA

Davide David  
PIAZZA MATTEOTTI 11/16 - 33100 UDINE  
Tel. 0432-204435 Fax 0432-288547  
email qsdavid@tin.it

### PADOVA

Ezio Busato  
PIAZZA DE GASPERI, 12 - 35131 PADOVA  
Tel. 049-655140 FAX 655088  
email busatost@tin.it

### PORDENONE

Eridania Mori  
VIA G. CANTORE, 21 - 33170 PORDENONE  
Tel. e FAX 0434-541790 email eridmori@tin.it

### ROVIGO

Filippo Carlin  
VIA TORINO, 32A - 45014 PORTO VIRO (RO)  
Tel. 0426 - 365364 FAX 631968  
email carlippo@libero.it

### TRENTO

Claudio Erspamer  
VIA BRENNERO, 32 - 38100 TRENTO  
Tel. 0461- 828060 FAX 828022  
email fronzass@tin.it

### TREVISO

Germano Rossi  
SOTTOPORTICO BURANELLI, 27  
31100 TREVISO  
Tel. 0422-583200 FAX 583033  
email faldini.rossi@tin.it

### TRIESTE

Michele D'Agnoles  
VIA DELLA ZONTA, 2 - 34122 TRIESTE  
Tel. 040-763535 FAX 763518  
email md@saed.it

### UDINE

Carlo Molaro  
VIA MOLIN NASCOSTO, 3 - 33100 UDINE  
Tel. 0432 - 294880 FAX 26863  
email stassmp@tin.it

### VENEZIA

Luca Corró  
VIA MESTRINA, 62/B - 30170 VENEZIA-MESTRE  
Tel 041-971942 FAX 980015  
email corscky@gpnet.it

### VERONA

Gianluca Cristofori  
VIA SPONTINI, 1 - 37131 VERONA  
Tel. 045-8400505 FAX 524296  
email verona@cristofori-partners.com

### VICENZA

Adriano Cancellari  
VIA DEGLI ALPINI, 21 - 36040 TORRI DI QUARTESOLO Tel. 0444-381912 FAX 381916  
email cancellari@eurraudit.it

### Segreteria

Maria Ludovica Pagliari  
(Segretaria di Redazione)  
VIA PARUTA, 33/A - 35126 PADOVA  
Tel. e FAX 049-757931

# Riserva e ammortamenti anticipati

TAVOLA 1

Costo storico 1000	Coeff. amm. 15%	Aliq. irpeg 35%						
	31/12/n	31/12/n+1	31/12/n+2	31/12/n+3	31/12/n+4	31/12/n+5	31/12/n+6	31/12/n+7
<b>Ammortamenti Ordinario</b>	75	150	150	150	100			
<b>Ammortamenti Anticipato Indeducibile</b>	75	150	150		50	150	150	25
<b>Fondo Ammortamento Ordinario</b>	75	225	375	525	675	825	975	1000
<b>Imposte anticipate</b>	26	53	53		- 18	- 53	- 53	- 9
<b>Fondo Imposte anticipate</b>	26	79	131		114	61	9	-
<b>Riserva ammortamenti anticipati</b>	75	225	375		325	175	25	-
<b>Costi civiliistici</b>	101	203	203	150	133	98	98	16
<b>Costi fiscali</b>	150	300	300	150	100	-	-	-

## SEGUE DA PAGINA 4

formulazione letterale del citato articolo 4, comma 1, del D. Lgs. n. 358 del 1997, secondo cui "il soggetto conferitario subentra nella posizione di quello conferente in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda stessa". Tale impostazione non consentirebbe, pertanto, di ricomprendere tra tali elementi la riserva per ammortamenti anticipati, in quanto voce componente il patrimonio netto della società conferente.

La risoluzione prosegue, poi, illustrando il trattamento contabile e fiscale da seguire nel caso in esame. La tavola 2 riprende l'esempio precedente e illustra le modalità di contabilizzazione conformi ai dettami della risoluzione. Per semplicità si ipotizza che il ramo d'azienda sia costituito esclusivamente dal cespite ammortizzabile e che il conferimento avvenga alla data del 30 settembre n+3.<sup>1</sup> Il soggetto conferitario subentra nel livello di ammortamento fiscale raggiunto dai beni presso il soggetto conferente, facendo risultare dall'apposito prospetto di riconciliazione, da allegare alla sua dichiarazione dei redditi per ogni periodo d'imposta fino al completamento del ciclo di ammortamento civilistico e fiscale ovvero fino alla dismissione dei cespiti strumentali, i dati esposti in bilancio e i minori valori fiscalmente riconosciuti, con differenza esattamente pari all'ammontare della riserva per ammortamenti anticipati.

Pertanto il valore civilistico del bene sarà costituito dal costo storico al netto dei fondi ammortamento (1.000 - 375 = 625), mentre il costo fiscalmente riconosciuto dovrà essere conteggiato al netto degli ammortamenti anticipati dedotti in precedenza (625 - 375 = 250). Correlativamente, il soggetto conferente:

a) svincola, senza assolvimento di IRPEG e IRAP, la riserva per ammortamenti anticipati dal regime di sospensione d'imposta, rendendola così disponibile;

b) assume, quale valore delle partecipazioni ricevute, il valore civilistico del ramo d'azienda conferito, indicando nell'apposito prospetto di riconciliazione, da allegare alla sua dichiarazione dei redditi per ogni

periodo d'imposta fino alla dismissione delle partecipazioni ricevute, quale valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni stesse, la differenza tra valore civilistico e l'ammontare della riserva per ammortamenti anticipati.

Pertanto il costo civilistico della partecipazione sarà rappresentato dal valore civilistico del bene conferito (625), mentre il costo fiscalmente riconosciuto risulterà pari a 250. Inoltre, in ossequio al comma 3 dell'articolo 67 del TUIR, il conferitario dovrà riprendere a tassazione le quote di ammortamento stanziate in bilancio dopo il completamento dell'ammortamento agli effetti fiscali ovvero, in caso di dismissione, dovrà determinare la plusvalenza con esclusivo riferimento al minore costo fiscalmente riconosciuto. La Tav. 2 mostra come il conferitario non potrà dedursi gli ammortamenti civilistici degli ultimi esercizi.

La soluzione prospettata dall'amministrazione solleva alcune perplessità. Infatti, se è pur vero che il costo fiscalmente ammesso in deduzione (rappresentato agli ammortamenti ordinari e anticipati) non muta nelle due situazioni, appare evidente come, se viene attuato il conferimento, l'utile complessivo liberamente distribuibile dalle due società, immediatamente dopo l'operazione, è sicuramente maggiore in quanto la riserva per ammortamenti anticipati viene liberata in capo alla conferente e non viene ricostituita dalla conferitaria.

L'operazione di conferimento, pertanto, potrebbe essere utilizzata per liberare gratuitamente riserve in sospensione d'imposta. Si ricorda, peraltro, come nel caso della fusione e della scissione, la ricostituzione delle riserve in sospensione d'imposta in capo alla società risultante dalla fusione o la società beneficiaria della scissione sia espressamente prevista dall'art. 123 4° comma e 123 bis 9° comma del T.U.I.R., laddove, la mancata ricostituzione determina l'assoggettamento a tassazione del fondo stesso.

### Il coordinamento con l'art.4 della legge 448/01 e la Risoluzione n.326 del 15 ottobre 2002

Un ultimo aspetto che merita di essere analizzato è il

caso in cui la società conferente si sia avvalsa della facoltà concessa al contribuente dall'art.4 della legge 448/01 (c.d. finanziaria 2002) di affrancare a pagamento le riserve in sospensione di imposta.

L'art. 4, della legge n. 448/01 ripropone l'affrancamento delle riserve e dei fondi in sospensione d'imposta, tramite il pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 19% delle somme liberate. Le riserve e gli altri fondi in sospensione d'imposta possono essere affrancati se iscritti nel bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2001. La norma di cui sopra prevede che l'imposta sia liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al 2001 (o all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2001). Assolvendo l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi ai sensi del citato articolo 4, la conferitaria ha affrancato la riserva per ammortamenti anticipati, rendendola liberamente utilizzabile. Secondo la risoluzione n. 326 del 15 ottobre 2002, tale operazione produce un duplice effetto giuridico-tributario:

- la riserva non concorrerà alla formazione del reddito imponibile IRPEG in caso di suo utilizzo (ex art. 4 citato), anche in eccedenza delle quote di ammortamento non dedotte fiscalmente
- le quote di ammortamento stanziate in bilancio dopo il completamento dell'ammortamento agli effetti fiscali saranno deducibili ai fini IRPEG (ma non anche ai fini dell'IRAP), senza alcun obbligo di apportare variazioni in aumento del reddito imponibile<sup>2</sup>.

*Quid iuris* nel caso in cui la conferitaria abbia affrancato la riserva per ammortamenti anticipati ai sensi della legge n.448/01? La riserva sarà ovviamente liberamente distribuibile e, in aggiunta, rispetto alla situazione precedentemente analizzata, verranno alimentati anche i canestri A e B<sup>3</sup>. Al fine di garantire la neutralità fiscale dell'operazione di conferimento si dovrà inoltre sostenere che le quote di ammortamento stanziate in bilancio dalla conferitaria, dopo il completamento dell'ammortamento agli effetti fiscali, saranno deducibili ai fini IRPEG (ancorché non ai fini dell'IRAP), senza alcun obbligo di apportare variazioni in aumento del reddito imponibile.

<sup>1</sup> E' appena il caso di osservare come si tratti di una mera ipotesi di lavoro in quanto il conferimento di un singolo bene non può rappresentare un conferimento d'azienda.

<sup>2</sup> Perciò, la società continuerà ad effettuare le variazioni in aumento ai fini IRAP nel momento in cui saranno stanziate le quote di ammortamento dopo il completamento dell'ammortamento agli effetti fiscali, rendendo, per pari ammontare, contestualmente "libera" la riserva per ammortamenti anticipati anche ai fini IRAP. Viceversa, nel caso di utilizzo della riserva per ammortamenti anticipati, in eccedenza alle quote di ammortamento non dedotte ai fini IRAP, la stessa concorrerà alla formazione della base imponibile IRAP.

<sup>3</sup> La società potrà, per espressa previsione normativa, procedere al "caricamento" delle imposte virtuali nel canestro B, per un importo pari al 56,25% della quota non soggetta a tassazione (art. 105, comma 4, T.U.I.R.).

# Lo studio professionale e la concezione del *marketing*

Estratto da  
"Studi Professionali: Organizzazione,  
gestione e Controllo" - Capitolo 3

EMMANUELE M. CANGIANELLI  
Trieste

Molti professionisti sentono lontano il concetto di marketing dalla loro professione, probabilmente perché non ne conoscono le possibili applicazioni specifiche o (auspicabilmente una minoranza) non ne conoscono i principi e le metodologie.

Sulla base di tale constatazione, il capitolo 3 del volume presenta la filosofia di approccio (orientamento) al mercato ed alla "gestione delle relazioni" quale elemento di sviluppo dell'organizzazione di professionisti, indicando soluzioni e logiche di progettazione e gestione della componente "marketing" della strategia di sviluppo dello studio e focalizzando, per un'opportuna personalizzazione del lettore, gli elementi utili ad inquadrare il proprio mercato di riferimento, le esigenze dei propri clienti e le soluzioni organizzative per la loro soddisfazione.

Il capitolo è, quindi, finalizzato a concorrere al generale sviluppo organizzativo degli studi professionali attraverso l'approfondimento del senso e delle applicazioni del marketing nell'esercizio della professione, tenendo sullo sfondo i concetti tecnici generali del marketing rispetto ad una specifica lettura dell'orientamento dell'organizzazione professionale al mercato, quale elemento critico per l'efficace utilizzo di quegli strumenti.

Si basa su alcune premesse, poste dalle condizioni del mercato delle attività intellettuali all'inizio degli anni 2000:

- i clienti sono la ragione di essere dell'organizzazione professionale; il principale elemento di sviluppo dell'organizzazione professionale è quindi la relazione con le persone (che costituiscono - rappresentando altre organizzazioni, in certi casi - i mercati nei quali l'organizzazione si muove);

- i "mercati" nei quali lo studio/organizzazione professionale si muove non sono solo quelli ai quali esso offre "prodotti" ma anche quelli dai quali esso riceve "materia prima" (professionisti "fornitori", collaboratori, aziende fornitrici di beni materiali necessari per la produzione intellettuale);

- i professionisti sono in competizione tra loro; l'etica e la deontologia professionale sono regole, ma non eliminano la competizione;

- lo studio professionale è - pressoché in tutti i mercati di attività intellettuali - principalmente un "fornitore" di consulenza, di soluzioni tecniche; solo in misura consequenziale, o minore, è fornitore di servizi (in tale quadro la gestione dei servizi si realizza attraverso organizzazioni diverse generalmente strutturate, anche giuridicamente, in modo diverso dallo studio professionale);

- la crescita delle esigenze di consulenza, - assieme alla necessaria multidisciplinarietà del supporto consulenziale - richiedono studi professionali associati (sia fra professionisti della medesima specializzazione, che fra professionisti con specializzazioni diverse). Le strategie di marketing efficaci o sono gestite considerando più professionisti o sono, praticamente, inapplicabili, a meno di non avere quali obiettivi la mera sopravvivenza di uno studio con un solo titolare;

- la "deriva consulenziale", croce e delizia della maggior parte dei professionisti intellettuali (dottori commercialisti e ragionieri economisti d'impresa, ma anche avvocati e consulenti del

lavoro, p.e.) aumenta la competitività su clienti "interessanti", inserendosi in settori contigui o sovrapposti con altre tipologie professionali, diverse anche per le forme societarie / associative (revisione e certificazione, consulenza strategica, ecc.).

Gli elementi di cambiamento dei mercati professionali dell'ultimo decennio portano con loro una serie di riflessi sulle scelte strategiche generali e sulle scelte specifiche di rapporto con il contesto esterno. In merito alle scelte strategiche generali tali elementi chiedono agli studi / organizzazioni professionali di riconfigurarsi, in relazione al mercato di riferimento, secondo due dimensioni:

- obiettivi di reddito dell'organizzazione;

- complessità organizzativa.

In ciascuno dei modelli di organizzazione professionale ipotizzabili, sono - in maniera più o meno accentuata - di necessaria applicazione alcune "spinte al cambiamento" quali:

- creazione di situazioni di partnership con i clienti (condividere obiettivi di business);

- offerta ai clienti di soluzioni "da cima a fondo" (end to end) nel proprio settore di specializzazione dall'impostazione (contributo strategico), all'implementazione (apporto professionale tecnico), al contributo alla gestione dell'organizzazione-cliente;

- dimostrazione

- "tangibile" ed esplicita del valore degli interventi professionali per i clienti (p.e. attraverso il ROI);

- attrazione e "mantenimento" nell'organizzazione professionale delle professionalità (manageriali, tecniche, operative) necessarie per mantenere i livelli più elevati di competizione professionale.

In merito alla concettualizzazione ed all'utilizzo di metodologie di marketing planning (impostazione della pianificazione strategica dell'organizzazione professionale, nella sua componente di rapporto con l'esterno) e di marketing management (applicazione delle strategie di marketing definite, in un periodo di tempo medio-lungo, fino all'utilizzo di soluzioni tecniche di comunicazione specifiche ed ulteriori rispetto al rapporto personale tra professionisti e mercato \ clienti), il capitolo ribadisce che:

- a) il marketing planning deve utilizzarsi quale momento di lettura del mercato professionale e di supporto alle scelte strategiche generali, nonché alla pianificazione e programmazione del tempo e della produzione professionale di ciascun professionista o gruppo di professionisti;

- b) il marketing management non si conclude nella comunicazione né nella "vendita" di prestazioni (ne sono strumenti...) ma si inserisce quale strumento di gestione del processo sociale \ manageriale mediante il quale un soggetto ottiene l'oggetto dei propri bisogni o desideri creando, offrendo e scambiando valore con altri;

- c) le metodologie di marketing si applicano anche a contesti non profit proprio per associare e mettere in relazione - attraverso il marketing

planning ed il marketing management - una domanda ed un'offerta (soprattutto metterle in relazione in modo reciprocamente interessante e conveniente, senza dispersione di risorse da parte di nessuno e tendendo alla massima soddisfazione); d) modelli essenziali di marketing planning e marketing management sono oggi necessari per una attività professionale semplicemente perché l'accelerazione della rappresentazione di esigenze, l'ampliamento dei mercati di servizi intellettuali (sia nella domanda che, altrettanto, nell'offerta, quindi nella concorrenza - anche non professionale), la necessità di maggiore organizzazione e/o maggiore specializzazione (pur nel rimanere di una prestazione intellettuale individuale

come "unità base") richiedono una necessità di lettura e pianificazione del proprio ruolo nel contesto che particolarmente quei modelli sono in grado di offrire, dal singolo professionista che opera in ambito provinciale alla professional firm attiva in contesto internazionale.

L'applicazione del marketing all'attività professionale, soprattutto in questi anni, è maggiormente comprensibile riferendosi alla rilevanza sociale delle professioni, alla necessità di maggiore managerialità nella gestione, soprattutto alla visione della professione come impegno intellettuale nell'offerta (correlata alla soddisfazione personale, intellettuale e materiale del professionista) di competenze riconosciute come valore nella risoluzione di problematiche dei clienti e/o della collettività.

Questi sono i concetti fondamentali del marketing

riferibile all'attività professionale, i quali, applicandosi e moltiplicandosi per ciascun professionista e ciascun cliente, per ciascuna prestazione e ciascuna specializzazione, costituiscono i mercati delle professioni, nei quali le metodologie di marketing sono, come detto, strumento di interpretazione, pianificazione, azione per ciascuno degli attori - sia della domanda sia dell'offerta.

La focalizzazione del marketing professionale, di qualunque suo modello o metodologia e di tutti i suoi strumenti, quindi, è sui bisogni dei clienti, non potendosi agire, eticamente e deontologicamente, sui loro desideri.

Questo permette di allontanare qualsiasi concezione di un marketing professionale come logica e strumento per valorizzare (o monetizzare) esclusivamente il c.d. gap informativo fra professionisti e clienti; l'attenzione sui bisogni dei clienti ed in generali sui clienti stessi deve prevedere un rapporto equilibrato con il cliente, nel quale la competenza del professionista è il valore che il cliente accetta di remunerare con altro valore (la parcella professionale) in un rapporto equilibrato perché reciprocamente atteso e voluto come (almeno potenzialmente) continuativo.

Questa lettura del marketing professionale naturalmente non esclude la (con)correnza di più professionisti nella soddisfazione dei bisogni dei



# L'incompatibilità dei dottori commercialisti e il caso dei mediatori creditizi

MICHELE D'AGNOLO  
Ordine di Trieste

Il documento approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti il 4 settembre 2002 è per me fonte di grande soddisfazione.

Dopo mesi di torpore e di vacatio si ritorna a decidere e veramente alla grande.

Primo motivo di autentico sollazzo è il fatto che si sia finalmente capita la potenza dello strumento di autoregolamentazione, che può permettere di adeguare sul piano interpretativo le norme di legge e di normare nei campi ancora non coperti dal legislatore ma di interesse per la categoria e per il pubblico.

Secondo motivo di appagamento è lo spessore giuridico del documento che è di altissimo livello e che ribadisce la competenza giuridica, oltre che economica, della categoria.

Se si escludono i commenti - forse superflui - sull'esercizio del culto (abbiamo già il dio denaro, una missione per volta; per carità) o quello della professione del notaio (vorrei vedere quel pazzo che continua a fare il commercialista potendo fare il notaio), il provvedimento pare quasi sempre molto equilibrato nei contenuti. Un accenno merita la trattazione delle società di servizi che, si chiarisce, possono stare non solo "dietro" il commercialista, ma anche "a fianco" o perfino "davanti", purché venga lasciato un po' di spazio per le attività riservate per legge, facendo uscire dalla clandestinità migliaia

di colleghi.

Non condivido invece l'impostazione data ad un problema, se vogliamo secondario, ma non per questo meno meritevole di un approfondimento giuridico. Si equipara infatti alla mediazione tout court e si bolla apoliticamente come incompatibile la mediazione creditizia, mentre il relativo provvedimento istitutivo afferma testualmente "la professione di mediatore creditizio non è incompatibile con l'esercizio di altre professioni". A diverse conclusioni giunge tra l'altro anche la circolare n.° 11 del 26 giugno 2001 della Fondazione Pacioli del Consiglio Nazionale dei Ragionieri, la quale recita "la doppia iscrizione nell'albo tenuto dal Collegio e in quello tenuto dall'Ufficio Italiano Cambi non trova peraltro ostacolo nella legge professionale" (che è sul punto del tutto identica alla nostra) e prosegue "se l'attività di mediazione creditizia non è preclusa in quanto tale ai ragionieri commercialisti, va altresì precisato che per poterla legittimamente esercitare questi ultimi devono comunque soddisfare le condizioni poste dal regolamento in essere".

Avvallo dunque le considerazioni svolte dalla

fondazione Pacioli. In termini giuridici va detto che nella successione delle fonti una legge speciale sopravveniente dovrebbe superare una legge speciale precedente, mi riferisco a quella istitutiva del mediatore creditizio nei riguardi di quella istitutiva della professione.

Secondariamente, il concetto di mediazione creditizia non mina l'indipendenza del professionista nei confronti delle controparti.

Inoltre, in termini di opportunità, la legge interviene a legalizzare e regolare una situazione di concorrenza sleale che potrebbe porsi tra consulenti finanziari non controllati da un albo, che possono incassare un compenso di mediazione, rispetto a quelli tutelati dall'albo, che a fronte della stessa attività non lo possono fare.

Occorre comunque che il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti approfondisca maggiormente la materia e si esprima in merito, in modo da dirimere la questione anche in vista dell'ipotesi di fusione tra gli albi e della riconduzione a contributo previdenziale delle somme eventualmente incamerate a titolo di provvigione. Senza sottacere poi la necessità "politica" di presidiare l'elenco in questione per impedire l'ulteriore proliferazione di albi dietro i quali non c'è alcuna verifica della preparazione dell'individuo (ma almeno, in questo caso, della sua onorabilità).

## Lo studio professionale e la concezione del *marketing*

SEGUE DA PAGINA 25

clienti; tuttavia induce i professionisti a ricercare, in luogo di un'indistinta offerta di qualsiasi soluzione, la migliore combinazione fra le proprie competenze ed i bisogni dei clienti e degli interlocutori in genere, lasciando spazio alla collaborazione con altri professionisti con diverse competenze ed alla ricerca di maggiore specializzazione nell'interesse dei clienti stessi. La comunicazione (nella quasi totalità dei casi, personale) dei professionisti, nelle forme più recentemente identificate anche dai Consigli degli Ordini professionali appare quindi lo strumento di marketing prevalente per ribadire quest'approccio delle attività intellettuali alla relazione con il mercato ed alla soddisfazione dei diversi bisogni; ciò anche per permettere ai clienti ed agli interlocutori in genere di distinguere l'offerta di soluzioni e servizi degli studi professionali, con naturale vantaggio di quei soggetti che abbiano - attraverso la loro competenza e l'utilizzo di logiche di marketing - la capacità di comprendere esattamente le esigenze del mercato, impostando e gestendo le relazioni con esso sulla base di queste e costruendo la soddisfazione delle proprie di conseguenza.

L'impostazione di scambio sulla quale si evolvono le metodologie e gli strumenti di marketing, centrandosi sul valore che i soggetti della relazione (professionista e cliente) si riconoscono reciprocamente, permette inoltre di sostenere l'equità di tariffe professionali definite, quando percepite dai clienti e dagli interlocutori (attraverso un complesso di comunicazione adeguato) come associate all'effettiva competenza e capacità di soluzione offerta dai professionisti, particolarmente per le prestazioni consulenziali.

Dal punto di vista del singolo professionista, della singola organizzazione professionale, l'applicazione di modelli e strumenti di marketing, in questo insieme di logiche di scambio, ha la finalità e la ragionevole certezza di raggiungere un "comportamento di risposta" da parte dei clienti e degli interlocutori in genere; quanto più sofisticati sono i modelli e le tecniche, tanto più la risposta dell'utilizzo di marketing professionale sarà coerente alle aspettative del professionista, soddisfacendo - con i bisogni dei clienti - anche i bisogni professionali ed economici che si ricercano con l'esercizio della professione.

La "quadratura del cerchio" delle attese dei professionisti rispetto all'utilizzo di modelli e strumenti di marketing sta nel comprendere lo scambio economico nel più ampio quadro di relazione con i clienti e con gli interlocutori in genere.

L'utilizzo consapevole ed efficace del marketing nell'attività professionale, come in tutti i contesti economici, permette di sviluppare relazioni di mutua fiducia e vantaggio con i clienti e gli interlocutori in genere (compresi, quindi, i collaboratori), basate necessariamente su una qualità sistematica e costante, un servizio accessorio adeguato, una remunerazione riconosciuta come equa e fondata sul rafforzamento dei legami tecnico-professionali, economici e sociali fra tutte le parti della transazione.

Il contributo presente nel volume individua poi (assieme ai passaggi necessari a formulare la strategia e gestire l'azione di marketing) quale posizione debba occupare il marketing nell'organizzazione professionale.

In particolare, ribadendo la visione "associata" della professione, sottolinea come il marketing debba essere affidato a chi dispone di adeguata autorità, perché tale complesso di azioni di relazione con il contesto esterno contribuisca al con-

seguimento del fine dell'organizzazione professionale.

Questa figura si identifica spesso nell'"uomo di marketing", come professionista e/o manager. Tale identificazione si basa sulla concezione delle competenze dei professionisti e collaboratori dello studio distinte in tre "ambiti": quelle relative ai rapporti interpersonali (per le quali servono "talenti" relazionali e commerciali); quelle che riguardano l'organizzazione delle attività e la gestione del "business"; quelle che comportano l'intervento tecnico-professionale per l'erogazione delle prestazioni intellettuali, sia come coordinamento che come sviluppo diretto di contenuti.

Seppure ciascun professionista deve possedere qualità in ognuno dei tre ambiti, è naturale che si sia più portati in uno, al massimo in due, degli stessi. Per questi motivi - che, assieme alle esigenze di soluzioni multispecialistiche, spiegano la necessità delle associazioni professionali nel contesto attuale - è opportuno che nello studio / organizzazione professionale le responsabilità di marketing siano concentrate - sulla base di regole di associazione - nei professionisti che abbiano la maggiore capacità relazionale e commerciale (seppure tali responsabilità si esplicino soprattutto nell'implementazione delle strategie, mentre la definizione non potrà che essere effettuata di comune accordo tra tutti gli associati).

Essi possiedono un naturale orientamento al mercato, prerogativa prima per il successo strategico di qualsiasi organizzazione. In particolare immaginazione, intuito, lungimiranza, creatività, sinteticità e autorevolezza proprie della "managerialità" e conoscenza, esperienza, analiticità, razionalità proprie della "professionalità".



# Plusvalenze da cessione di aree suscettibili di utilizzo edificatorio

## 1. INTRODUZIONE

La plusvalenza derivante dalla cessione a titolo oneroso, da parte di persone fisiche, di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria (le c.d. "aree edificabili") concorre alla formazione del reddito sulla base degli articoli 81 e 82 del TUIR. In questo articolo, dopo aver individuato cosa si intende per suscettibile di utilizzazione edificatoria, si passa alla trattazione specifica degli aspetti fiscali, sia dal punto di vista delle imposte dirette, che da quello delle imposte indirette. Si propone anche un'esemplificazione numerica per evidenziare gli effetti che una recente sentenza della Corte Costituzionale ha apportato alle modalità di determinazione delle plusvalenze.

## 2. TERRENO SUSCETTIBILE DI UTILIZZAZIONE EDIFICATORIA

Secondo l'art. 81, comma 1, lettera b), del TUIR, sono soggette a tassazione "le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione". Risulta quindi determinante, prima di procedere a qualsiasi analisi degli aspetti fiscali, individuare quei terreni che rientrano nella definizione adottata dal legislatore nel Testo Unico.

Non sempre giurisprudenza e amministrazione finanziaria si sono trovate d'accordo sulla definizione di area edificabile. E' necessario operare una prima distinzione tra la definizione di terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria ai fini dell'applicazione della valutazione automatica nei trasferimenti e la definizione ai fini delle imposte sui redditi. Questa distinzione si rende necessaria anche perché, in giurisprudenza, sono stati adottati differenti criteri interpretativi a seconda che si tratti di imposte dirette o indirette.

### 2.1 Definizione ai fini della valutazione automatica

La questione che crea particolari problematiche riguarda la possibilità di applicare o meno il criterio della valutazione automatica dei terreni a quelle aree considerate edificabili in base ad un PRG approvato dal Comune, ma non ancora approvato definitivamente dalla Regione.

Come sottolinea l'Amministrazione finanziaria (Circolare 37/220391 del 10 giugno 1986<sup>1</sup>), "il sistema valutativo (automatico) non potrà essere adottato per gli immobili che non sono iscritti in catasto, anche se l'iscrizione è già stata richiesta dagli interessati, né per i terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria. Occorre richiamare l'attenzione dei dipendenti Uffici su quali siano gli strumenti urbanistici che, prevedendo la destinazione

GIULIANO BORRIERO  
Praticante Ordine di Vicenza

edificatoria di un terreno, comportino la non applicabilità della disposizione di cui al quarto comma dell'art. 52. Tali strumenti, dunque, secondo la normativa vigente, vanno individuati nei piani regolatori generali, in quelli particolari, che costituiscono la derivazione diretta dei primi e, in mancanza di tali piani, nei programmi comunali di fabbricazione. È peraltro da precisare che gli indicati strumenti urbanistici sono validi anche se adottati dai Comuni, ma non ancora approvati dal competente organo regionale di controllo. I Comuni, invero, fanno obbligatoriamente osservare i vincoli posti da tali provvedimenti". In questa Circolare, l'Amministrazione chiarisce che per terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria è sufficiente che tale previsione sia presente in un piano regolatore comunale ancorché l'iter non sia ancora definitivamente approvato.

Di diversa opinione è, invece, la Corte di Cassazione<sup>2</sup> che, riferendosi alla valutazione automatica, afferma: "... e poiché l'approvazione da parte della Regione non è mera condizione di efficacia del piano, ma è un atto che concorre con quello comunale di adozione, realizzando la fattispecie dell'atto complesso, la norma non può che riferirsi agli strumenti che siano stati completati in tutto il loro iter." Sempre la Cassazione<sup>3</sup>, "in tema di imposta di registro, la disposizione di cui all'art. 52, quarto comma, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, secondo il quale il calcolo automatico del valore dei beni immobili non si applica per i terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria, va interpretata nel senso che gli strumenti urbanistici cui essa si riferisce sono quelli perfetti, che hanno cioè completato il loro procedimento di formazione, sicché è insufficiente l'adozione del piano regolatore generale da parte di un comune non seguita dall'approvazione da parte della regione." Per la Cassazione<sup>4</sup> è quindi necessario, per considerare un terreno edificabile, non solo che sia identificato come tale in un piano comunale, ma anche che questo piano venga poi definitivamente approvato dalla Regione. Le posizioni di giurisprudenza e amministrazione finanziaria sono quindi molto lontane. Negli ultimi anni, però, l'amministrazione ha in parte modificato il proprio atteggiamento sulla questione, avvicinandosi alle posizioni prima espresse della Cassazione. Nella Risoluzione del 27 maggio 1998, n. 47/E, sulla scia delle sentenze della Cassazione, l'Amministrazione affermava: "... tenuto conto della giurisprudenza rappresentata con



riferimento allo strumento urbanistico adottato ma non ancora approvato, la Scrivente ritiene possibile una soluzione in linea con la sentenza n. 10406 del 3 dicembre 1994, ancorché non conforme al pregresso orientamento dell'Amministrazione, espresso nella circolare n. 37 del 1986". Nel prosieguo della risoluzione l'Amministrazione in parte smentisce la posizione appena espressa dalla stessa, sostenendo che il terreno in questione<sup>5</sup> non può essere considerato ancora edificabile, né può essere ritenuto non edificabile. Pur nella difficoltà interpretativa di questa risoluzione, si intravede un avvicinamento delle posizioni tra amministrazione e giurisprudenza. A complicare ulteriormente il quadro interpretativo è intervenuta una recente sentenza della Cassazione che riapre la disputa rimettendo in discussione il principio della conclusione dell'iter.

Con la sentenza n. 4381 del 27 marzo 2002, la Cassazione afferma: "Ai fini dell'inapplicabilità del criterio di valutazione automatica di cui all'art. 52 del D.P.R. n. 131 del 1986, per i terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria, non occorre che lo strumento urbanistico, adottato dal comune, sia approvato dalla regione, in quanto l'adozione dello strumento urbanistico, con l'inserimento di un terreno con destinazione edificatoria, imprime al bene una qualità che è recepita dalla generalità dei consociati come qualcosa di già esistente e di difficile reversibilità e, quindi, è sufficiente a fare venir meno la natura agricola del terreno".

Con questa sentenza, la Cassazione muta un orientamento in materia già consolidato da tempo<sup>6</sup>. Questo inaspettato passo indietro della Cassazione rischia di rimettere in discussione tesi che sembravano oramai accolte uniformemente

SEGUE A PAGINA 28

<sup>1</sup> In "Il fisco", n. 24/1986, p. 3837

<sup>2</sup> Corte Cass. n. 10406 del 3 dicembre 1994.

<sup>3</sup> Cass. Civ., 27 dicembre 2001, n. 16202

<sup>4</sup> Conforme alle precedenti è anche la sentenza n. 13969 del 12 novembre 2001

<sup>5</sup> Si tratta di un terreno edificabile per un piano regolatore comunale non ancora approvato dalla Regione

<sup>6</sup> Solo in un'altra sentenza la Corte si era espressa conformemente, con la sentenza n. 5900 del 1 luglio 1997, la quale però aveva poche attinenze con la materia tributaria ed è sempre stata considerata poco significativa.

# Plusvalenze da cessione

SEGUE DA PAGINA 27

da dottrina, giurisprudenza e, in parte, Amministrazione finanziaria<sup>7</sup>.

## 2.2 Definizione ai fini delle imposte sui redditi

Dal punto di vista delle imposte sui redditi, la questione interpretativa sulla definizione di "suscettibilità di utilizzazione edificatoria", è meno complessa rispetto a quella precedentemente esposta. La dottrina si è da anni orientata unanimemente verso la necessità che l'*iter* amministrativo del piano regolatore sia completato con l'approvazione della Regione<sup>8</sup>. Per considerare un terreno edificabile non basta, quindi, l'inclusione dello stesso nel PRG comunale; fino a che non vi sia una completa approvazione regionale, la cessione del terreno non rientrerà nei casi previsti dall'art. 81, comma 1, lettera b), del TUIR.

In senso conforme si sono espresse anche alcune Commissioni tributarie; la Commissione di Reggio Emilia<sup>9</sup> ha stabilito che è suscettibile di utilizzazione edificatoria un terreno che è dichiarato edificabile dal piano regolatore generale, integrato da un piano particolareggiato di attuazione o da una convenzione per la lottizzazione e per il quale, conseguentemente, sia possibile in concreto il rilascio di una concessione a edificare. Deve pertanto trattarsi di un terreno direttamente e immediatamente utilizzabile ai fini edificatori, per il quale il soggetto interessato deve solo richiedere la concessione. Alcuni dubbi interpretativi sono stati determinati dal termine utilizzato dal legislatore proprio nel Testo Unico. La parola "suscettibile" poteva lasciare adito a numerose e differenti interpretazioni; teoricamente, attualmente o in futuro, tutti i terreni sono suscettibili di utilizzazione edificatoria. Integrando il termine suscettibile con "in base agli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione", il legislatore ha inteso chiarire che si considerano edificabili solo i terreni che abbiano una capacità edificatoria attuale e non ipotetica.

Anche l'Amministrazione finanziaria è intervenuta sulla questione ritenendo necessaria la conclusione dell'*iter* amministrativo del piano regolatore per poter considerare edificabile un terreno. Nella risoluzione n. 430065 del 10 settembre 1991, riferendosi ad un caso di cessione di terreno edificabile solo in parte sostiene: "solo una parte della vasta area compravenduta potrebbe essere suscettibile di utilizzazione a scopi edilizi dopo che siano stati posti in essere, ovviamente, idonei strumenti di urbanizzazione che condizionano il rilascio delle

prescritte autorizzazioni amministrative". Sempre in tema di edificabilità è la Risoluzione n. 431291 del 6 dicembre 1990, dove l'amministrazione ribadisce che "il terreno non è suscettibile di utilizzazione edificatoria, in quanto non è stata perfezionata la convenzione del piano di lottizzazione, e pertanto, su detto terreno, non è possibile rilasciare concessioni edilizie". Si può, quindi, concludere che sia per l'amministrazione che per la giurisprudenza, un terreno viene definito edificabile, ai fini delle imposte dirette, esclusivamente se rientra in un piano regolatore il cui *iter* amministrativo sia integralmente completato (approvazione anche della Regione) e il terreno abbia concretamente e la possibilità di ottenere una concessione edilizia.

## 3. IMPOSTE INDIRETTE

L'applicazione delle imposte indirette sulla cessione di terreno edificabile da parte di persona fisica privata non comporta particolari problemi interpretativi. Essendo il soggetto cedente persona fisica la cessione è soggetta ad imposta proporzionale di registro. L'aliquota dell'imposta di registro è dell'8%<sup>10</sup>; oltre all'imposta di registro, la cessione è soggetta ad imposta catastale nella misura dell'1%, ed imposta ipotecaria nella misura del 2%.

Si segnala come nella Circolare sull'attività di prevenzione e contrasto dell'evasione<sup>11</sup>, in tema di programmazione e consuntivazione dell'attività di controllo e verifica, l'Agenzia delle Entrate ha ribadito la necessità di operare maggiori controlli sulla corretta applicazione dell'imposta proporzionale di registro nella cessione di terreni edificabili.

## 4. IMPOSTE DIRETTE

La plusvalenza derivante dalla cessione, a titolo oneroso, di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria è tassabile in base all'art. 81, comma 1, lettera b), del TUIR. Nel caso in cui il terreno sia stato acquisito a titolo oneroso, la plusvalenza è data dalla differenza tra il prezzo di vendita e il costo di acquisto (comprensivo di eventuali oneri inerenti) rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (art. 82, comma 2, TUIR).

Nel caso in cui il terreno sia stato acquisito a titolo gratuito (il Testo Unico cita espressamente "terreni acquisiti per effetto di successione o donazione"), la plusvalenza è data dalla differenza tra il prezzo di vendita e il valore dichiarato nell'atto di donazione o successione (comprensivo di eventuali oneri inerenti)

rivalutato in base all'indice ISTAT.

Nell'art. 82, comma 2, non si fa un espresso riferimento, nel caso di cessione di terreni acquisiti a titolo gratuito, alla rivalutazione ISTAT; per cui, fino ad recente intervento della Corte Costituzionale, la giurisprudenza e l'amministrazione finanziaria escludevano la possibilità di rivalutare il valore dei terreni iscritto negli atti di successione o donazione. La differenza di trattamento tra i terreni acquisiti gratuitamente e quelli acquisiti a titolo oneroso ha sempre suscitato molteplici perplessità; la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 328 del 1 luglio 2002, ha posto fine a questo incongruo trattamento previsto nel TUIR. La Suprema Corte, nella sentenza citata, afferma: "La violazione del principio di uguaglianza e di ragionevolezza va, pertanto, eliminata attraverso una pronuncia di incostituzionalità dell'art. 82, comma 2, del D.P.R. n. 917 del 1986 nella parte in cui, per gli acquisti a titolo gratuito, non stabilisce ai fini della determinazione della base di calcolo delle plusvalenze ivi riguardate una rivalutazione del valore iniziale di acquisto del bene analoga a quella disposta per ipotesi, del tutto omogenea, degli acquisti a titolo oneroso<sup>12</sup>".

Nonostante le argomentazioni proposte dall'Avvocatura generale dello Stato<sup>13</sup>, la Corte Costituzionale ha posto fine, una volta per tutte, al diseguale trattamento tra le cessioni di terreni acquisiti gratuitamente e quelli acquisiti onerosamente.

Anche l'Agenzia delle Entrate ha recepito la citata Sentenza della Consulta. Nella Circolare n. 81/E del 6 novembre 2002, l'Amministrazione sottolinea come, "in applicazione della Sentenza n. 328 della Corte Costituzionale, è possibile rivalutare sulla base della variazione dell'indice ISTAT il valore iniziale dei terreni acquisiti per successione o donazione, indicato nelle relative denunce o atti registrati, da assumere quale termine di raffronto per determinare la plusvalenza tassabile. In sostanza, il valore del terreno edificabile deve essere depurato, anche in questo caso, dagli effetti inflazionistici poiché altrimenti si verificherebbe una ingiusta disparità di trattamento con riferimento al valore dei terreni edificabili acquisiti a titolo oneroso, per i quali il legislatore già dispone, con il medesimo articolo 82, comma 2, del TUIR, la rivalutazione in base agli indici ISTAT".

La plusvalenza, considerata reddito diverso, può essere tassata in via ordinaria o con tassazione separata<sup>14</sup>. In caso di tassazione separata, l'aliquota da applicare è quella corrispondente alla metà del reddito complessivo netto dichiarato dal contribuente nel biennio precedente. La

SEGUE A PAGINA 29

<sup>7</sup> Sulla necessità dell'approvazione del piano regolatore da parte del Comune, si sono espresse anche molte Commissioni Tributarie provinciali. La Commissione di Treviso, 20 gennaio 1997 n. 20: "...il tenore della norma terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria proprio perché non specifica ulteriormente, non può che fare riferimento agli strumenti urbanistici perfezionati.

La Commissione Tributaria di Pistoia, 6 dicembre 2000 n. 296: "Tuttavia, specifica ancora la norma all'ultimo periodo dello stesso comma 4 (art. 52, D.P.R. 136/86), non si applica per i terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria. Per il significato da dare a quest'ultimo periodo occorre rifarsi alla sentenza della C. Cassazione n. 10406 del 3 dicembre 1994..."

La Commissione Tributaria di Firenze, 15 febbraio 1998 n. 14. "Al fine di determinare l'effettivo valore di un terreno occorre aver riguardo alla sua destinazione secondo le previsioni del PRG vigente. Non rileva la successiva, diversa, previsione urbanistica qualora il nuovo piano non abbia ancora ottenuto la necessaria approvazione regionale e dunque non risulti ancora perfezionato".

<sup>8</sup> L. Del Federico, *Brevi riflessioni in tema di qualificazione di terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria e trattamento ai fini IVA*, in *Il fisco*, n. 6/95; L. Bellini, *Plusvalenze da cessione di terreni edificabili e da indennità di esproprio*, in *Corriere tributario*, n. 6/92; G. Fanzini, *Le plusvalenze immobiliari*, Torino, 1994, II, 965; M. Leo- F. Monacchi-M. Schiavo, "Le imposte sui redditi nel testo unico", varie edizioni.

<sup>9</sup> Sezione III, 15 dicembre 1999, n. 144

<sup>10</sup> L'aliquota per i terreni agricoli è del 15%, per i terreni diversi da quelli agricoli è dell'8%

<sup>11</sup> Circolare n. 72/E del 14 agosto 2002

<sup>12</sup> Corte Costituzionale, 1 luglio 2002, n. 328: "Il legislatore, nel prevedere che il costo dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 81 TUIR è costituito dal prezzo di acquisto aumentato di ogni altro costo inerente, rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, ha accolto, limitatamente alla tassazione delle plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, un criterio di determinazione della base imponibile costituito dalla differenza tra i corrispettivi della cessione percepiti nel periodo di imposta, ed il prezzo di acquisto, aumentato di ogni altro costo inerente e rivalutato sulla base degli indici ISTAT. Dove è evidente che la rivalutazione del prezzo iniziale, disposta da tale norma, costituisce una scelta del legislatore intesa a neutralizzare, ai fini della tassazione delle plusvalenze *de quibus*, gli effetti dell'inflazione monetaria. Ed è proprio siffatta scelta che viene, poi, contraddetta, del tutto ingiustificatamente, dalla norma impugnata, limitatamente alle sole plusvalenze riferibili agli acquisti a titolo gratuito, per i quali invece l'esigenza di purgare gli effetti inflazionistici si pone negli stessi termini delle altre plusvalenze.

<sup>13</sup> L'insussistenza di un esborso da parte dell'acquirente a titolo gratuito giustificerebbe, in base a valutazioni di ordine politico, sociale ed economico rimesse alla discrezionalità del Legislatore, la mancata adozione di meccanismi correttivi dei fattori inflattivi.

<sup>14</sup> In base all'art. 16, comma 1, lettera g-bis)

# Plusvalenze da cessione

SEGUE DA PAGINA 28

tassazione separata prevede l'applicazione di un acconto del 20% del totale imponibile dei redditi diversi. Resta salva la possibilità di scegliere, in sede di dichiarazione dei redditi, per la tassazione ordinaria.

## Esempio

Proponiamo un esempio per chiarire meglio gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 328 del 9 luglio 2002.

Supponiamo di vendere nel mese di settembre 2002 un'area edificabile acquisita nell'aprile 1994. Per semplicità faremo riferimento esclusivamente alle imposte dirette senza prendere in considerazione l'incidenza delle imposte indirette.

## IPOTESI

L'area viene acquisita per donazione nell'aprile 1994 per un valore definito di 1500. Nel settembre 2002 si procede alla vendita dell'area edificabile ad un prezzo di 4500.

### 1) PLUSVALENZA PRIMA DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

La plusvalenza era determinata dalla differenza tra il prezzo di vendita e il valore definito ai fini della donazione o successione.

Prezzo di vendita	Valore di acquisizione	Plusvalenza
4500	1500	3000

Ipotizzando una tassazione media del 35%, questo il risultato:

Plusvalenza	Aliquota	Imposte
3000	35%	<b>1050</b>

### 2) PLUSVALENZA DOPO LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

La plusvalenza è data dalla differenza tra il prezzo di vendita e il valore definito ai fini della donazione o successione, rivalutata in base agli indici ISTAT.

In base agli indici ISTAT:

\* *N indice dei prezzi al consumo* per le famiglie d'impiegati e operai nell'APRILE 1994 (base 1992): **107,5**

\* *N indice dei prezzi al consumo* per le famiglie di impiegati e operai nel SETTEMBRE 2002 (base 1995): **118,4**

Avendo i due numeri basi di calcolo relative ad anni differenti, è necessario operare il raccordo tra le basi in modo da ottenere la variazione dell'indice dei prezzi tra i due periodi interessati.

\* *Coefficiente di raccordo* tra base 1992 e base 1995: **1,1410**

Per ottenere la variazione è necessario moltiplicare per il coefficiente di raccordo il rapporto tra i numeri indice dei periodi considerati: **118,4 : 107,5 = 1,1014**

Moltiplicandolo per il coefficiente di raccordo: **1,1014 X 1,1410 = 1,2567**

Esprimendolo in termini percentuali:

**1,2567 X 100 = 125,67**

Per cui, tra l'aprile 1994 e settembre 2002 c'è stata un'incidenza inflazionistica del **25,67%**.

Rivalutando il valore iniziale dell'area:

Valore area aprile 1994	Coefficiente di rivalutazione	Valore attuale dell'area
1500	25,67%	<b>1885</b>

La plusvalenza è quindi pari a:

Prezzo di vendita	Valore di acquisizione	Plusvalenza
4500	1885	2615

Ipotizzando una tassazione media del 35%, le imposte risultano:

Plusvalenza	Aliquota	Imposte
2615	35%	<b>915</b>

Come si osserva, nell'esempio proposto, il "risparmio fiscale" determinato per effetto della sentenza n. 328/2002 è:

Imposte ante sent.	Imposte post sent.	Risparmio fiscale
1050	915	<b>135</b>

## 5. "RIVALUTAZIONE" DEI TERRENI LEGGE N. 448/2001

L'art. 7 della Legge 28 dicembre 2001 n. 448 consente di assumere "in luogo del costo di acquisto o del valore dei terreni edificabili e di quelli agricoli posseduti alla data del 1° gennaio 2002, il valore ad essi attribuito a tale data mediante una perizia giurata di stima, previo pagamento di un'imposta sostitutiva del 4 per cento".

Come espressamente previsto dalla Legge citata, il valore o il costo di acquisto dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria può essere rivalutato con il pagamento di un'imposta sostitutiva. L'importanza di questa norma si manifesta in tutti i casi in cui il costo di acquisto (o il valore assunto nella dichiarazione di successione o donazione) risulta di molto inferiore al valore attuale del terreno. Infatti, tanto maggiore risulta la differenza tra il costo di acquisto e il valore attuale, tanto più conveniente, in prospettiva di una futura vendita, sarà la rivalutazione concessa dalla Legge.

Riprendendo l'esempio esposto precedentemente si osservi come la "rivalutazione" del valore del terreno comporta un notevole risparmio fiscale.

Ipotizziamo di effettuare una perizia di stima<sup>15</sup> che valuti il terreno al 1° gennaio 2002.

Il valore del terreno da perizia di stima è di 4400 L'imposta sostitutiva da pagare risulta:

Valore del terreno	Aliquota	Imposta sostitutiva
4400	4%	<b>176</b>

Seguendo sempre l'esempio di prima, ipotizzando la successiva cessione al prezzo di 4500, la plusvalenza risulta

Prezzo di vendita	Valore ai fini della plusvalenza	Plusvalenza
4500	4400	100

Considerando l'ipotetica tassazione media del 35%:

Plusvalenza	Aliquota	Imposte
100	35%	<b>35</b>

Il carico fiscale complessivo è quindi:

Imposta sostitutiva	Imposte da cessione	Carico Fiscale totale
176	35	<b>211</b>

Come si vede numericamente, rispetto al caso di cessione senza approfittare della "rivalutazione", il vantaggio fiscale risulta notevole.

### 5.1 La "rivalutazione" di terreni acquisiti per effetto di successione o donazione

Nella recente Circolare n. 81 del 6 novembre 2002, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti per l'applicazione della Legge n. 448/2001 ad alcuni casi particolari. Tra i casi esaminati c'è anche la rideterminazione del valore di acquisto di terreni edificabili acquistati per effetto di successione o donazione. Il caso riguarda la vendita di un terreno ricevuto per donazione il cui valore è stato affrancato dal donante. L'Amministrazione<sup>16</sup>, con riferimento ai redditi diversi di natura finanziaria, aveva sottolineato che "i redditi derivanti dalla vendita di titoli e partecipazioni acquistati per successione devono essere determinati assumendo come prezzo di acquisto il costo sostenuto dal *de cuius*, non potendosi fare riferimento, dopo la soppressione dell'imposta di successione, al valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione".

Ora, invece, analizzando il caso specifico dei terreni, l'Amministrazione sottolinea come l'interpretazione letterale dell'art. 82, comma 2, del TUIR, non permetta quale unica strada quella di assumere come valore iniziale del terreno quello indicato negli atti di successione o donazione. Questa pur corretta interpretazione della legge non avvantaggia certo il fisco. Si pensi ad una donazione di area edificabile acquisita negli anni scorsi ed il cui valore sia nel tempo notevolmente aumentato. Il donatario non pagherà nessuna imposta (non c'è plusvalore e non è soggetto ad imposte sulla donazione). Il donatario allorché dovesse rivendere il terreno, calcolerà l'eventuale plusvalenza prendendo come "costo di acquisto" il valore definito ai fini della donazione. In sostanza il fisco "perde" le imposte che risulterebbero dalla differenza tra il reale prezzo di acquisto sostenuto dal donante e il valore che viene attribuito al terreno ai fini della donazione.

## 6. CONCLUSIONI

La plusvalenza derivante da cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria è tassata, ex art. 81, comma 1, lettera b), del TUIR, in via ordinaria o con tassazione separata. Non si pongono particolari problemi nell'individuazione dei terreni edificabili, considerando che, sia giurisprudenza che Amministrazione finanziaria ritengono necessaria l'approvazione definitiva del piano regolatore da parte della Regione.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 328/2002, ha riportato uguaglianza di trattamento tra cessioni di terreni acquisiti gratuitamente e cessioni di terreni acquisiti a titolo oneroso.

Si deve prestare particolare attenzione all'occasione concessa dalla legge di rivalutazione n. 448/2001; considerando che i tempi per pagare l'imposta sostitutiva sono molto ristretti (al momento in cui scrivo questo articolo, salvo approvazione definitiva dell'ulteriore proroga al 16 dicembre 2002 introdotta alla Camera durante la conversione del D.L. 209/02, la scadenza è fissata al 30 novembre 2002), è bene calcolare la convenienza fiscale alla rivalutazione, soprattutto perché ipotizzando una cessione futura del terreno, anche non a breve termine, affrancando oggi la plusvalenza si potrà avere un notevole risparmio fiscale.

<sup>15</sup> La Legge n. 448/2001 indica dei criteri precisi per la redazione della perizia di stima.

<sup>16</sup> Circolare n. 91/E del 2001

# Partecipazione dei dipendenti agli utili della società

PAOLO BRESCIANI

Praticante Ordine di Trento e Rovereto

## PREMESSA

Esistono varie metodologie di incentivazione con riguardo ai dipendenti. Legare il compenso ai risultati aziendali rappresenta una sotto-categoria di tali metodi. Molto risalto hanno sempre avuto, ad esempio, gli *stock option plans* ma in questa sede verrà approfondito il caso meno diffuso, ma non per questo meno importante, in cui la società decide di far partecipare i dipendenti agli utili.

## 1. ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI DEI COMPENSI AI DIPENDENTI

Normalmente, quando l'imprenditore decide di legare il compenso del dipendente non al rendimento del lavoro ma ai risultati della gestione aziendale lo fa a titolo integrativo di una parte di retribuzione fissa. A questo non consegue che tali forme retributive non possano essere erogate quale unica forma di retribuzione senza implicare la trasformazione del rapporto di lavoro subordinato in rapporto associativo.

L'articolo 2094 del Codice Civile è sempre stato il primo riferimento sia per il legislatore del lavoro sia per quello tributario per definire chi è il lavoratore dipendente. Nell'articolo citato si definisce prestatore di lavoro subordinato "chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore".

Ai fini del presente lavoro molta importanza rivestono il comma 3 dell'art. 2099<sup>1</sup> e l'art. 2102<sup>2</sup> del Codice Civile che riconoscono al datore di lavoro la possibilità di retribuire il dipendente mediante partecipazione agli utili<sup>3</sup>. In particolare l'art. 2102 del Codice Civile prevede la fattispecie in cui la partecipazione agli utili viene calcolata solo dopo aver determinato l'utile netto risultante dal bilancio regolarmente approvato. Tale norma rappresenta una regola dispositiva e come tale può essere derogata<sup>4</sup>.

Dal punto di vista della normativa tributaria, il comma 1 dell'art. 48 del D.P.R. n. 917/1986, nell'affermare che "il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta", fa rientrare il compenso legato agli utili realizzati nella disposizione in esame.

Molto importante è ora capire quando il compenso diventa deducibile ai fini IRPEG. La risposta a questo interrogativo è contenuta nell'art. 62 comma 4 del citato D.P.R., il quale afferma che "le partecipazioni agli utili spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione sono computate in diminuzione del reddito dell'esercizio di competenza indipendentemente dalla imputazione al conto dei profitti e delle perdite". Quindi i compensi percepiti dai dipendenti, a differenza dei redditi percepiti dai lavoratori autonomi, si deducono secondo il criterio della competenza<sup>5</sup>. Tale affermazione purtroppo non si applica però in modo universale. Infatti, esiste un (solo) caso in cui questo principio è in contrasto con un altro principio, di portata sicuramente maggiore, che è contenuto in un successivo articolo del D.P.R. n. 917/1986. Se si ipotizza che lo statuto sociale non indica la misura percentuale in cui partecipano i dipendenti e viene solo determinato tale importo nella delibera del Consiglio di Amministrazione antecedente all'approvazione del bilancio, siamo in presenza di una mera aspettativa che sicuramente avrà rilevanza ai fini civilistici ma non ai fini fiscali in quanto si deve rispettare il principio di certezza richiesto dal comma 1 dell'art. 75 del D.P.R. n. 917/1986<sup>6</sup>. In effetti, la delibera del consiglio costituisce atto interno della società che, se non viene poi

ratificato dall'assemblea dei soci, non può far sorgere un debito sociale nei confronti dei propri dipendenti. Conseguentemente, in tale specifica fattispecie il costo sarà deducibile nell'esercizio successivo, quando cioè sarà avvenuto il pagamento ovvero sarà determinato con certezza l'importo. Si ricorda che ai fini IRAP anche questo genere di compenso ai dipendenti è indeducibile in quanto espressamente previsto dal D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.

In ultima istanza merita sottolineare come si debba comportare il sostituto d'imposta in merito alla corresponsione periodica degli emolumenti in questione. Se il compenso di natura variabile è erogato in un'unica soluzione dopo la chiusura del bilancio (caso più facilmente riscontrabile) ovvero con acconti di frequenza superiore a quella dei periodi di paga, si deve assoggettare detti importi a ritenuta d'acconto con le modalità previste per le mensilità aggiuntive e cioè senza applicazione delle detrazioni d'imposta ma con ragguglio su base mensile agli scaglioni annui di reddito.

Quando invece la partecipazione agli utili spettanti ai dipendenti viene erogata nei singoli periodi di paga mediante acconti periodici da conguagliare dopo la chiusura del bilancio, detti acconti si cumulano con gli altri emolumenti da assoggettare a ritenuta d'acconto nel periodo stesso mediante riferimento con gli scaglioni e le detrazioni annue di reddito raggugliate al periodo di paga.

Qualora il compenso spettante ai dipendenti determinato in relazione ai risultati aziendali ottenuti venga erogato in un anno successivo a quello di riferimento, non sembra ammissibile, a causa dell'indirizzo interpretativo ministeriale, per il contribuente optare per il regime di tassazione separata previsto per gli emolumenti arretrati<sup>7</sup>.

## 2. ASPETTI CONTABILI

Esistono due tecniche di contabilizzazione dei compensi ai dipendenti sotto forma di partecipazione agli utili, a seconda se detti importi transitino o no dal conto economico.

1. Se si considera tale forma di incentivazione ai dipendenti come una vera e propria ripartizione dell'utile d'esercizio, la rilevazione contabile non inficia il conto economico in quanto la scrittura è la seguente:

<i>Utile lordo d'esercizio</i>	<i>a</i>	<i>Riserva legale</i>
		<i>Riserva statutaria</i>
		<i>Debiti v/dipendenti</i>

*Utile distribuibile*

2. Qualora si decida di considerare il compenso sotto forma di partecipazione agli utili come un vero e proprio costo del lavoro, ciò comporta che in sede di redazione del bilancio d'esercizio la somma erogabile ai dipendenti deve essere inclusa nella specifica voce del conto economico. In questo caso la scrittura contabile, dopo aver determinato il compenso spettante in relazione all'utile conseguito, è la seguente:

<i>Altri costi (voce B9 lett. e)</i>	<i>a</i>	<i>Debiti v/dipendenti</i>
--------------------------------------	----------	----------------------------

E' parere di chi scrive che il secondo metodo di contabilizzazione sia da preferire

SEGUE A PAGINA 31

<sup>1</sup> Art. 2099 comma 3: "Il prestatore di lavoro può anche essere retribuito in tutto o in parte con partecipazione agli utili o ai prodotti, con provvigione o con prestazioni in natura."

<sup>2</sup> Art. 2102 Codice Civile: "Se [le norme corporative o] la convenzione non dispongono diversamente, la partecipazione agli utili spettante al prestatore di lavoro è determinata in base agli utili netti dell'impresa, e, per le imprese soggette alla pubblicazione del bilancio, in base agli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato e pubblicato."

<sup>3</sup> Anche il Principio Contabile n. 28 emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Ragionieri, richiamando l'art. 2102 del Codice Civile, prevede espressamente la possibilità di far partecipare i dipendenti agli utili della società.

<sup>4</sup> Nel prosieguo del lavoro è analizzata una fattispecie di calcolo della partecipazione agli utili diversa da quella prevista dall'art. 2102 del Codice Civile.

<sup>5</sup> Tale criterio era già stato ribadito dalla Risoluzione Ministeriale Min. Fin. Dir. Gen. Imposte 30.07.1976, n. 8/930.

<sup>6</sup> Art. 75 comma 1 del TUIR: "I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le precedenti norme del presente capo non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarli nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni". Gli articoli 75 e 76 contengono i principi cardine di tutto il Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

<sup>7</sup> L'art. 16 comma 1 lettera b) del TUIR afferma che l'imposta si applica separatamente sugli "emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al comma 1 dell'art. 47 e al comma 2 dell'art. 46." Effettivamente, come si evince, la legge non fa esplicito riferimento ai compensi esaminati nel presente lavoro.

# Il Ministero hacker?

E BRAVO IL NOSTRO MINFIN. Oltre a renderci difficile la vita con i programmi per l'invio telematico, con le chiavi asimmetriche, le passwords e tutti gli annessi e connessi, adesso si mette anche a fare il giocherellone ed a mandare in giro un virus cattivello che ti manda in tilt la stampante e che non riesci a pulire dal computer ammalato una volta che si è installato. Una specie di asiatica del computer, insomma. E' anche birbantello, perché quando trova le porte chiuse, aspetta fino a che nelle vicinanze se ne apra una per infiltrarsi e fare guai. A noi è capitato che si è infilato in rete, ha pazientemente atteso che venisse acceso un computer nel quale l'antivirus non era stato aggiornato; si è precipitato nella rete, ha scassato le connessioni con la stampante ed ha cercato di entrare nelle altre macchine, dove fortunatamente è stato respinto dagli altri antivirus aggiornati. Risultato: due mattine di lavoro dei tecnici per pulire tutto, con il loro bel tassametro che correva veloce. L'Entratel, che col Ministero qualcosa ha a che fare, manda fuori un angelico comunicato nella sua



circolare settimanale del 20.10.02: "Vi informiamo che da alcuni giorni circola in rete una email il cui indirizzo di provenienza sembra essere riconducibile al Ministero delle Finanze. Il testo contenuto nel messaggio è del seguente tenore:  
Content-Type:text/html;  
Desideriamo informarla che il 20 dicembre 2000 è stato aggiornato il certificato che garantisce una connessione sicura con il sito.  
Allegato al messaggio compare un file con estensione \*.exe. Il messaggio è infetto dal virus W32. Bugbear@mm, che si autoreplica se attivato. Vi invitiamo pertanto a verificare nella vostra casella di posta se lo avete ricevuto, di cancellare il messaggio e il relativo allegato, e di verificare l'aggiornamento del Vostro Antivirus."  
L'avviso è cortese; solo che è tardivo. Da noi il Bugbear si era già appropriato di un pezzo di contratto che aveva diffuso in tutto il mondo a nostri conoscenti. Adesso, l'affermazione sibillina che l'indirizzo di provenienza sembra essere riconducibile al Ministero

delle Finanze" ci pare essere come l'affermazione che la ragazza "è un poco incinta". O viene dal Ministero, e in questo caso sarebbe opportuno che il predetto Ministero scoprisse lo hacker che si nasconde al suo interno, oppure qualcuno arriva a piazzare sulle comunicazioni ministeriali in circolazione il Bugbear, ed anche in questo caso il Ministero potrebbe realizzare dei firewalls che impediscano agli hackers di sfruttare il comodo ed ampio sistema di distribuzione a tutti i professionisti italiani. Il testo del brano civetta è in italiano, e, a nostro modo di vedere, anche un po' in burocrese; pertanto l'hacker è italiano e forse connesso con i burocrati ministeriali. Naturalmente, dal Ministero silenzio di tomba, anzi, tombale. A meno che si voglia considerare l'avviso rilasciato da Entratel.CoM come di fonte ministeriale ed ufficiale. In tutti i due casi vi è l'ennesima prova dello scarso rispetto del Ministero per il contribuente; della sciatteria del procedere anche in settori con tecnologie moderne che meriterebbero più cura ed attenzione e dell'inadeguatezza delle protezioni delle comunicazioni ufficiali da e per il Ministero stesso. E non ci si venga a dire che ognuno ha i ministeri che si merita.

**Giorgio Maria Cambiè**  
(Ordine di Verona)

## Partecipazione

SEGUE DA PAGINA 30

perché l'oggetto della disamina rimane comunque un compenso, anche se sotto forma particolare, verso i dipendenti e quindi rientrante nella voce B9 del conto economico. Se si considera quindi l'emolumento come un costo per l'impresa, la sua non inclusione tra i costi d'esercizio porta alla redazione di un bilancio non rispettoso dei dettami civilistici in quanto in contrasto con l'esigenza della veridicità e della correttezza. Solo nel caso in cui il compenso venga determinato nel momento dell'approvazione del bilancio, si può considerare l'emolumento in modo analogo ad una distribuzione di utili e quindi si dovrebbe adottare il primo metodo di contabilizzazione<sup>8</sup>. Se si adottasse il primo metodo di contabilizzazione emergerebbe l'esigenza però di apportare una variazione (extra-contabile) in aumento al risultato d'esercizio nel quadro RF della dichiarazione dei redditi della società ai fini IRPEG ed un'ulteriore variazione in aumento di importo sempre pari al compenso nel quadro IQ del valore della produzione lorda a causa della sua indeducibilità ai fini IRAP.

### 3. CALCOLO DEL COMPENSO DEI DIPENDENTI COME PERCENTUALE DELL'UTILE FISCALE AZIENDALE POST IMPOSTE AL NETTO DEL COMPENSO STESSO

Lo statuto sociale e l'assemblea dei soci possono prevedere diverse modalità di calcolo del compenso spettante ai dipendenti sotto forma di partecipazione agli utili. Si vuole ora analizzare il caso forse più complesso per determinare l'emolumento in questione. Se, infatti, il compenso è calcolato come quota percentuale dell'utile fiscale rimanente dopo aver pagato le imposte e al netto del compenso stesso, si deve impostare lo schema di calcolo qui esposto. Lo schema richiede un processo di iterazione in quanto la "partecipazione dei dipendenti agli utili" e "l'utile ante imposte e ante partecipazione dei dipendenti agli utili" sono funzioni reciproche e quindi devono essere calcolate simultaneamente.

#### CONCLUSIONI

Integrare la retribuzione fissa dei dipendenti con una parte variabile legata ai risultati aziendali può rappresentare, specie per le PMI, un incentivo valido ed importante per avvicinare e sensibilizzare maggiormente i prestatori d'opera di natura subordinata all'attività aziendale. In effetti, con riguardo alle società di grandi dimensioni esistono molteplici altre metodologie di incentivazione del lavoratore, in quanto si può mettere a disposizione indirettamente una certa quantità di risorse finanziarie finalizzate a questo obiettivo. Le PMI invece possono legare direttamente le retribuzioni ai risultati e, verosimilmente, il dipendente vede facilmente l'impatto

#### Determinazione dell'utile netto ante partecipazione agli utili

Utile ante imposte e partecipazione utile dipendenti	1.425.826
<i>totale variazioni fiscali in aumento</i>	45.076
<i>totale variazioni fiscali in diminuzione</i>	482.260

IRPEG	(aliquota)	(imponibile)	(imposta)
piena	36%	425.526	153.189
agevolata DIT	19%	106.515	20.238
		<u>532.041</u>	<u>173.427</u>

Imponibile IRAP	2.609.324
IRAP dovuta	110.896

#### Determinazione della partecipazione dei dipendenti

utile ante imposte e partecipazione	1.425.826
- IRPEG totale	173.427
- IRAP	110.896
utile netto post partecipazione utili	1.141.503
percentuale partecipazione: <b>40%</b>	
partecipazione dei dipendenti agli utili (da imputare nei costi per il personale)	456.601

del suo contributo lavorativo rispetto ai risultati aziendali. Inoltre, la fattispecie di calcolo esaminata nel presente lavoro, oltre a porre in evidenza proprio questi aspetti, rispetta il requisito della competenza facendo transitare il compenso in questione nel conto economico. Un ulteriore aspetto positivo dello schema di calcolo presentato è quello di determinare simultaneamente l'utile ante compenso, il compenso stesso e l'effetto fiscale derivante dall'imputazione del costo relativo al personale dipendente.

<sup>8</sup> Il primo metodo di contabilizzazione rappresenterebbe in questo caso l'unica scelta possibile a causa dell'evidente difficoltà di modificare il bilancio (inserendo nuovi importi) in sede di approvazione dello stesso.

# Assegnate le Borse di Studio Il Commercialista Veneto 2002

SEGUE DALLA PRIMA

in particolare tra i più giovani, su temi non consueti né, tradizionalmente, attribuiti alla nostra categoria professionale.

Per la categoria dei partecipanti "iscritti al registro Praticanti almeno dall'1 giugno 2001 (nati dopo il 31.12.1971)" i vincitori sono stati:

**Monica Bino (Belluno)** con l'intervento *Fondazioni Universitarie: la particolare disciplina fiscale delle erogazioni liberali* ove è stata svolta un'attenta disamina dell'istituto, nei suoi assetti e nella sua struttura costituente con attenzione al regime fiscale delle erogazioni prestate dai titolari di reddito d'impresa a favore e nell'interesse delle Fondazioni;

**Alessandro Peron (Vicenza)** con un articolo dal titolo *Servizi di intermediazione internazionale* dedicato all'esame, ai fini della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, delle operazioni di intermediazione in un'ottica domestica e comunitaria con analisi dei più recenti interventi della prassi ministeriale in tema ed ad un esame critico di casistica correlata.

Nella categoria "iscritti alla scuola di formazione (nati dopo il 31.12.1971)" sono invece risultati vincitori gli interventi di:

**Chiara Cosatti (Udine)** con un originale intervento su *Currency Options: copertura o speculazione?* che ha esaminato il tema delle *currency options* sia in termini di struttura finanziaria del contratto ed esame della normativa applicabile di riferimento sia in termini della più opportuna rappresentazione bilancistica e del trattamento tributario alla luce dei principi contabili nazionali ed internazionali e della normativa nazionale.

**Manuela Della Picca (Udine)** con un documentato intervento dal tema *Quale scelta per l'imprenditore nel passaggio generazionale d'impresa* ove è stato approfondito il regime, le opzioni percorribili, le metodiche applicabili al passaggio generazionale nello specifico caso dell'imprenditore individuale.

Tutti i partecipanti al concorso hanno presentato interventi qualificati e originali che sono stati attentamente letti e commentati dai membri della giuria, composta dai redattori del giornale e, per l'occasione, anche da Luca Bicchieri, presidente dell'Associazione; l'individuazione dei vincitori è stata unanime e tutti gli interventi premiati saranno oggetto di pubblicazione ne *IL COMMERCIALISTA VENETO* in occasione del presente e dei prossimi numeri.

Grazie a **Veneto Banca**, i vincitori risultano assegnatari di una cospicua

borsa di studio del valore di • 4.132,00 = che verrà corrisposta parte in denaro e parte mediante l'iscrizione a corsi di specializzazione e/o perfezionamento professionale individuati su indicazione dei vincitori al fine di favorirne ed incentivarne la preparazione.

Dato il successo dell'iniziativa, l'esperienza delle Borse di Studio de *IL COMMERCIALISTA VENETO* sarà certamente replicata con un'edizione 2003 e, nelle intenzioni della Rivista e dell'Associazione, sarà oggetto di particolari attenzioni e promozioni; secondo le intenzioni del comitato di redazione, è infatti indispensabile mettere a disposizione dei più giovani sollecitazioni, strumenti e spazi, quanto più estesi possibili, per creare le condizioni perché i futuri colleghi si formino alla pratica ed alla disciplina dell'approfondimento e della scrittura professionale quale momento di riflessione e qualificazione tecnica nonché quale partecipazione al dibattito ed alla dialettica professionale nel presupposto di promuovere sempre ed attivamente il ruolo, la figura e la qualificazione del dottore commercialista.

Auspichiamo in tal senso che tutti i colleghi colgano l'invito a sollecitare i propri collaboratori e futuri dottori commercialisti a partecipare numerosi al concorso de *Il Commercialista Veneto 2003*.

Lucca Corrò

## Riforma e miniriforma Legge Fallimentare: nominati Busato (redattore di Padova) e Menon (presidente Ordine Rovigo) nella Commissione nazionale

*Il nostro redattore di Padova Ezio Busato e il collega presidente dell'Ordine di Rovigo Alfredo Menon sono stati nominati componenti della "Commissione Procedure Concorsuali" del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti.*

*Il redattore ci ha comunicato la sua disponibilità ed il suo interesse a ricevere dai lettori che si occupano della materia suggerimenti e proposte in tema fallimentare per poterle discutere ed eventualmente proporle a livello nazionale proprio in questo particolare momento in cui la Legge Fallimentare è in corso di modifica. Attualmente Busato è stato incaricato di coordinare il gruppo di studio sulla "Miniriforma" della Legge Fallimentare in attesa di occuparsi della riforma più ampia che modificherà integralmente l'attuale Legge Fallimentare.*

## Professione, etica

SEGUE DALLA PRIMA

sui gruppi e sui conflitti di interesse e a quanto tali novelle potrebbero svuotarsi di contenuti se non venissero colte quali vere opportunità dal mondo professionale. Gli standard professionali possono essere mantenuti alti e saldamente ancorati a valori etici solo dai diretti interessati, i professionisti. E i conflitti di interesse possono essere realmente evitati solo se professionisti e imprenditori riconoscono l'esistenza di un interesse comune che trascende quello personale degli uni o degli altri.

Enrico Gustarelli, Collega e Maestro di deontologia ed etica, scrive su un recente numero della Rivista dei Dottori Commercialisti, che "l'azienda oggetto della nostra ricerca e della nostra conoscenza è una realtà viva, operativa, creatrice di lavoro e di ricchezza; e anche una comunità nella quale i rapporti intersociali si legano, si vivificano e, soprattutto, si valorizzano nell'intento comune di contribuire a generare nuova ricchezza che accresca la possibilità di un benessere sempre più diffuso".

Non si può, credo, non concordare con tale modo di vedere: ebbene, allora, desta perplessità leggere sui giornali delle posizioni assunte in varie occasioni da revisori e sindaci e di come queste



abbiano ritenuto corrette contabilizzazioni disinvolve, adattando l'interpretazione dei principi contabili e ingenerando una mal riposta fiducia in tanti investitori.

Credo che dobbiamo tutti noi dedicare a questi temi più di una riflessione.

Carlo Molaro

P.S.: Una nuova generosa sponsorizzazione al Giornale è stata riconosciuta da Alpin Spa, società di servizi finanziari di Pordenone, a cui va il nostro ringraziamento, che a partire dal prossimo numero proporrà sulla rivista una sorta di agenda degli strumenti finanziari di interesse dei Colleghi.

## IL COMMERCIALISTA VENETO

PERIODICO BIMESTRALE DELL'ASSOCIAZIONE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DELLE TRE VENEZIE

Direttore Responsabile: CARLO MOLARO (Udine)

Comitato di Redazione: EZIO BUSATO (PD) - ADRIANO CANCELLARI (VI) - ALFERIO CRESTANI (Bassano) - GIANLUCA CRISTOFORI (VR) - MICHELE D'AGNOLO (TS) - CLAUDIO ERSPAMER (TN) - GERMANO ROSSI (TV) - CARLO MOLARO (UD) - ERIDANIA MORI (PN) - LUCA CORRÒ (VE) - DAVIDE DAVID (GO) - FILIPPO CARLIN (RO) - ANGELO SMANIOTTO (BL) - SERGIO TONETTI (BZ)

Hanno collaborato a questo numero: GIULIANO BORRIERO (VI) - PAOLO BRESCIANI (TN e ROVERETO) - ANTONIO BRUNORO (UD) - ALBERTO BUSCEMA (PD) - GIORGIO MARIA CAMBIE' (VR) - EMANUELE CANGIANELLI (TS) - MARCO PEZZETTA (UD) - MARCO RAZZINO (PD) - CLAUDIO SICILIOTTI (UD) - ENNIO VIAL (TV)

INSERTI: A CURA DI GIUSEPPE LIMITONE, GIUDICE DELEGATO TRIBUNALE PADOVA E CHIARA COSATTI, PRATICANTE ORDINE UDINE.

CON LA COLLABORAZIONE DI VENETOBANCA

Segretaria di Redazione: MARIA LUDOVICA PAGLIARI, via Paruta 33A, 35126 Padova

Autorizzazione del Tribunale di Venezia n. 380 del 23 marzo 1965

Editore: ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DELLE TRE VENEZIE Fondatore: Dino Sesani (Venezia)

Ideazione, composizione, impaginazione: Dedalus (Creazzo-VI) Tel 0444522126

Stampa: GECA S.p.A., via Magellano 11 - 20090 Cesano Boscone (MI), per conto di IPSOA Editore S.r.l. - Strada 1, Palazzo F6 - 20090 Milanofiori Assago (MI).

Articoli (carta e dischetto), lettere, libri per recensioni, vanno inviati a Maria Ludovica Pagliari, via Paruta 33A, 35126 Padova, tel. 049/757931. La redazione si riserva di modificare e abbreviare. I colleghi possono prendere contatto con il redattore del proprio Ordine per proposte, suggerimenti e altro. Gli interventi pubblicati riflettono esclusivamente il pensiero degli autori e non impegnano Direzione e Redazione.

Numero chiuso il 28 novembre 2002 - Tiratura 6500 copie. Disegni tratti da DOVER CLIP ART SERIES - Old fashioned illustrations of Books, Reading & Writing e da Desk Gallery.

SITO INTERNET: [www.commercialistaveneto.com](http://www.commercialistaveneto.com)

Password per il Forum: [forumcy](http://forumcy)



Questo periodico è associato  
all'Unione Stampa Periodica Italiana